

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 25 LUGLIO 2012

(proposta dalla G.C. 26 giugno 2012)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

| | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ALTAMURA Alessandro | DELL'UTRI Michele | MUZZARELLI Marco |
| ALUNNO Guido Maria | GENISIO Domenica | NOMIS Fosca |
| AMBROGIO Paola | GRECO LUCCHINA Paolo | ONOFRI Laura |
| APPENDINO Chiara | GRIMALDI Marco | PAOLINO Michele |
| BERTHIER Ferdinando | LEVI Marta | PORCINO Giovanni |
| BERTOLA Vittorio | LEVI-MONTALCINI Piera | RICCA Fabrizio |
| CARBONERO Roberto | LIARDO Enzo | SBRIGLIO Giuseppe |
| CARRETTA Domenico | LO RUSSO Stefano | SCANDEREBECH Federica |
| CASSIANI Luca | MAGLIANO Silvio | TRICARICO Roberto |
| CENTILLO Maria Lucia | MANGONE Domenico | TRONZANO Andrea |
| CERVETTI Barbara Ingrid | MARRONE Maurizio | VENTURA Giovanni |
| D'AMICO Angelo | MORETTI Gabriele | VIALE Silvio |

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 38 presenti, nonché gli Assessori: DEALESSANDRI Tommaso - GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - PASSONI Gianguido - SPINOSA Mariacristina - TEDESCO Giuliana - TISI Elide.

Risultano assenti i Consiglieri: COPPOLA Michele - CURTO Michele - MUSY Alberto.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: FILIERA AMBIENTALE. MODIFICAZIONI STATUTO AMIAT E TRM. INDIRIZZI DI GARA COSIDDETTA A DOPPIO OGGETTO E RELATIVI ATTI. APPROVAZIONE.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri, di concerto con gli Assessori Lavolta e Lubatti, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

I servizi pubblici locali sono stati, nell'ultimo trentennio e sono tutt'oggi, oggetto di un processo di evoluzione e riforma, che è stato caratterizzato da continui interventi del legislatore e da numerose pronunce ed indicazioni giurisprudenziali sia statali che comunitarie, non sempre, almeno nei primi tempi, di semplice ed univoca interpretazione.

A livello nazionale, la riforma delle autonomie locali e la relativa normativa susseguitasi, passata dalla fase della "municipalizzazione", alla fase della "aziendalizzazione" (Legge n. 142/1990), alla fase della "societarizzazione" (Legge Bassanini 15 maggio 1997 n. 127), ha inteso connotare i Comuni di un aspetto imprenditoriale, teso non solo ad ottimizzare le prestazioni di servizi tradizionalmente svolti dalle Amministrazioni Comunali, ma anche ad imprimere un'accelerazione al processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione, accentuando la capacità di diritto privato degli enti locali e riservando agli stessi le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione, controllo e regolazione dell'attività dei soggetti gestori ridefinendo così il loro ruolo, in funzione del recupero della qualità dell'offerta dei servizi pubblici.

La legislazione intervenuta in materia di pubblici servizi è stata indirizzata verso la creazione di aziende efficienti, organizzate secondo modelli privatistici di società di capitali, per l'erogazione di servizi gestiti con economicità ed efficacia. La trasformazione delle aziende speciali in Società per Azioni è stata motivata con l'esigenza di ricercare nuove sinergie per lo svolgimento efficace del servizio e da ciò sono emersi, quali obiettivi fondamentali di sviluppo delle aziende cittadine, la necessità di dare maggiori impulsi al loro avviamento, stimolare tecnologie ed innovazioni, convogliare capitali verso le attività produttive.

La normativa attualmente vigente, in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, è rappresentata dall'articolo 4 rubricato "Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'unione europea" del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", vigente dal 13 agosto 2011, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i.. Tale articolo prevede la scadenza delle gestioni in house (in cui rientrano i servizi relativi alla filiera ambientale attualmente affidati rispettivamente ad AMIAT S.p.A. ed a TRM S.p.A.) al 31 dicembre 2012, ferma restando la prosecuzione degli affidamenti in essere nelle more del subentro del nuovo gestore. In ogni caso, prima di procedere ai nuovi affidamenti, la norma citata pone a carico dell'ente titolare del servizio pubblico locale la redazione di una deliberazione quadro finalizzata allo svolgimento di un'istruttoria finalizzata ad individuare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, a verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzare tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità ed accessibilità dei servizi, limitare, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base

ad un'analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.

Detta deliberazione quadro è oggetto di invio all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il parere obbligatorio previsto dal comma 3 dell'articolo 4.

In applicazione della disposizione sopra citata, la Città di Torino proponeva al Consiglio Comunale l'approvazione della deliberazione (mecc. 2012 01917/064) "Deliberazione quadro sull'istruttoria relativa alla realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica concernenti la filiera ambientale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 e s.m.i.", con cui, analizzato il servizio pubblico locale relativo alla gestione dei rifiuti, nonché la rilevanza economica dello stesso, illustrava limitatamente alla materia della gestione dei rifiuti, l'istruttoria di cui al citato articolo 4 ed esaminava la normativa vigente in materia: regionale, statale - sia generale che di settore - e comunitaria. In data 18 aprile 2012, con lettera prot. 836/1.110.1, detta deliberazione veniva trasmessa formalmente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al fine di acquisire il parere obbligatorio ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 sopra citato.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rendeva parere favorevole comunicando - con nota prot. n. 0037005 del 16 maggio 2012, pervenuta alla Città in data 17 maggio 2012 - che "l'Amministrazione comunale ha fornito elementi sufficienti a consentire una valutazione circa la 'sussistenza di ragioni idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva', essendo stati evidenziati ragionevoli motivi per poter ritenere che, nel caso di specie, la libera iniziativa economica privata non può ritenersi idonea a soddisfare i bisogni della comunità alle più vantaggiose condizioni economiche per l'utenza in relazione ai servizi di: i) igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché in tutte le prestazioni accessorie connesse e strumentali; ii) gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della Provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento nonché gestione degli impianti connessi e strumentali."

In data 11 giugno 2012 il Consiglio Comunale approvava tale deliberazione quadro; tale approvazione è necessaria al fine di procedere al conferimento ed al rinnovo della gestione dei servizi, dal momento che, in assenza della deliberazione stessa, l'ente locale non può procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva.

Come già espresso nella deliberazione quadro, la gestione dei rifiuti è disciplinata dalla parte quarta del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 (Codice dell'ambiente) e dalle Leggi Regione Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002 e n. 7 del 24 maggio 2012. Il Codice dell'ambiente definisce le diverse attività di cui si compone la gestione integrata dei rifiuti come le attività di "raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento", prevedendone la gestione integrata definita come il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti.

La legge regionale articola il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani su due livelli separati: a livello di ambiti territoriali ottimali i cui confini inizialmente coincidenti con le delimitazioni territoriali provinciali sono stati recentemente ridefiniti ed accorpati dall'articolo 3 della Legge Regionale 7/2012, ed a livello di bacino. Come indicato dettagliatamente nella citata deliberazione quadro (mecc. 2012 01917/064), le attività inerenti alla gestione integrata dei rifiuti vengono ricondotte in modo distinto e separato ai due livelli: la competenza in materia di igiene del suolo, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti è attribuita ai consorzi di bacino, mentre la competenza per le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, è attribuita alle Autorità d'Ambito.

Tale competenza non viene messa in discussione dalla recente Legge Regionale 7/2012 che al Capo VI "Disposizioni transitorie e finali" prevede che l'attuale assetto permanga fino a quando non venga istituita la Conferenza d'ambito, il cui termine per la stipulazione della relativa convenzione è prevista per il 28 maggio 2013.

Pertanto, compiuti gli adempimenti previsti dalla Legge ed ottenuto il parere favorevole dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, si rende opportuno e necessario con il presente atto, fornire gli indirizzi per lo svolgimento della procedura competitiva ad evidenza pubblica, volta a selezionare l'affidatario del servizio relativo alla cosiddetta filiera ambientale.

In conformità al doppio livello di governo sopra accennato, per la Città di Torino - il cui territorio costituisce il bacino n. 18 - il servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati coinvolge gli affidamenti attualmente in essere in capo ad AMIAT S.p.A. e precisamente:

- Contratto di servizio, sottoscritto in data 15 ottobre 2001, per la durata fino al 31 dicembre 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di rifiuti, di raccolta differenziata, di igiene del suolo - in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21);
- affidamento con durata fino al 31 marzo 2015 relativo al servizio concernente la viabilità invernale in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale n. 192 del 9 ottobre 2006;
- l'appalto di servizi e lavori relativo alla chiusura ed alla gestione post-operativa dell'impianto di interrimento controllato di Basse di Stura, affidato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064).

Come sopra accennato, in vista della scadenza, prevista per legge al 31 dicembre 2012 degli affidamenti alle Società in house, e tenuto conto del parere favorevole espresso dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, occorre procedere all'attribuzione del diritto di esclusiva mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica individuando, tra le ipotesi previste dalla normativa, quella che consente di migliorare la gestione del servizio relativo alla filiera ambientale ed utilizzando e valorizzando, nel contempo, le società partecipate dalla Città che hanno svolto fino ad oggi il servizio. Tale ipotesi si concretizza in una procedura competitiva avente ad oggetto al tempo stesso: la cessione di quote pari al 49% in FCT Holding S.r.l.

(partecipata interamente dalla Città di Torino), che detiene il 100% delle quote di AMIAT S.p.A. e l'affidamento del servizio, anche mediante l'attribuzione di specifici compiti operativi, connessi alla gestione del servizio di igiene ambientale, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, nonché in tutte le prestazioni accessorie connesse e strumentali.

In tal modo, si ritiene perseguito l'interesse pubblico relativo alla gestione del servizio e si contemperano, grazie al modello organizzatorio che ne scaturisce, due diverse esigenze. Da un lato, promuovere la collaborazione tra enti locali e soggetti diversi, apportatori di capitali e tecnologie nella logica di una più efficiente prestazione del servizio, mediante una più agile struttura di tipo privatistico; dall'altro, consentire all'ente di non estraniarsi totalmente dall'attività di gestione, bensì di essere presente nella compagine societaria, tanto con il capitale sociale, che con la presenza nella stessa di amministratori e sindaci, nominati nelle forme consentite dal Diritto Civile.

La procedura di gara dovrà essere svolta, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i., nonché ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici ed, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Inoltre, dovrà essere indetta, nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, definiti dall'ente affidante, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge. Essa sarà finalizzata al conferimento della gestione di servizi pubblici locali ad imprenditori o società in qualunque forma costituite.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4, comma 12, del Decreto Legge n. 138/2011 convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011 e s.m.i., la procedura concernerà, al tempo stesso, la scelta del socio privato della esistente società concessionaria a totale partecipazione pubblica, al quale verrà conferita una partecipazione pari al 49% di AMIAT S.p.A., la cui partecipazione al 100% è detenuta da FCT Holding S.r.l. (società a capitale incredibile 100% Città di Torino), e l'affidamento in concessione, da parte del Comune di Torino in qualità di Consorzio di bacino 18, dei servizi come meglio di seguito indicati.

La gara, pertanto, sarà effettuata in esercizio coordinato di funzioni tra la FCT Holding S.r.l. e la Città di Torino.

L'affidamento del servizio, disciplinato attraverso apposito Contratto di servizio, riguarderà i seguenti servizi.

Attività principali da affidare in esclusiva:

- D) le seguenti attività di igiene ambientale:
 - a) in esclusiva: operazioni di igiene del suolo e spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, conferimento di rifiuti agli impianti tecnologici ed alle discariche;
 - b) non in esclusiva, ma accessorie e strettamente legate alle succitate attività:

- selezione/trattamento RSNP (Rifiuti Speciali Non Pericolosi);
- trattamento Rifiuti Pericolosi prodotti da aziende;
- noleggio attrezzatura di raccolta rifiuti e trasporto rifiuti;
- bonifiche manufatti contenenti amianto;
- rimozione graffiti da superfici verticali e orizzontali;
- analisi di laboratorio limitatamente alla caratterizzazione del rifiuto;
- studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori;
- raccolta e demolizione carcasse auto;
- pronto intervento;
- discariche abusive;
- derattizzazione e disinfestazione;
- asporto rifiuti in ottemperanza ad ordinanza di sgombero;
- rimozione autoveicoli (radiazione e rottamazione);
- posizionamento e pulizia servizi igienici;

II) gestione del servizio di viabilità invernale (servizio non affidato in esclusiva ma rientrante nel Contratto in quanto svolto con personale che in caso di precipitazioni nevose non può svolgere l'igiene del suolo);

III) gestione dei servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa, nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interrimento controllato di Basse di Stura (servizio affidato dalla Città, in quanto titolare della piena proprietà dell'area e della sola opera relativa all'impianto di interrimento controllato, improduttivo, in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2010 08898/064).

Il socio privato dovrà comunque impegnarsi a svolgere, nell'ambito del Contratto di servizio, oggetto dell'affidamento, i seguenti specifici compiti operativi:

- prestazioni relative alla pulizia dei mercati, precisando che, ai fini dell'offerta, si farà riferimento all'attuale piano di lavoro oggetto di affidamento da parte di AMIAT richiedendo specificatamente elementi di miglioramento del servizio sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo e offerta economica al ribasso rispetto al prezzo attuale del servizio.

Comunque il corrispettivo per tali servizi è compreso nel prezzo del corrispettivo (Tabella B).

In ogni caso la società AMIAT S.p.A. potrà realizzare tutto quanto previsto in statuto, compresi gli impianti di trattamento/recupero ove in possesso delle necessarie autorizzazioni.

Occorre evidenziare che nell'ambito della filiera ambientale, opera, altresì, la società TRM S.p.A., avente ad oggetto l'attività di gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, volti al recupero, al trattamento ed allo smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione di qualunque genere di rifiuto, il cui affidamento risale alla data 22 luglio 2005 tra la società TRM S.p.A. e la Provincia di Torino mediante contratto avente ad oggetto: "Termovalorizzatore a servizio della zona sud e

degli impianti connessi: affidamento della progettazione, realizzazione e gestione".

L'ATO, successivamente alla sua costituzione, con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO A TRM S.p.A. DELIBERA CP 24 MAGGIO 2005. VERIFICHE DI COMPETENZA ATO: ATTO FORMALE PER INGRESSO IN TRM COMUNI ATO", deliberava di confermare l'affidamento in capo a TRM S.p.A. della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a servizio della zona sud della Provincia di Torino e degli impianti connessi e strumentali, considerato che l'ATO subentrava a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Provincia di Torino di cui all'articolo 19 comma 5 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002.

In data 7 gennaio 2008 si procedeva all'aggiudicazione alla Banca BNP Paribas Sa della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 57, comma 2, D.Lgs. 163/2006, avviata dalla stessa società nel mese di ottobre 2007, per la ricerca del soggetto finanziatore del progetto di costruzione dell'Impianto di termovalorizzazione; inoltre, in data 29 ottobre 2008 veniva stipulato il contratto di finanziamento tra la società TRM S.p.A. e le Banche Finanziatrici del gruppo BNP Paribas Sa, ai sensi del quale le Banche Finanziatrici hanno messo a disposizione della società delle linee di credito pari ad un importo massimo di Euro 412.000.000,00 in relazione al progetto per la costruzione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti, successivamente modificato in data 21 gennaio 2010.

In esecuzione di quanto previsto dal Bando di Gara e degli impegni assunti nell'ambito della procedura negoziata, ed ai fini dell'esecuzione dello stesso contratto di finanziamento, veniva predisposto un "Accordo di capitalizzazione tra i Soci di TRM S.p.A. e la Società", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Torino in data 28 luglio 2008 (mecc. 2008 03874/064) e sottoscritto dal Comune di Torino in data 29 ottobre 2008, finalizzato a dotare la società dei mezzi finanziari necessari ad avviare la costruzione del termovalorizzatore e non coperti dal finanziamento con la Banca aggiudicataria della gara.

Detto Accordo di Capitalizzazione prevedeva la sottoscrizione da parte dei soci di TRM di una serie di aumenti di capitale sociale nei tempi indicati nel predetto Piano di Capitalizzazione per un importo complessivo di Euro 70.000.000,00, al fine di dotare la società dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione.

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 (mecc. 2010 00652/064) veniva approvata una modifica al Piano di Capitalizzazione di cui all'allegato B dell'Accordo di Capitalizzazione summenzionato.

Anche l'affidamento di TRM S.p.A. sarebbe scaduto ex lege alla data del 31 dicembre 2012 e l'ATOR, competente in materia di affidamento del servizio, ha ottenuto, dal proprio canto, il parere favorevole dell'Antitrust sulla procedura ad evidenza pubblica di TRM S.p.A..

Pertanto, per tale procedura si concordava di agire mediante esercizio coordinato di funzioni, ai sensi dell'accordo ex articolo 15 della Legge 241/1990 e s.m.i., tra ATOR e Comune di Torino, coinvolgendo, altresì, FCT Holding S.r.l., al fine di procedere alla gara ad evidenza

pubblica per l'aggiudicazione della c.d. filiera ambientale concernente gli affidamenti relativi ad AMIAT S.p.A. ed a TRM S.p.A., prevedendo per quest'ultima la cessione delle azioni pari all'ottanta per cento e comunque fino alla concorrenza della quota minima pubblica pari al 20%, approvando altresì le modifiche statutarie.

A tal scopo si prenderà atto della eventuale delega del Comune di Torino come stazione appaltante per la cessione delle azioni di altri soci pubblici di TRM precisando che, in ogni caso, la delega è acquisibile fino al momento della stipula dell'atto di Cessione prevedendo eventuale surroga del Comune di Torino per il raggiungimento della cessione dell'80%.

La cessione delle azioni di TRM potrà essere effettuata dalla Città di Torino anche in nome e per conto dei Comuni deleganti: la Città di Torino incassa solo la propria quota mentre per le altre quote gli assegni saranno emessi a favore di ciascun socio TRM delegante.

A tal proposito, a tutela degli impegni assunti con il contratto di finanziamento tra TRM S.p.A. e le Banche Finanziatrici, sulle azioni oggetto di cessione il socio privato si obbligherà a costituire pegno sulle azioni, compatibilmente con la procedura di gara.

Medio tempore la Corte Costituzionale con sentenza 199/2012 del 20 luglio 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 Decreto Legge 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011 per violazione dell'articolo 75 della Costituzione.

Ai sensi dell'articolo 136 della Costituzione "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", tuttavia occorre segnalare che, per consolidata dottrina e giurisprudenza, l'articolo 136 della Costituzione viene interpretato nel senso di attribuire alle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale un'efficacia parzialmente retroattiva e cioè un'efficacia che si estende a tutti i rapporti giuridici non esauriti.

Per tale motivo, ancorchè l'abrogazione non sia ancora efficace a causa della mancata pubblicazione, è opportuno e necessario non richiamare l'articolo 4 del Decreto Legge 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011 e s.m.i..

L'immediata conseguenza dell'abrogazione della norma consiste nel venir meno della scadenza, ipso jure, al 31 dicembre 2012 degli affidamenti in house.

Quindi, gli enti locali possono continuare con le attuali gestioni in house fino alla naturale scadenza (ossia 2014/2015 per gli affidamenti attualmente in capo ad AMIAT S.p.A. e 21 anni a partire dall'entrata in funzione per il termovalorizzatore per quanto riguarda l'affidamento in capo a TRM S.p.A., presumibilmente a partire dall'anno 2013).

Conseguentemente gli enti locali e gli ambiti territoriali competenti possono liberamente scegliere tra i diversi modelli organizzativi di gestione dei rifiuti: in house, gara a doppio oggetto o scelta del gestore mediante procedura ad evidenza pubblica.

In assenza della scadenza dell'in house qualunque scelta in merito a nuovi modelli organizzativi diventerebbe totalmente discrezionale per l'ente affidante, che è chiamato a valutare le scelte più opportune al fine di perseguire l'interesse pubblico funzionalmente connesso alle proprie competenze istituzionali.

Tuttavia è anche opportuno rilevare che al vuoto normativo in materia di tutela della concorrenza nella gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, dovuto all'abrogazione dell'articolo 4 summenzionato, avviano in ogni caso le norme statali e regionali di settore: sia l'articolo 202 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i., sia la Legge Regione Piemonte 24/2002 e s.m.i., compresa la recentissima Legge Regione Piemonte 7/2012, non prevedono che il servizio possa essere gestito mediante la procedura dell'affidamento in house, prevedendo anzi procedure ad evidenza pubblica per affidare il servizio, ancorché richiamando norme ormai abrogate (articolo 113 comma 7 T.U.E.L. e articolo 35 della Legge Finanziaria per l'anno 2002).

La situazione della Città di Torino, che ha superato i limiti per il rispetto degli obiettivi del saldo del Patto di stabilità del 2011, comporta la necessità di reperire le necessarie risorse per poter rientrare nel Patto di stabilità nell'anno 2012: a tal fine occorre procedere, entro il 31 dicembre 2012, alla valorizzazione delle società AMIAT S.p.A. e TRM S.p.A., mediante cessione delle quote azionarie ad un partner privato e contestuale affidamento del servizio.

Le conseguenze di un mancato rientro nel Patto di stabilità, oltre ad obbligare l'Amministrazione a fronteggiare le nuove e più pesanti sanzioni in caso di sfornamento del saldo obiettivo 2012, ancora gravato da un saldo aggiuntivo rispetto al c.d. saldo zero di Euro 122.000.000,00, porterebbero la Città di Torino, in particolare con riferimento a TRM S.p.A., a non poter onorare gli impegni assunti nei confronti della società e delle Banche Finanziatrici con riferimento agli aumenti di capitale previsti nell'accordo di capitalizzazione, modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 (mecc. 2010 00652/064).

Il venir meno degli impegni assunti, oltre a comportare un ritardo nella costruzione dell'impianto di termovalorizzazione, nell'ipotesi in cui lo stesso non entrasse in esercizio nel corso dell'anno 2013 porterebbe anche ad un'emergenza rifiuti che interesserebbe l'ATOR ed il sistema dei rifiuti della Provincia di Torino.

Pertanto, al fine di prevenire tale situazione di emergenza, si procederà, relativamente ai servizi facenti capo ad AMIAT e TRM, comunque mediante un'unica gara che vedrà l'aggiudicazione ad un unico aggiudicatario della qualità di socio operativo industriale.

A fronte del vuoto legislativo, derivante dall'abrogazione della norma a livello nazionale in materia di gestione dei servizi pubblici locali ed in materia di gara c.d. a doppio oggetto, soccorre a livello comunitario il richiamo alla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 5 febbraio 2008 C(2007)6661, la quale precisa che, nel diritto comunitario, le autorità pubbliche sono infatti libere di esercitare in proprio un'attività economica o di affidarla a terzi, ad esempio ad entità a capitale misto costituite nell'ambito di un partenariato pubblico-privato (espressione ora richiamata dall'articolo 2, comma 15 ter, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come modificato dal Decreto Legge n. 1/2012). Tuttavia, se un soggetto pubblico decide di far partecipare un soggetto terzo all'esercizio di un'attività economica a condizioni che configurano un appalto pubblico o una concessione, è tenuto a rispettare le disposizioni del diritto comunitario applicabili in materia. L'obiettivo di tali disposizioni è permettere a tutti gli operatori economici interessati di concorrere

all'aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni a condizioni eque e trasparenti nello spirito del mercato interno europeo, elevando in tal modo la qualità di questo tipo di progetti e riducendone i costi grazie ad una maggiore concorrenza. Da qui la necessità di chiarire l'applicazione delle regole relative nel caso dei partenariati pubblico-privati cosiddetti "istituzionalizzati" (PPPI). Pertanto con la Comunicazione summenzionata la Commissione Europea ha fornito delle indicazioni precisando che la Comunicazione stessa non introduce alcuna nuova normativa, ma riflette l'interpretazione data dalla Commissione al trattato CE, alle direttive in materia di appalti pubblici ed alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE). È opportuno rilevare che, in ogni caso, l'interpretazione del diritto comunitario spetta in ultima istanza alla CGCE.

Per partenariato pubblico-privato istituzionalizzato la Commissione intende la cooperazione tra partner pubblici e privati che costituiscono un'entità a capitale misto per l'esecuzione di appalti pubblici o di concessioni. L'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità. Al contrario, il semplice conferimento di fondi da parte di un investitore privato ad un'impresa pubblica non costituisce un PPPI.

In particolare con riferimento alla costituzione del PPPI la Commissione ha enucleato i seguenti principi:

- a livello comunitario non esiste una normativa specifica sulla costituzione dei PPPI;
- nella cooperazione tra un soggetto privato ed un'amministrazione aggiudicatrice si applicano in ogni caso il principio di parità di trattamento e le sue specifiche manifestazioni, ossia il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, trasparenza, il mutuo riconoscimento e la proporzionalità, oltre che il principio di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;
- la Corte di Giustizia ha rilevato che la partecipazione, ancorché minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice esclude in ogni caso la possibilità di una relazione "interna" (in-house), sottratta in linea di principio alla normativa in materia di appalti pubblici, tra l'amministrazione aggiudicatrice e la società in questione.

Con riferimento al processo di costituzione di un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato si traduce in genere:

- nella costituzione di una nuova impresa il cui capitale è detenuto congiuntamente dall'amministrazione aggiudicatrice e dal partner privato (in alcuni casi, da più amministrazioni aggiudicatrici e/o più partner privati) e nell'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione a tale entità a capitale misto di nuova costituzione;

oppure

- nella partecipazione di un partner privato ad un'impresa pubblica già esistente che esegue appalti pubblici o concessioni ottenuti in passato nell'ambito di una relazione "interna". In ogni caso le disposizioni di diritto comunitario impongono all'amministrazione

aggiudicatrice di seguire una procedura equa e trasparente quando procede alla selezione del partner privato che, nell'ambito della sua partecipazione all'entità a capitale misto fornisce beni, lavori o servizi, o quando procede all'aggiudicazione di un appalto pubblico o di una concessione ad un'entità a capitale misto, dal momento che una selezione equa e trasparente del partner privato di un PPPI assicura il conseguimento dell'obiettivo di una concorrenza libera e senza distorsioni e il rispetto del principio della parità di trattamento, evitando in particolare che l'impresa privata che partecipa al capitale del PPPI sia indebitamente avvantaggiata rispetto ai concorrenti, in conformità a quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella causa Stadt Halle.

La Commissione ritiene che per costituire un PPPI in modo conforme ai principi del diritto comunitario evitando nel contempo i problemi connessi ad una duplice procedura si può procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto.

La selezione dei partner privati per i PPPI - relativa all'incarico affidato ad un'entità a capitale misto rientrante nella fattispecie della concessione di servizi o di un appalto pubblico fuori dal campo di applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici - deve essere effettuata nel rispetto dei principi del trattato CE. In ambito nazionale si fa riferimento all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Con riferimento alla Procedura di aggiudicazione, oltre alle procedure aperte ed alle procedure ristrette, che tuttavia non garantiscono sufficiente flessibilità, le amministrazioni aggiudicatrici possono sempre ricorrere alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara per l'aggiudicazione di concessioni o di appalti pubblici diversi da quelli interamente disciplinati dalla Direttiva 2004/18/CE.

Inoltre i potenziali offerenti devono avere accesso a informazioni adeguate sul proposito dell'amministrazione aggiudicatrice di costituire un'entità a capitale misto e di affidarle un appalto pubblico o una concessione. L'accesso a informazioni adeguate può essere assicurato solo mediante la pubblicazione di un bando accessibile alle parti potenzialmente interessate, prima della selezione del partner privato.

Quanto ai criteri di selezione e di aggiudicazione consentiti e relativi obblighi di trasparenza, secondo la Commissione, il diritto comunitario obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a rendere noti i criteri di selezione e di aggiudicazione per l'individuazione del partner privato del PPPI. I criteri applicati devono rispettare il principio di non discriminazione. Tale obbligo si applica anche alle concessioni. La scelta dei candidati che parteciperanno alla procedura e la selezione delle offerte deve basarsi su questi criteri, e l'amministrazione aggiudicatrice deve attenersi alle regole procedurali ed ai requisiti fondamentali stabiliti inizialmente.

I criteri specifici relativi alle capacità personali del partner privato, come la situazione personale del candidato, la sua capacità economica e finanziaria, l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale e le capacità tecniche e/o professionali possono essere utilizzati anche nell'ambito delle concessioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In ossequio ai principi di parità di trattamento e di non discriminazione che implicano un obbligo di trasparenza, consistente nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura del mercato dei servizi alla concorrenza, la costituzione di un PPPI implica che l'amministrazione aggiudicatrice fornisca nel bando di gara o nel capitolato d'oneri informazioni sufficientemente dettagliate tali da garantire una procedura di gara equa ed efficace in materia di:

- statuto di tale entità, sul patto tra gli azionisti e su tutti gli altri elementi che regolano, da un lato, il rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice ed il partner privato e, dall'altro, il rapporto tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'entità a capitale misto da costituire;
- durata prevista della concessione da gestire (il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente nella documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di modifica dell'appalto pubblico o della concessione aggiudicati all'entità a capitale misto);
- specificazione della possibilità di assegnazione di nuovi compiti;
- definizione sin dall'inizio della procedura da seguire in caso di mancata assegnazione di compiti supplementari all'entità a capitale misto e/o di mancato rinnovo dei compiti ad essa già assegnati;
- formulazione dello statuto in modo tale che sia possibile eventualmente cambiare il partner privato.

Poiché il partner privato non può essere escluso d'ufficio da una nuova procedura di gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve, in tal caso, prestare particolare attenzione all'obbligo di trasparenza e di parità di trattamento di tutti gli offerenti.

Per quanto attiene alla fase successiva alla costituzione di un PPPI, la Corte di Giustizia ha rilevato che le società aperte, anche parzialmente, al capitale privato non possono essere considerate come strutture di gestione "interna" di un servizio pubblico nell'ambito degli enti pubblici che le detengono. Ne consegue che i PPPI devono continuare ad operare nel loro ambito di attività iniziale e non possono, in linea di principio, ottenere nuovi appalti pubblici o nuove concessioni senza una procedura di gara che rispetti il diritto comunitario in materia di appalti pubblici e concessioni.

Tuttavia, essendo in genere costituito per la prestazione di un servizio nell'arco di un periodo di tempo abbastanza lungo, il PPPI deve essere in grado di adattarsi ad alcune variazioni intervenute nel contesto economico, giuridico o tecnico. Qualsiasi modifica delle condizioni essenziali della concessione (a titolo esemplificativo l'oggetto dei lavori o dei servizi che l'aggiudicatario deve fornire o i canoni imposti agli utilizzatori del servizio fornito dall'aggiudicatario) non prevista nel capitolato d'oneri impone di ricorrere ad una nuova

procedura di gara.

In diritto comunitario, l'entità a capitale misto è libera, come qualsiasi altro operatore economico, di partecipare a gare di appalto pubbliche.

Pertanto la Civica Amministrazione ritiene di poter procedere alla gara c.d. a doppio oggetto, in esercizio coordinato di funzioni con ATOR, competente per l'affidamento del servizio relativo a TRM S.p.A. e la lettera di invito, compatibilmente con le decisioni che saranno assunte dell'ATOR, dovrà contenere i seguenti indirizzi:

- a) tutti i beni strumentali al servizio essendo a disposizione delle società sono messi a disposizione dei concorrenti alle medesime condizioni e vista la situazione relativa all'obbligo di conferimento dei rifiuti nell'impianto di smaltimento di TRM è escluso che la disponibilità da parte del socio privato operativo industriale di un analogo impianto di smaltimento proprio possa costituire elemento rilevante ai fini dell'offerta sul corrispettivo del servizio;
- b) per quanto concerne i requisiti di partecipazione, poiché la gara riguarda l'intera filiera ambientale, i concorrenti, singoli o costituiti in gruppo nelle forme di legge, dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., requisiti in ordine:
 - all'aver sempre fatto fronte agli impegni finanziari con regolarità e puntualità;
 - al fatturato globale d'impresa;
 - ad una soglia di patrimonio netto richiesto al socio operativo industriale come risultante dall'ultimo bilancio approvato o indice equivalente per concorrenti stabiliti in Stati esteri che non prevedono la pubblicazione del bilancio;
 - al fatturato annuo relativo al servizio oggetto della procedura di gara (in particolare per quanto riguarda AMIAT esser in possesso di una percentuale relativa a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (posizione A punto 1 del conto economico IV direttiva) riferite all'ultimo bilancio approvato);
 - al fatturato annuo relativo alla vendita di energia termica e/o elettrica;
 - all'esperienza qualificata in materia di produzione di energia elettrica mediante la combustione di rifiuti;
 - alle esperienze di gestione di impianti di produzione di calore per reti di teleriscaldamento;
 - al possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - all'aver avuto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando contratti di servizio e/o affidamenti per la gestione integrata dei rifiuti che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti di smaltimento finale;
 - all'essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e della

certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.

Potranno presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti anche costituiti in consorzio, cordata o raggruppamento ovvero gruppi societari rappresentati dalla holding e/o capogruppo.

Il possesso dei requisiti potrà essere accertato con qualunque mezzo.

In ogni caso la definizione dei requisiti potrà essere oggetto di integrazione con l'ATOR;

- c) principalmente per quanto concerne l'affidamento dell'impianto di termovalorizzazione il bando dovrà prevedere l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione dei costi da porre a carico degli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale, come meglio sarà precisato dall'ATOR;
- d) per quanto concerne la durata dell'affidamento che in ogni caso, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., non può avere durata inferiore ai 15 anni, al fine di ricondurre ad unità la durata dei due affidamenti si ritiene opportuno e necessario affidare i servizi oggetto della gara relativa alla filiera ambientale per 21 anni o diverso termine in aumento deciso dall'ATOR sulla base delle proprie competenze, con la precisazione che, in ogni caso, la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti: in ogni caso il termine sarà definito nel bando di gara/lettera di invito;
- e) il bando di gara per la parte relativa a TRM S.p.A. dovrà massimamente favorire le modalità funzionali, in conformità all'autorizzazione provinciale, allo sviluppo del teleriscaldamento verso i Comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto: a tal fine, a tutela delle condizioni previste nel contratto di finanziamento stipulato tra le Banche Finanziatrici e TRM S.p.A. ed a tutela del Piano Economico Finanziario della società, il socio operativo industriale dovrà costituire una apposita newco manlevando la società TRM S.p.A. da qualsivoglia rischio derivante da tale ulteriore investimento;
- f) per l'affidamento di TRM S.p.A. l'impegno dell'ATOR a garantire nel contratto di servizio ulteriori forme di controllo "privilegiato" sulle fasi di gestione dell'impianto del termovalorizzatore da parte del Comitato locale di controllo, costituito in data 18 gennaio 2006 mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa e composto dai rappresentanti della Provincia di Torino, dei Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Torino. A tale Comitato viene riconosciuto il diritto di accedere all'impianto per la realizzazione delle verifiche e dei controlli ritenuti opportuni, nonché di ottenere dalla società affidataria ogni documentazione relativa all'attività dell'impianto e di favorire le forme di trasparenza e pubblicità. I rapporti tra TRM ed il Comitato di controllo costituiranno obbligo di esecuzione del Contratto di servizio ed a tal fine il relativo impegno sarà inserito nel bando di gara/lettera d'invito. Il Presidente e l'Amministratore

- Delegato della società informano trimestralmente il Comitato sull'attività dell'impianto;
- g) si precisa che con riferimento ai criteri ed alle modalità per l'individuazione dei beni strumentali all'esercizio del servizio e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione, tale previsione non è necessaria perché i beni faranno sempre capo alle società concessionarie ed il socio viene liquidato a valori di libro;
- h) con riferimento alla clausola sociale è opportuno e necessario precisare che non è essenziale indicare i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, dal momento che con la gara a doppio oggetto il socio entra a far parte della compagine sociale delle società concessionarie. Nei rispettivi contratti di servizio saranno inserite le necessarie clausole sociali per il personale dipendente: in particolare nel contratto di servizio di AMIAT è inserita la clausola sociale del seguente tenore "Tutto il personale interessato allo svolgimento delle attività del presente Contratto di servizio e riportato nell'elenco allegato (Allegato 1.4), a cui oggi viene applicato il CCNL Servizi Ambientali - Federambiente, dovrà essere mantenuto in servizio dalla società concessionaria. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di secondo livello, in vigore. Parimenti, dovrà, peraltro, essere mantenuto in servizio per non meno di 3 anni, anche tutto il personale dirigente in forza, al momento della pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito ed indicato nell'elenco allegato. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo, complessivamente previsto dal CCNL Dirigenti Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore. Sono fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie". L'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione sarà oggetto di valutazione in sede di offerta.
- In particolare sarà inserito tra gli obblighi di esecuzione del Contratto del servizio la destinazione alle cooperative sociali ex Lege 381/1991 di una quota massima del 15% degli stanziamenti annualmente previsti da AMIAT per l'acquisizione di beni e servizi;
- i) si individua, quale idoneo criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni, ma anche alle modalità di gestione e sviluppo delle società e delle rispettive attività. È dunque necessario nell'attribuzione dei punteggi per la gara della filiera ambientale tener conto sia della prevalenza del punteggio relativo all'affidamento del servizio rispetto all'attribuzione del punteggio per la cessione delle quote sia della diversa valutazione del valore delle due società: conseguentemente si è tenuto conto delle valutazioni aziendali e delle basi d'asta dei corrispettivi di servizio attinenti alle prestazioni principali. In materia di gara a doppio oggetto i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgono di norma su quelli riferiti al prezzo delle

quote societarie l'offerta sarà aggiudicata attribuendo 60 punti complessivi ripartiti per qualità (36) e corrispettivo (24) ed i rimanenti 40 punti per il prezzo delle quote societarie. Tuttavia, tenuto conto che le due società non sono perfettamente simmetriche con riferimento al valore delle azioni, al valore del corrispettivo ed alla flessibilità dello stesso, nonché alla qualità richiesta stante la complessità ad esempio della gestione dell'impianto di termovalorizzazione, si ritiene opportuno e necessario nell'attribuzione dei sub criteri parametrare gli stessi sulla base delle diverse prevalenze.

In particolare, nell'ambito della gara relativa all'affidamento del servizio di AMIAT saranno attribuiti punteggi con riferimento:

- al tasso di ricambio del parco mezzi operativi di raccolta;
- all'offerta progettuale relativa ad un allargamento della raccolta differenziata con il metodo del porta a porta (compresa nell'offerta economica del corrispettivo per il contratto di servizio);
- alla disponibilità a realizzare impianti di trattamento/recupero delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- alla messa a disposizione di risorse economiche (comprese nell'offerta economica del corrispettivo per il Contratto di servizio), da dedicare ad attività di comunicazione, in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Per l'affidamento dei servizi di cui al Contratto di servizio di AMIAT S.p.A. saranno riconosciuti i seguenti corrispettivi:

| | |
|---|--|
| Tabella A (Smaltimento e recupero) + Tabella B (Raccolta Rifiuti Urbani, Raccolta Differenziata, Igiene del Suolo, Lavaggio cassonetti) | Euro 158.875.000 oltre IVA |
| Tabella C (Servizi a richiesta) | Euro 800.000 al lordo dell'IVA |
| Servizi e Studi per TARSU | Euro 120.000 al lordo dell'IVA |
| Servizio Post Mortem discarica | Euro 2.647.412 oltre IVA |
| Viabilità invernale | Come definito nella sez. III del Contratto di servizio |

Il corrispettivo per la parte relativa alla Tabella A ed alla Tabella B non potrà essere superiore per l'anno 2013 ad Euro 158.875.000,00 oltre IVA dovuta e sarà soggetto a ribasso.

In particolare, con riferimento alla Tabella B, l'offerente dovrà indicare i prezzi unitari dei relativi servizi. Si precisa che la società concessionaria si impegna a confermare, anche per il futuro, le assimilazioni ai rifiuti solidi urbani alla data di pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito. L'offerta economica concernerà il prezzo di cessione della quota pari al 49% di AMIAT S.p.A. nel valore risultante dalla valutazione che terrà conto del business plan e che costituirà la base d'asta.

Occorre precisare che per quanto riguarda l'offerta relativa a TRM S.p.A. competerà

all'ATOR la definizione del Contratto di servizio ed i relativi punteggi di valutazione dell'offerta, mentre il presente provvedimento si limiterà a stabilire gli indirizzi relativi all'offerta economica concernente il prezzo di cessione della quota pari all'80% di TRM S.p.A. nel valore risultante dalla valutazione che terrà conto del business plan e che costituirà la base d'asta.

In ogni caso, sia per AMIAT S.p.A. che per TRM S.p.A. il valore di cessione delle azioni posto a base d'asta sarà pubblicato in sede di bando di gara e/o di lettera d'invito.

In sede di presentazione dell'offerta il concorrente dovrà presentare, ai fini della determinazione della tariffa TARES per l'anno 2013, secondo quanto disposto dall'articolo 14 comma 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in via transitoria, fino all'approvazione del regolamento di definizione dei criteri di determinazione della tariffa TARES, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 del DPR 158/1999:

- 1) il piano operativo dei servizi forniti alla Città corredato dei relativi prezzi unitari e quantità previste e delle schede di definizione tecnica delle prestazioni erogate, individuando distintamente i servizi di smaltimento/recupero ed i servizi di raccolta ed igiene del suolo sul territorio comunale;
- 2) gli obiettivi annuali di raccolta differenziata per le principali frazioni merceologiche raccolte;
- 3) schede descrittive dei servizi svolti corredate da relazione su modello gestionale adottato, livelli di qualità del servizio commisurati ai prezzi unitari e ricognizione impianti esistenti.

In ogni caso per l'anno 2013 il piano operativo dei servizi forniti alla Città non potrà prevedere un importo superiore al prezzo del corrispettivo (TABELLA A e TABELLA B) posto a base di gara;

- j) poiché nella gara a doppio oggetto il socio è individuato a tempo, è necessario prevedere criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione: i criteri e le modalità sono previste nell'ambito dello statuto e saranno inserite nei successivi atti di gara richiamando quanto previsto in materia dal Codice Civile;
- l) saranno accessibili in sede di gara tutte le informazioni necessarie ai fini della scelta del socio privato operativo industriale, compresi gli statuti delle due società, contenenti, altresì, la relativa governance e la disciplina per l'uscita del socio alla scadenza dell'affidamento. Con il presente provvedimento si procede quindi ad approvare i seguenti atti:
 - schema del Contratto di servizio relativo ai servizi di igiene del suolo, gestione del servizio di viabilità invernale e gestione dei servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interrimento controllato di Basse di Stura, precisando che l'affidamento del Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del socio privato operativo industriale, ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile dal momento che la qualità di socio privato operativo

industriale è strettamente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo Contratto di servizio;

- schema di Statuto di AMIAT S.p.A., precisando che, in tema di circolazione delle azioni, il Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del socio operativo industriale e, pertanto, le azioni, ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, non possono essere cedute senza il consenso dei soci.

Per l'intera durata dell'affidamento, deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso e di riscatto, secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati nel bando di gara/lettera d'invito.

Al termine della durata dell'affidamento, o, in ogni caso, di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento, quest'ultimo ha l'obbligo di cedere la propria quota al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara, indetta dal Socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara/lettera d'invito;

- Contratto di impegno socio operativo che verrà individuato a seguito della gara a doppio oggetto, contenente la disciplina degli specifici compiti operativi e l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati all'impianto di smaltimento di TRM S.p.A., così come da Contratto di conferimento sottoscritto dalla Città di Torino, che sarà reso disponibile nel bando di gara/lettera d'invito.

All'atto dell'efficacia del Contratto di cessione delle azioni e del Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi, oggetto di gara nei confronti del soggetto che risulterà vincitore della procedura, si renderà necessario procedere alla revoca dei seguenti affidamenti attualmente in essere con la società AMIAT S.p.A.:

- contratto di servizio, sottoscritto in data 15 ottobre 2001, per la durata fino al 31 dicembre 2014, relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di rifiuti, di raccolta differenziata, di igiene del suolo - in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21);
- affidamento con durata fino al 31 marzo 2015, relativo al servizio concernente la viabilità invernale, in virtù della deliberazione n. 192 del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2006;
- l'appalto di servizi e lavori relativo alla chiusura ed alla gestione post-operativa dell'impianto di interrimento controllato di Basse di Stura, affidato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064);
- lo schema di Statuto di TRM S.p.A. precisando che, in tema di circolazione delle azioni, il Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni, ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, non possono essere cedute

senza il consenso dei soci, mentre con riferimento al contratto di servizio ed agli obblighi connessi si precisa che provvederà l'ATOR nell'ambito delle proprie competenze e prerogative.

Alla scadenza dell'affidamento del servizio, od in caso di revoca anticipata dello stesso, il socio privato operativo industriale avrà diritto alla liquidazione delle azioni della società, ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato, determinati nel bando di gara/lettera d'invito.

In caso di risoluzione del Contratto di servizio e/o decadenza dall'affidamento del servizio, il socio privato operativo industriale avrà diritto alla liquidazione delle azioni della società, ai sensi dell'articolo 2437 ter, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel Contratto di impegno del socio operativo industriale e fatto salvo il maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione per il venir meno dell'affidamento.

Sono confermate a carico della società TRM S.p.A., per tutta la durata dell'impianto, le compensazioni ambientali una tantum, le compensazioni commisurate al volume delle attività e tutti gli impegni, a vario titolo assunti, nei confronti dei Comuni di riferimento secondo quanto previsto nei piani provinciali e negli accordi sottoscritti alla data di pubblicazione del bando.

Ai sensi degli articoli 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 13 maggio 1996 (mecc. 9600980/49) e 27 giugno 1996 (mecc. 9604113/49) esecutive dal 23 luglio 1996, modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc. 9606025/49), esecutiva dal 15 novembre 1996 e 12 aprile 2006 (mecc. 2006 01389/002) esecutiva dal 29 aprile 2006), in attuazione dell'articolo 63 dello Statuto comunale, è stato richiesto con nota prot n. 1374 del 26 giugno 2012 ai Consigli Circostrizionali delle 10 Circostrizioni cittadine il parere obbligatorio formale sulla proposta di deliberazione in oggetto.

I Consigli Circostrizionali delle 10 Circostrizioni cittadine chiamati ad esprimersi in un termine ridotto a causa dell'urgenza determinata dalla scadenza al 31 dicembre 2012 delle c.d. gestioni in house ed in considerazione del tempo necessario per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica che seguirà l'adozione dell'atto di indirizzo da parte del Consiglio ed anche in considerazione dell'imminente pausa estiva dei lavori del Consiglio Comunale hanno reso i seguenti pareri favorevoli:

- Consiglio Circostrizionale 1: con deliberazione del 18 luglio 2012 (mecc. 2012 03913/084) ha espresso parere favorevole (all. 5 - n.) ma "con le seguenti raccomandazioni:
 - l'Amministrazione comunale dovrà attivare una seria e precisa azione di controllo della qualità del servizio erogato dalla società vincitrice del Bando, assicurando la piena applicazione del Contratto di Servizio nella prospettiva di mantenere il controllo su tutta la filiera ambientale."
- Con riguardo a tale aspetto si precisa che il Contratto di servizio contiene diverse clausole volte a garantire il controllo della qualità del servizio erogato. Infatti il Contratto di servizio prevede, all'articolo 8, in riferimento alle attività di cui alla sezione II, i controlli relativi al rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi fissati

nel contratto stesso, nonché dispone che la Carta della Qualità dei Servizi (che dovrà essere predisposta entro 6 mesi dalla stipula del contratto) preveda i diritti anche di natura risarcitoria che gli utenti possono esigere, nei confronti del gestore del servizio. Il Contratto di servizio agli articoli 31 e 32 prevede inoltre controlli e vigilanza da parte della Città in merito al rispetto degli obblighi in capo al concessionario, mentre il successivo articolo 33 prevede l'applicazione di penali per le inadempienze. Nei casi più gravi di inadempimento, inoltre, si potrà procedere alla risoluzione del Contratto di servizio;

- "si dovrà porre estrema attenzione affinché il costo del servizio, e di conseguenza le tariffe a carico dei cittadini, non subiscano aumenti, ed anzi si cerchi, attraverso l'ottimizzazione dell'efficienza aziendale, di ridurre i costi attuali."

Relativamente a tale esigenza si rileva che nella deliberazione si prevede che il corrispettivo non potrà essere superiore per l'anno 2013 ad Euro 158.875.000 oltre IVA dovuta, pertanto le tariffe legate al costo del servizio, a parità di servizi, non saranno oggetto di aumento, anche in considerazione del fatto che detto corrispettivo sarà soggetto a ribasso nell'offerta;

- "il Comune e l'azienda assegnataria del servizio dovranno proseguire le politiche di riduzione dei rifiuti all'interno della Città di Torino e soprattutto la Raccolta Differenziata, e parimenti dovranno continuare lo sforzo di allargare il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta, come avvenuto negli ultimi anni."

Con riferimento a tale richiesta si precisa che l'offerta concernerà un apposito progetto relativo all'allargamento della raccolta differenziata con il metodo del porta a porta (compresa nell'offerta economica del corrispettivo per il Contratto di servizio);

- Consiglio Circostrizionale 2: con deliberazione del 16 luglio 2012 (mecc. 2012 03773/085) ha espresso parere favorevole (all. 6 - n.);
- Consiglio Circostrizionale 3: con deliberazione del 12 luglio 2012 (mecc. 2012 03771/086) ha espresso parere favorevole (all. 7 - n.);
- Consiglio Circostrizionale 4: con deliberazione del 16 luglio 2012 (mecc. 2012 03818/087) ha espresso parere favorevole (all. 8 - n.), ma condizionato "ai seguenti punti:
2) assunzione di espliciti impegni in materia di salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti di AMIAT."

Con riguardo a tale richiesta si rileva che sia la deliberazione in oggetto che il Contratto di servizio (articolo 16) contengono clausole sociali a tutela del personale interessato allo svolgimento delle attività di cui al citato Contratto di servizio, prevedendo peraltro che l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione sarà oggetto di valutazione in sede di offerta;

- "3) necessità che vengano preliminarmente chiarite le competenze e le funzioni in capo al Presidente ed all'Amministratore delegato della nuova struttura societaria

attualmente non definite nel testo statutario.

Tale rilievo è inesatto dal momento che lo statuto di AMIAT prevede espressamente all'articolo 22 ed all'articolo 23 la ripartizione dei poteri rispettivamente tra Presidente e Amministratore Delegato;

- "4) richiesta che il testo del bando venga meglio dettagliato in modo tale da poter determinare in anticipo sia i livelli di qualità ed adeguatezza del servizio ritenuti inderogabili, sia i criteri per l'assegnazione del punteggio indipendentemente dal numero e dalle specifiche delle offerte che perverranno."

Relativamente a tale richiesta si precisa che la definizione del bando sarà conforme alla legge;

- Consiglio Circoscrizionale 5: con deliberazione del 16 luglio 2012 (mecc. 2012 03860/088) ha espresso parere favorevole (all. 9 - n.);
- Consiglio Circoscrizionale 6: con deliberazione del 17 luglio 2012 (mecc. 2012 03785/089) ha espresso parere favorevole (all. 10 - n.);
- Consiglio Circoscrizionale 8: con deliberazione dell'11 luglio 2012 (mecc. 2012 03720/091) ha espresso parere favorevole (all. 11 - n.) ma condizionato al fatto che "vengano tenute in debita considerazione le osservazioni qui di seguito elencate al fine di garantire una concreta governance da parte della Città:
 - il bando ad evidenza pubblica che verrà a breve espletato dovrà essere unico e contenere sia AMIAT che TRM."

Con riferimento a tale richiesta si rileva che la stessa è soddisfatta dagli atti che si stanno assumendo in accordo (mediante esercizio coordinato di funzioni) con l'ATOR, competente in materia di affidamento del servizio posto a capo di TRM S.p.A.;

- "dovrà essere chiaramente esplicitato che il piano aziendale deve prevedere un adeguato ammodernamento del parco automezzi, utilizzando quelli meno inquinanti e più efficienti per garantire lo svolgimento ottimale del servizio."

Con riferimento a tale richiesta si rileva che la stessa è soddisfatta dal Contratto che prevede all'articolo 31.3. "Il gestore si impegna pertanto ad un graduale rinnovo del parco mezzi, iniziando con la sostituzione dei veicoli a gasolio di categoria Euro0 ed Euro1 da effettuarsi entro ... (dati come da offerta), provvedendo alla sostituzione di tutti i veicoli con veicoli ad emissioni zero entro ... (dati come da offerta)" conseguentemente nel bando di gara saranno attribuiti punteggi al tasso di ricambio del parco mezzi operativo;

- "che si garantisca il livello occupazionale, mantenendo in servizio il personale attuale.". Come già detto precedentemente tale garanzia è soddisfatta dalla clausola sociale dell'articolo 16 del Contratto di servizio e "l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione sarà oggetto di valutazione in sede di offerta";
- "i proventi derivanti al Comune di Torino dalla vendita parziale dovranno essere

impiegati in investimenti per l'attivazione del sistema "porta a porta" in quelle aree cittadine che ne sono ancora sprovviste."

Relativamente a tale aspetto si precisa che le risorse derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle azioni saranno introitate secondo le norme previste in tema di bilancio dell'ente locale e che non vi è un vincolo di destinazione;

- "dovrà essere garantito il mantenimento delle tariffe attuali che non dovranno subire aumenti dovuti a nuove tasse a carico degli utenti finali."

Rispetto a tale condizione si rimanda a quanto già detto rispetto ad analoga richiesta;

- "l'Amministrazione comunale dovrà garantire il rispetto delle linee guida dell'Azienda e della Carta dei servizi, mantenendo il controllo sulla qualità del servizio erogato."

Rispetto a tale condizione si rimanda a quanto già detto rispetto ad analoga richiesta;

- Consiglio Circostrizionale 9: con deliberazione del 16 luglio 2012 (mecc. 2012 03843/092) ha espresso parere favorevole (all. 12 - n.) "ma CONDIZIONATO al fatto che vengano tenute in debita considerazione le osservazioni qui di seguito elencate al fine di garantire una concreta governance da parte della Città:

- il bando ad evidenza pubblica che verrà a breve espletato dovrà essere unico e contenere sia AMIAT che TRM;
 - dovrà essere chiaramente esplicitato che il piano aziendale deve prevedere un adeguato ammodernamento del parco automezzi, utilizzando quelli meno inquinanti e più efficienti per garantire lo svolgimento ottimale del servizio;
 - che si garantisca il livello occupazionale, mantenendo in servizio il personale attuale;
 - i proventi derivanti al Comune di Torino dalla vendita parziale dovranno essere impiegati in investimenti per l'attivazione del sistema "porta a porta" nelle aree cittadine della Circostrizione 9 (Borgo Filadelfia), che ne sono ancora sprovviste;
 - dovrà essere garantito il mantenimento delle tariffe attuali che non dovranno subire aumenti dovuti a nuove tasse a carico degli utenti finali;
 - l'Amministrazione comunale dovrà garantire il rispetto delle linee guida dell'Azienda e della Carta dei Servizi, mantenendo il controllo sulla qualità del servizio erogato;
- Relativamente a tali condizioni rinvia a quanto già detto rispetto ad analoghe richieste, mentre con riferimento alle seguenti condizioni:

- "che la gestione del personale rimanga in carico al socio di maggioranza;
- l'Amministrazione comunale e l'Azienda dovranno, a tutela della salute dei cittadini, porre particolare attenzione all'opera di dismissione della discarica di Basse di Stura."

E' necessario precisare che la gestione del personale attiene al management attribuito al socio privato operativo industriale, mentre lo stesso contratto prevede la disciplina della gestione post operativa dell'impianto di interrimento controllato di Basse di Stura con apposita sezione del Contratto di servizio;

- Consiglio Circostrizionale 10: con deliberazione del 17 luglio 2012 (mecc. 2012 03803/093) ha espresso parere favorevole (all. 13 - n.) "a condizione che nella clausola sociale del Contratto di servizio - articolo 16 clausola sociale e trattamento del personale dipendente - si preveda anche per il personale non dirigente il periodo di garanzia di mantenimento in servizio."

La clausola sociale è posta anche a tutela del personale dirigente per un periodo di tre anni.

Il Consiglio Circostrizionale 7 non ha fatto pervenire formalmente il richiesto parere entro il termine previsto.

Analogo parere è stato richiesto all'Agenzia per i servizi pubblici locali, la quale ha comunicato di essere impossibilitata rendere tale parere a causa della vacatio dell'organo competente.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazione espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed in conformità alla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 5 febbraio 2008(2007)C-6661 concernente le seguenti attività principali da affidare in esclusiva:

I) le seguenti attività di igiene ambientale:

- a) in esclusiva: operazioni di igiene del suolo e spazzamento, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, conferimento di rifiuti agli impianti tecnologici ed alle discariche;
- b) non in esclusiva ma accessorie e strettamente legate alle succitate attività:
 - selezione/trattamento RSNP (Rifiuti Speciali Non Pericolosi);
 - trattamento Rifiuti Pericolosi prodotti da aziende;
 - noleggio attrezzatura di raccolta rifiuti e trasporto rifiuti;
 - bonifiche manufatti contenenti amianto;

- rimozione graffiti da superfici verticali ed orizzontali;
 - analisi di laboratorio limitatamente alla caratterizzazione del rifiuto;
 - studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori;
 - raccolta e demolizione carcasse auto;
 - pronto intervento;
 - discariche abusive;
 - derattizzazione e disinfestazione;
 - asporto rifiuti in ottemperanza ad ordinanza di sgombero;
 - rimozione autoveicoli (radiazione e rottamazione);
 - posizionamento e pulizia servizi igienici;
- II) gestione del servizio di viabilità invernale (servizio non affidato in esclusiva, ma rientrante nel Contratto in quanto svolto con personale che in caso di precipitazioni nevose non può svolgere l'igiene del suolo);
- III) gestione dei servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa, nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interrimento controllato di Basse di Stura (servizio affidato dalla Città in quanto titolare della piena proprietà dell'area e della sola opera relativa all'impianto di interrimento controllato, improduttivo in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale mecc. 2010 08898/064).

Il socio privato dovrà comunque impegnarsi a svolgere, nell'ambito del Contratto di servizio, oggetto dell'affidamento, i seguenti specifici compiti operativi:

- prestazioni relative alla pulizia dei mercati, precisando che, ai fini dell'offerta, si farà riferimento all'attuale piano di lavoro oggetto di affidamento da parte di AMIAT richiedendo specificatamente elementi di miglioramento del servizio sotto il profilo qualitativo e/o quantitativo e offerta economica al ribasso rispetto al prezzo attuale del servizio.

Comunque il corrispettivo per tali servizi è compreso nel prezzo del corrispettivo (Tabella B).

In ogni caso la società AMIAT S.p.A. potrà realizzare tutto quanto previsto in statuto, compresi gli impianti di trattamento/recupero ove in possesso delle necessarie autorizzazioni;

- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano ed ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi della normativa di settore nazionale e regionale in materia di rifiuti, nonché in conformità alla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 5 febbraio 2008(2007)C-6661, la procedura ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione, mediante gara c.d. a doppio oggetto, della c.d. filiera ambientale relativa agli affidamenti concernenti AMIAT S.p.A. e

- TRM S.p.A., prevedendo per quest'ultima la cessione delle azioni pari all'ottanta per cento. A tal proposito, a tutela degli impegni assunti con il contratto di finanziamento tra TRM S.p.A. e le Banche Finanziatrici, sulle azioni oggetto di cessione il socio privato si obbligherà a costituire pegno sulle azioni, compatibilmente con la procedura di gara;
- 3) di confermare che per tale procedura si procederà mediante esercizio coordinato di funzioni mediante un accordo ex articolo 15 della Legge 241/1990 e s.m.i. tra ATOR e Comune di Torino, coinvolgendo, altresì, FCT Holding S.r.l.;
 - 4) di approvare un'unica gara che vedrà l'aggiudicazione ad un unico aggiudicatario della qualità di socio operativo industriale precisando che il bando di gara/la lettera di invito, compatibilmente con le decisioni che saranno assunte dell'ATOR, dovrà contenere i seguenti indirizzi:
 - a) tutti i beni strumentali al servizio essendo a disposizione delle società sono messi a disposizione dei concorrenti alle medesime condizioni e vista la situazione relativa all'obbligo di conferimento dei rifiuti nell'impianto di smaltimento di TRM è escluso che la disponibilità da parte del socio privato operativo industriale di un analogo impianto di smaltimento proprio possa costituire elemento rilevante ai fini dell'offerta sul corrispettivo del servizio;
 - b) per quanto concerne i requisiti di partecipazione, poiché la gara riguarda l'intera filiera ambientale, i concorrenti, singoli o costituiti in gruppo nelle forme di legge, dovranno possedere, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., requisiti in ordine:
 - all'aver sempre fatto fronte agli impegni finanziari con regolarità e puntualità;
 - al fatturato globale d'impresa;
 - ad una soglia di patrimonio netto richiesto al socio operativo industriale come risultante dall'ultimo bilancio approvato o indice equivalente per concorrenti stabiliti in Stati esteri che non prevedono la pubblicazione del bilancio;
 - al fatturato annuo relativo al servizio oggetto della procedura di gara (in particolare per quanto riguarda AMIAT esser in possesso di una percentuale relativa a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (posizione A punto 1 del conto economico IV direttiva) riferite all'ultimo bilancio approvato);
 - al fatturato annuo relativo alla vendita di energia termica e/o elettrica;
 - all'esperienza qualificata in materia di produzione di energia elettrica mediante la combustione di rifiuti;
 - alle esperienze di gestione di impianti di produzione di calore per reti di teleriscaldamento;
 - al possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - all'aver avuto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del

bando contratti di servizio e/o affidamenti per la gestione integrata dei rifiuti che può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti di smaltimento finale;

- all'essere in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.

Potranno presentare offerta gli operatori economici in possesso dei requisiti anche costituiti in consorzio, cordata o raggruppamento ovvero gruppi societari rappresentati dalla holding e/o capogruppo.

Il possesso dei requisiti potrà essere accertato con qualunque mezzo.

In ogni caso la definizione dei requisiti potrà essere oggetto di integrazione con l'ATOR;

- c) principalmente per quanto concerne l'affidamento dell'impianto di termovalorizzazione il bando dovrà prevedere l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresì, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la loro destinazione alla riduzione dei costi da porre a carico degli utenti ed al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento relativi al personale, come meglio sarà precisato dall'ATOR;
- d) per quanto concerne la durata dell'affidamento che in ogni caso, ai sensi dell'articolo 203, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., non può avere durata inferiore ai 15 anni, al fine di ricondurre ad unità la durata dei due affidamenti si ritiene opportuno e necessario affidare i servizi oggetto della gara relativa alla filiera ambientale per 21 anni o diverso termine in aumento deciso dall'ATOR sulla base delle proprie competenze, con la precisazione che, in ogni caso, la durata dell'affidamento non può essere superiore al periodo di ammortamento dei suddetti investimenti: in ogni caso il termine sarà definito nel bando di gara/lettera di invito;
- e) il bando di gara per la parte relativa a TRM S.p.A. dovrà massimamente favorire le modalità funzionali, in conformità all'autorizzazione provinciale, allo sviluppo del teleriscaldamento verso i Comuni rientranti nell'area di influenza dell'impianto: a tal fine, a tutela delle condizioni previste nel contratto di finanziamento stipulato tra le Banche Finanziatrici e TRM S.p.A. ed a tutela del Piano Economico Finanziario della società, il socio operativo industriale dovrà costituire una apposita newco manlevando la società TRM S.p.A. da qualsivoglia rischio derivante da tale ulteriore investimento;
- f) per l'affidamento di TRM S.p.A. l'impegno dell'ATOR a garantire nel contratto di servizio ulteriori forme di controllo "privilegiato" sulle fasi di gestione dell'impianto del termovalorizzatore da parte del Comitato locale di controllo, costituito in data 18 gennaio 2006 mediante la sottoscrizione di un Protocollo d'intesa e composto dai

rappresentanti della Provincia di Torino, dei Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivalta, Rivoli, Torino. A tale Comitato viene riconosciuto il diritto di accedere all'impianto per la realizzazione delle verifiche e dei controlli ritenuti opportuni, nonché di ottenere dalla società affidataria ogni documentazione relativa all'attività dell'impianto e di favorire le forme di trasparenza e pubblicità. I rapporti tra TRM ed il Comitato di controllo costituiranno obbligo di esecuzione del Contratto di servizio ed a tal fine il relativo impegno sarà inserito nel bando di gara/lettera d'invito. Il Presidente e l'Amministratore Delegato della società informano trimestralmente il Comitato sull'attività dell'impianto;

- g) si precisa che con riferimento ai criteri ed alle modalità per l'individuazione dei beni strumentali all'esercizio del servizio e per la determinazione dell'eventuale importo spettante al gestore al momento della scadenza o della cessazione anticipata della gestione, tale previsione non è necessaria perché i beni faranno sempre capo alle società concessionarie ed il socio viene liquidato a valori di libro;
- h) con riferimento alla clausola sociale è opportuno e necessario precisare che non è essenziale indicare i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, dal momento che con la gara a doppio oggetto il socio entra a far parte della compagine sociale delle società concessionarie. Nei rispettivi contratti di servizio saranno inserite le necessarie clausole sociali per il personale dipendente: in particolare nel contratto di servizio di AMIAT è inserita la clausola sociale del seguente tenore "Tutto il personale interessato allo svolgimento delle attività del presente Contratto di servizio e riportato nell'elenco allegato (Allegato 1.4), a cui oggi viene applicato il CCNL Servizi Ambientali - Federambiente, dovrà essere mantenuto in servizio dalla società concessionaria. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di secondo livello, in vigore. Parimenti, dovrà, peraltro, essere mantenuto in servizio per non meno di 3 anni, anche tutto il personale dirigente in forza, al momento della pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito ed indicato nell'elenco allegato. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo, complessivamente previsto dal CCNL Dirigenti Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore.

Sono fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie". L'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione sarà oggetto di valutazione in sede di offerta.

In particolare sarà inserito tra gli obblighi di esecuzione del Contratto del servizio la destinazione alle cooperative sociali ex Lege 381/1991 di una quota massima del 15% degli stanziamenti annualmente previsti da AMIAT per l'acquisizione di beni e servizi;

- i) si individua, quale idoneo criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente la valorizzazione di una pluralità di elementi, attinenti non solo al prezzo delle azioni, ma anche alle modalità di gestione e sviluppo delle società e delle rispettive attività. È dunque necessario nell'attribuzione dei punteggi per la gara della filiera ambientale tener conto sia della prevalenza del punteggio relativo all'affidamento del servizio rispetto all'attribuzione del punteggio per la cessione delle quote sia della diversa valutazione del valore delle due società: conseguentemente si è tenuto conto delle valutazioni aziendali e delle basi d'asta dei corrispettivi di servizio attinenti alle prestazioni principali. In materia di gara a doppio oggetto i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e corrispettivo del servizio prevalgono di norma su quelli riferiti al prezzo delle quote societarie l'offerta sarà aggiudicata attribuendo 60 punti complessivi ripartiti per qualità (36) e corrispettivo (24) ed i rimanenti 40 punti per il prezzo delle quote societarie. Tuttavia, tenuto conto che le due società non sono perfettamente simmetriche con riferimento al valore delle azioni, al valore del corrispettivo ed alla flessibilità dello stesso, nonché alla qualità richiesta stante la complessità ad esempio della gestione dell'impianto di termovalorizzazione, si ritiene opportuno e necessario nell'attribuzione dei sub criteri parametrare gli stessi sulla base delle diverse prevalenze.

In particolare, nell'ambito della gara relativa all'affidamento del servizio di AMIAT saranno attribuiti punteggi con riferimento:

- al tasso di ricambio del parco mezzi operativi di raccolta;
- all'offerta progettuale relativa ad un allargamento della raccolta differenziata con il metodo del porta a porta (compresa nell'offerta economica del corrispettivo per il Contratto di servizio);
- alla disponibilità a realizzare impianti di trattamento/recupero delle frazioni differenziate dei rifiuti;
- alla messa a disposizione di risorse economiche (comprese nell'offerta economica del corrispettivo per il Contratto di servizio), da dedicare ad attività di comunicazione, in collaborazione con gli uffici comunali competenti.

Per l'affidamento dei servizi di cui al Contratto di servizio di AMIAT S.p.A. saranno riconosciuti i seguenti corrispettivi:

| | |
|---|--------------------------------|
| Tabella A (Smaltimento e recupero) + Tabella B (Raccolta Rifiuti Urbani, Raccolta Differenziata, Igiene del Suolo, Lavaggio cassonetti) | Euro 158.875.000 oltre IVA |
| Tabella C (Servizi a richiesta) | Euro 800.000 al lordo dell'IVA |
| Servizi e Studi per TARSU | Euro 120.000 al lordo dell'IVA |
| Servizio Post Mortem discarica | Euro 2.647.412 oltre IVA |

| | |
|---------------------|--|
| Viabilità invernale | Come definito nella sez. III del Contratto di servizio |
|---------------------|--|

Il corrispettivo per la parte relativa alla Tabella A ed alla Tabella B non potrà essere superiore per l'anno 2013 ad Euro 158.875.000,00 oltre IVA dovuta e sarà soggetto a ribasso.

In particolare, con riferimento alla Tabella B, l'offerente dovrà indicare i prezzi unitari dei relativi servizi. Si precisa che la società concessionaria si impegna a confermare, anche per il futuro, le assimilazioni ai rifiuti solidi urbani alla data di pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito. L'offerta economica concernerà il prezzo di cessione della quota pari al 49% di AMIAT S.p.A. nel valore risultante dalla valutazione che terrà conto del business plan e che costituirà la base d'asta.

Occorre precisare che per quanto riguarda l'offerta relativa a TRM S.p.A. competerà all'ATOR la definizione del Contratto di servizio ed i relativi punteggi di valutazione dell'offerta, mentre il presente provvedimento si limiterà a stabilire gli indirizzi relativi all'offerta economica concernente il prezzo di cessione della quota pari all'80% di TRM S.p.A. nel valore risultante dalla valutazione che terrà conto del business plan e che costituirà la base d'asta.

In ogni caso, sia per AMIAT S.p.A. che per TRM S.p.A. il valore di cessione delle azioni posto a base d'asta sarà pubblicato in sede di bando di gara e/o di lettera d'invito.

In sede di presentazione dell'offerta il concorrente dovrà presentare, ai fini della determinazione della tariffa TARES per l'anno 2013, secondo quanto disposto dall'articolo 14 comma 12 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in via transitoria, fino all'approvazione del regolamento di definizione dei criteri di determinazione della tariffa TARES, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999:

- 1) il piano operativo dei servizi forniti alla Città corredato dei relativi prezzi unitari e quantità previste e delle schede di definizione tecnica delle prestazioni erogate, individuando distintamente i servizi di smaltimento/recupero ed i servizi di raccolta ed igiene del suolo sul territorio comunale;
- 2) gli obiettivi annuali di raccolta differenziata per le principali frazioni merceologiche raccolte;
- 3) schede descrittive dei servizi svolti corredate da relazione su modello gestionale adottato, livelli di qualità del servizio commisurati ai prezzi unitari e ricognizione impianti esistenti.

In ogni caso per l'anno 2013 il piano operativo dei servizi forniti alla Città non potrà prevedere un importo superiore al prezzo del corrispettivo (TABELLA A e

TABELLA B) posto a base di gara;

- j) poiché nella gara a doppio oggetto il socio è individuato a tempo, è necessario prevedere criteri e modalità di liquidazione del socio privato alla cessazione della gestione: i criteri e le modalità sono previste nell'ambito dello statuto e saranno inserite nei successivi atti di gara richiamando quanto previsto in materia dal Codice Civile;
- l) saranno accessibili in sede di gara tutte le informazioni necessarie ai fini della scelta del socio privato operativo industriale, compresi gli statuti delle due società, contenenti, altresì, la relativa governance e la disciplina per l'uscita del socio alla scadenza dell'affidamento.

La stazione appaltante potrà riservarsi la facoltà, senza che i concorrenti nulla abbiano a pretendere, di sospendere e/o non concludere il procedimento di gara, o di non pervenire all'aggiudicazione.

La stazione appaltante potrà riservarsi, altresì, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente ed idonea, secondo quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

La stazione appaltante, investita di tutti i poteri, potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché congrua e conveniente.

Nell'ipotesi in cui la gara si concluda senza esito si potrà procedere con trattative dirette;

5) di approvare l'affidamento del servizio a favore di AMIAT S.p.A. nella sua veste di società partecipata al 51% da FCT Holding S.r.l. (a capitale pubblico incedibile 100% Città di Torino) ed al 49% partecipata dal socio operativo industriale che risulterà aggiudicatario della procedura di cui al precedente punto 1), autorizzando FCT Holding S.r.l. alla cessione del 49% delle azioni, a favore del socio operativo industriale, selezionato nell'ambito dell'unica procedura effettuata in esercizio coordinato di funzioni;

- 6) di approvare lo schema di Contratto di servizio (all. 1 - n.) che sarà oggetto di integrazione sulla base degli elementi acquisiti in sede di offerta da parte dell'aggiudicatario, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi, con la possibilità di apportare ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta, fermo restando al di fuori di tale ipotesi, la possibilità di apportare, allo stesso, modifiche non sostanziali al testo.

Si precisa che il Contratto di servizio - relativo ai servizi di igiene del suolo, gestione del servizio di viabilità invernale e gestione dei servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post operativa nonché manutenzione e gestione aree verdi e recupero ambientale dell'impianto ad interrimento controllato di Basse di Stura - costituisce prestazione accessoria del socio privato operativo industriale ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, dal momento che la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo Contratto di servizio;

- 7) di approvare lo schema di Statuto di AMIAT S.p.A. quale risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 2 - n.), autorizzando il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello Statuto sociale della società "AMIAT S.p.A.", con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali. Tale schema contiene i riferimenti alla governance. Si precisa che, in tema di circolazione delle azioni, il Contratto di servizio costituisce prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni, ai sensi dell'articolo 2345 Codice Civile, non possono essere cedute senza il consenso dei soci. Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso e di riscatto, secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato, determinati nel bando di gara/lettera d'invito.

Al termine della durata dell'affidamento, o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento, quest'ultimo ha l'obbligo di cedere la propria quota al nuovo socio privato, che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta dal Socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara /lettera d'invito;

- 8) di approvare il Contratto di impegno socio operativo (all. 3 - n.) che verrà individuato a seguito procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente punto 1), contenente la disciplina degli specifici compiti operativi e l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati all'impianto di smaltimento di TRM S.p.A., così come da Contratto di conferimento sottoscritto dalla Città di Torino e che sarà reso disponibile nel bando di gara/lettera d'invito, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi con la possibilità di apportare ogni altra integrazione e/o specificazione derivante da quanto assunto dal soggetto aggiudicatario della concessione in sede di offerta, fermo restando al di fuori di tale ipotesi la possibilità di apportare allo stesso modifiche non sostanziali al testo;
- 9) di approvare che, alla scadenza dell'affidamento del servizio, o in caso di revoca anticipata dello stesso, il socio privato operativo industriale avrà diritto alla liquidazione delle azioni della società, ai sensi dell'articolo 2437 ter, nonché di approvare che, in caso di risoluzione del Contratto di servizio e/o decadenza dall'affidamento del servizio, il socio privato operativo industriale avrà diritto alla liquidazione delle azioni della società ai sensi dell'articolo 2437 ter, fatta salva l'applicazione delle penali previste nel Contratto di impegno del socio operativo industriale e fatto salvo il maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione per il venir meno dell'affidamento.
- Le modalità di liquidazione del socio privato saranno evidenziate nel bando di gara/lettera d'invito;
- 10) di revocare, a far data dall'efficacia del Contratto di cessione delle azioni al socio operativo

industriale e del Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi, oggetto di gara a favore di AMIAT S.p.A., società mista pubblico - privata, dei seguenti affidamenti attualmente in essere con la società AMIAT S.p.A.:

- Contratto di servizio, sottoscritto in data 15 ottobre 2001, per la durata fino al 31 dicembre 2014 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, intesa come l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di rifiuti, di raccolta differenziata, di igiene del suolo - in virtù della deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2000 (mecc. 2000 11677/21);
 - affidamento con durata fino al 31 marzo 2015 relativo al servizio concernente la viabilità invernale, in virtù della deliberazione n. 192 del Consiglio Comunale del 9 ottobre 2006;
 - l'appalto di servizi e lavori relativi alla chiusura ed alla gestione post-operativa dell'impianto di interrimento controllato di Basse di Stura, affidato con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064);
- 11) di approvare la clausola sociale per quanto riguarda l'affidamento del servizio di AMIAT dal tenore: "Tutto il personale interessato allo svolgimento delle attività del presente Contratto di servizio e riportato nell'elenco allegato (allegato 1.4), a cui oggi viene applicato il CCNL Servizi Ambientali - Federambiente, dovrà essere mantenuto in servizio dalla società concessionaria. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo, complessivamente previsto dal CCNL dei Servizi Ambientali - Federambiente in vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore. Parimenti, dovrà, peraltro, essere mantenuto in servizio per non meno di 3 anni, anche tutto il personale dirigente, in forza al momento della pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito ed indicato nell'elenco allegato (tabella riepilogativa). A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL Dirigenti Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore.
- Sono fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie";
- 12) di revocare il punto 7) del dispositivo della deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2011 (mecc. 2011 05226/064) nonché di revocare parzialmente i punti 10) e 16) della stessa deliberazione limitatamente alla società "TRM S.p.A.", in quanto non si è dato corso né al conferimento in natura in sede di assemblea per la quota del 55% né alla cessione del 40% delle azioni di TRM;
- 13) di approvare la dismissione della quota pari all'80% della partecipazione detenuta nella società "TRM S.p.A.", da attuarsi secondo la procedura di gara c.d. a doppio oggetto ai sensi della normativa vigente in materia, mediante esercizio coordinato di funzioni con l'ATO-R, che nell'ambito delle proprie competenze provvederà ad approvare l'affidamento dei servizi ed a predisporre il relativo Contratto di servizio;

- 14) di approvare lo schema di Statuto di "TRM S.p.A." quale risulta nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (all. 4 - n.), autorizzando il Sindaco, o suo delegato, a partecipare all'Assemblea straordinaria che sarà convocata per approvare il nuovo testo dello Statuto sociale della società "TRM S.p.A.", con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
- 15) di confermare a carico della società TRM S.p.A., per tutta la durata dell'impianto, le compensazioni ambientali una tantum, le compensazioni commisurate al volume delle attività e tutti gli impegni, a vario titolo assunti, nei confronti dei Comuni di riferimento, secondo quanto previsto nei piani provinciali e negli accordi sottoscritti alla data di pubblicazione del bando;
- 16) di prevedere che:
 - la specificazione dei subcriteri che saranno adottati per la ponderazione dei criteri per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - gli standard qualitativi e quantitativi minimi, attesi e riferiti agli attuali standard garantiti dal concessionario uscente;
 - la clausola sociale relativa a tutto il personale AMIAT (cessione 49%), compreso il personale addetto agli impianti e la clausola sociale relativa a tutto il personale TRM (cessione 80%) e gli obblighi connessi;saranno indicati nel capitolato speciale allegato alla lettera d'invito per la partecipazione alla procedura ristretta.

Il suddetto capitolato sarà approvato prima della scadenza del termine di presentazione delle candidature;
- 17) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti la realizzazione della procedura di cui al precedente punto 1), nonché i relativi impegni di spesa;
- 18) di confermare i provvedimenti assunti dalla Città di Torino nei confronti di TRM a garanzia delle Banche Finanziatrici del Termovalorizzatore precisando sin d'ora che la Città di Torino provvederà a tutti gli adempimenti ivi previsti, tenuto conto dei necessari adeguamenti dovuti alla procedura di gara per la scelta del socio operativo industriale;
- 19) di prevedere per la cessione delle azioni pari all'ottanta per cento e comunque fino alla concorrenza della quota minima pubblica pari al 20% la seguente procedura:

"A tal fine si prenderà atto della eventuale delega del Comune di Torino come stazione appaltante per la cessione delle azioni degli altri soci pubblici TRM precisando che, in ogni caso, la delega è acquisibile fino al momento della stipula dell'atto di Cessione prevedendo eventuale surroga del Comune di Torino per il raggiungimento della cessione dell'80%. La cessione delle azioni di TRM potrà essere effettuata dalla Città di Torino anche in nome e per conto dei Comuni deleganti: la Città di Torino incassa solo la propria quota mentre per le altre quote gli assegni saranno emessi a favore di ciascun socio TRM delegante. A tal proposito, a tutela degli impegni assunti con il contratto di finanziamento tra TRM S.p.A. e le Banche Finanziatrici, sulle azioni oggetto di cessione il socio privato si

- obbligherà a costituire pegno sulle azioni, compatibilmente con la procedura di gara.";
- 20) di autorizzare, fermo restando gli indirizzi approvati dal presente provvedimento, i competenti uffici a predisporre la documentazione di gara con tutte le modificazioni che si rendessero tecnicamente necessarie, tenuto conto del criterio generale di riferimento costituito dal servizio attuale e dai documenti ad esso connessi;
- 21) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL VICESINDACO
F.to Dealessandri)

L'ASSESSORE VIABILITÀ,
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI,
MOBILITÀ E POLITICHE PER L'AREA
METROPOLITANA.
F.to Lubatti

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE,
SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE.
F.to Lavolta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO CONTROLLO PARTECIPATE
F.to Delli Colli

IL FUNZIONARIO IN P.O. CON DELEGA
F.to Civera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
FINANZA E TRIBUTI
F.to Pizzala

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Sbriglio Giuseppe

PRESENTI 37

VOTANTI 31

ASTENUTI 6:

Berthier Ferdinando, D'Amico Angelo, Grimaldi Marco, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, la Vicepresidente Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 9:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Appendino Chiara, Sbriglio Giuseppe, Viale Silvio

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Cervetti Barbara Ingrid, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tronzano Andrea

PRESENTI 24

VOTANTI 22

ASTENUTI 2:

Berthier Ferdinando, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio

FAVOREVOLI 22:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, il Presidente Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, Levi Marta, Levi-Montalcini Piera, Lo Russo Stefano, Mangone Domenico, Moretti Gabriele, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, Porcino Giovanni, Tricarico Roberto, Ventura Giovanni

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Si dà atto che il Consigliere Viale ha inteso esprimere voto favorevole.

Allegato 1

CONTRATTO DI SERVIZIO RIFIUTI

Premesse

tutto quanto sopra premesso si stabilisce:

SEZIONE I PARTE GENERALE

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio di seguito denominato contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

1. La Città, in qualità di Consorzio di Bacino n. 18 con il presente contratto di servizio, affida in concessione alla società concessionaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma 12 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148, e s.m.i., nonchè dell'articolo

202 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regione Piemonte n. 24/2002 e s.m.i., con le modalità di cui all'articolo 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i seguenti servizi:

- gestione integrata dei rifiuti urbani (svolti in esclusiva e secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali) comprensivi, secondo quanto dettagliato nelle Schede Tecniche del Piano di Lavoro, di:
 - a) gestione delle fasi di raccolta dei rifiuti urbani e di trasporto e conferimento agli impianti di smaltimento o recupero;
 - b) realizzazione e gestione delle strutture al servizio della raccolta differenziata;
 - c) spazzamento di strade e altre aree pubbliche;
 - d) prestazioni accessorie strettamente connesse all'igiene ambientale e svolte non in esclusiva;
- gestione dei servizi di viabilità invernale;
- servizi e lavori relativi alla chiusura e alla gestione post-operativa dell'Impianto ad Interramento Controllato di Basse di Stura;
- ulteriori servizi connessi e/o complementari ai servizi suddetti affidati alla Società per ragioni tecniche o per esigenze di economicità entro il limite massimo del 50 per cento del valore globale del presente affidamento.

In ogni caso è prevista per ciascun servizio di cui alle successive sezioni la possibilità di applicazione del quinto d'obbligo come espressamente disciplinato.

2. L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente Concedente e del Concessionario sono disciplinati nella presente sezione I Parte generale. Ulteriori disposizioni specifiche sono previste per le singole tipologie di servizio nelle seguenti sezioni:

- SEZIONE II - servizi di gestione dei rifiuti e di igiene ambientale;
- SEZIONE III - servizio di gestione della viabilità invernale;
- SEZIONE IV - servizi e lavori relativi alla chiusura e alla gestione post-operativa dell'Impianto ad Interramento Controllato di Basse di Stura.

3. I servizi di cui alla Sezione II costituiscono prestazioni principali, mentre quelli di cui alla Sezione III e IV costituiscono prestazioni accessorie.

Articolo 3 - Durata del contratto

1. L'affidamento della presente concessione di servizio ha durata pari a quella relativa all'affidamento del servizio a TRM S.p.A. a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto decisa in sede sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 15, 18 e 19.

2. Allo scadere del termine sopra indicato la gestione dei servizi di cui all'articolo 2 potrà essere svolta direttamente dal concedente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, o da altro soggetto, nel rispetto delle normative vigenti, senza alcun vincolo nei confronti del soggetto concessionario.

Articolo 4 - Rinnovo del contratto

1. Il contratto non potrà essere oggetto di rinnovo.

Articolo 5 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni

1. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione saranno utilizzati i seguenti beni di

proprietà della società concessionaria (Allegato 1.1), nonché i seguenti beni di proprietà della Città messi a disposizione della società concessionaria (Allegato 1.2) in comodato/uso gratuito o con canone ricognitivo.

2. La società concessionaria, qualora l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto.

3. La società concessionaria prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare tali beni con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare i beni, o loro porzioni, non più utilizzati ai fini di cui all'oggetto, alla Città. La consegna degli immobili di cui al comma 1 è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.

4. La società concessionaria si obbliga a mantenere il vincolo di destinazione dei beni eventualmente acquistati per tutta la durata del presente contratto, fatta salva la facoltà da parte della Città di richiedere la retrocessione gratuita a proprio favore o a favore di diverso concessionario, indicato dalla Città, riconoscendo al concessionario uscente il valore residuo contabile non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici.

5. La società concessionaria allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città.

6. In generale costituiscono onere a carico del soggetto concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature.

7. Sono a carico del soggetto concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili.

8. Sono altresì a carico del soggetto concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, la Città provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando al soggetto concessionario, per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.), il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.

9. La società concessionaria dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa (da definire in sede di offerta) per la responsabilità civile ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli la società concessionaria provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C..

10. La società concessionaria si obbliga a tenere indenni la Città da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.

Articolo 6 - Obblighi del soggetto concessionario

1. La società concessionaria garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche tecniche di cui alle successive Sezioni ed ai relativi Allegati del presente contratto, soggette annualmente ad eventuali integrazioni e/o modificazioni operative con un livello di qualità adeguato alle esigenze dei servizi pubblici locali oggetto di concessione, garantendone la migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza.

2. La società concessionaria si obbliga a tutto quanto stabilito nel presente contratto, nonché ad osservare le norme di legge vigenti in materia, anche al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente.

3. La società concessionaria manleva e mantiene indenne l'ente titolare del contratto di servizio da qualsiasi danno che possa derivare a persone e/o cose e/o terzi nel corso dell'esercizio delle attività afferenti i servizi affidati alla società concessionaria qualora tali attività siano svolte direttamente dalla società concessionaria o da altro soggetto a cui la società concessionaria abbia demandato a qualsiasi titolo lo svolgimento dell'attività.
4. A tal fine la società concessionaria deve stipulare tutte le assicurazioni previste dalla normativa vigente da trasmettere all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio con riferimento alla specifica sezione entro il termine di quindici giorni dalla vigenza del presente contratto e, nel caso di rinnovo annuale della stessa, entro il termine di scadenza di ogni anno contrattuale successivo. Le polizze assicurative dovranno garantire copertura con decorrenza dall'inizio del servizio e per l'intero arco temporale dell'affidamento, senza alcuna soluzione di continuità.
5. In caso di subaffidamento a terzi la società concessionaria inserisce nei capitolati l'obbligo per i soggetti subaffidatari di assicurarsi contro i danni verso terzi.
6. La società concessionaria si obbliga ad esercitare le attività oggetto del presente contratto disponendo di personale professionalmente idoneo.
7. La società concessionaria si impegna ad osservare nei limiti di propria competenza tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia autorità competente, applicabili nel periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente contratto, e che abbiano comunque attinenza con la sua esecuzione, nonché ad ottenere tutti i necessari atti autorizzativi da parte del Comune, della Provincia, della Regione o di altra autorità o Ente interessato: in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.
8. La società concessionaria si impegna, per quanto di sua competenza, a valutare l'adeguamento delle modalità di esecuzione delle attività affidate ai sensi del presente contratto, all'evoluzione tecnologica degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari per lo svolgimento delle attività medesime.
9. La società concessionaria non può trasferire o cedere il presente contratto, in tutto o in parte, o gli obblighi da esso derivanti ad un soggetto terzo.
10. Il divieto di cui al precedente comma non costituisce un limite al diritto della società concessionaria di cedere propri crediti di somme di denaro ad essa dovute, o che le saranno dovute o che le dovranno essere pagate in conformità del presente contratto, fatte salve le normative e i regolamenti relativi alla materia della cessione del credito nei confronti del Comune.
11. La società concessionaria trasmette all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio copia dei capitolati entro il termine di quindici giorni dalla stipulazione; inoltre, la società concessionaria si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione all'Ente affidante e/o gli altri Enti titolari del contratto di servizio entro il termine di quindici giorni dalla vigenza dei suddetti contratti di subaffidamento.
12. La società concessionaria opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno agli enti di riferimento per le singole sezioni del presente contratto.
13. La società concessionaria riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere trimestralmente un report.
14. La società concessionaria, a far data dal 1 gennaio 2015, dovrà dotarsi di idoneo sistema di rilevazione satellitare o similare sui mezzi usati nell'ambito della presente concessione. In via sperimentale

la Città potrà mettere a disposizione della società la piattaforma informatica 5T per la realizzazione del sistema di rilevazione satellitare o similare al fine di consentire alla Città, in veste di concedente, in ogni momento, tramite condivisione dell'applicativo scelto, il controllo sul tragitto dei mezzi.

15. La società concessionaria si impegna a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento e alla razionalizzazione del servizio, da attuare tramite recuperi di efficienza ed ogni altra azione idonea allo scopo.

16. La società concessionaria è soggetta all'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

17. La società concessionaria si obbliga a tenere una contabilità separata distintamente per le attività di ogni sezione, tale da consentire la contabilità analitica di costi e ricavi per ciascuna sezione in conformità a quanto previsto:

a) dal Decreto Legislativo n. 333/2003 per la gestione dei servizi oggetto del presente affidamento nell'osservanza dei seguenti obblighi:

- separazione dei conti interni corrispondenti alle attività distinte;
- corretta imputazione o attribuzione dei costi e dei ricavi sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente ed obiettivamente giustificati;
- chiara definizione dei principi di contabilità dei costi, in base ai quali sono tenuti i conti separati;
- predisposizione di una relazione sui sistemi di contabilità dei costi applicati;
- tutta la rendicontazione del soggetto affidatario deve consentire di verificare la parità di condizione delle spese addebitate dall'eventuale società concessionaria capogruppo;
- tutte le grandezze utilizzate ai fini della contabilità gestionale devono essere oggettivamente verificabili;

b) nella deliberazione mecc. 2010 02177/002 "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e carte dei servizi" approvata dal Consiglio Comunale in data 12 luglio 2010, nei punti dal 2.9.1. al 2.9.11 dell'allegato 1.

18. La società concessionaria si obbliga a consentire al personale incaricato dall'ente titolare del contratto di servizio l'accesso ai beni, alle strutture ed alla documentazione amministrativa contabile connessa all'espletamento del presente contratto.

19. La società concessionaria si impegna ad adibire ai servizi oggetto delle singole sezioni solo personale riconoscibile in possesso delle dovute abilitazioni, anche se non espressamente richiamate nelle specifiche sezioni.

20. Limitatamente alle prestazioni principali oggetto del presente contratto, la società concessionaria si obbliga a mantenere le seguenti certificazioni:

- certificazioni comprovanti il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
- certificazione comprovante il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004.

21. In ogni caso la società concessionaria si impegna per le attività principali oggetto del presente contratto a garantire standard (di qualità, sociali e ambientali), servizi, procedure e strumenti di livello non inferiori ai parametri del Piano di lavoro annuale e che saranno oggetto di integrazione sulla base dell'offerta.

22. Fatto salvo il rispetto di tutta la normativa vigente, la società concessionaria, in particolare si impegna all'osservanza scrupolosa del Decreto Legislativo n. 231/2001.

23. La società concessionaria si impegna a fornire tutte le notizie e le informazioni, ivi comprese le eventuali elaborazioni di dati, chiarimenti, valutazioni, su richiesta, del Consiglio Comunale di Torino, anche nelle sue articolazioni, e dei Consiglieri Comunali per l'espletamento del proprio mandato, con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 7 - Obblighi della Città

1. La Città con riferimento alla specifica sezione si obbliga ad ottemperare, in relazione ai servizi di competenza, a quanto previsto in ciascuna Sezione specifica del presente contratto.

Articolo 8 - Carta della Qualità dei Servizi - Parte generale

1. Limitatamente alla Sezione II, la società concessionaria, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, predispose la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 286/1999 "Qualità dei servizi pubblici", nonché conformemente all'articolo 2 comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", redatta e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l'utenza può legittimamente attendersi dalla società concessionaria, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza in caso di inottemperanza.

3. Ai fini dell'emanazione della Carta della Qualità dei Servizi la società concessionaria, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, si obbliga ad effettuare, nonché a finanziare le seguenti attività:

- consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente di riferimento, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori.

4. Il finanziamento posto a carico della società concessionaria per le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 è disciplinato dal successivo articolo 14.

5. La società concessionaria, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

6. La società concessionaria è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e

quantitativi dei servizi.

7. La società concessionaria si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi preveda la possibilità, per l'utente o per la categoria di utenti, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta.

8. La società concessionaria si impegna a far sì che la Carta della Qualità dei Servizi, ai sensi dell'articolo 8 Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 e s.m.i., indichi in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore del servizio.

9. I parametri relativi ai livelli di qualità di ogni servizio sono indicati nelle successive sezioni in relazione allo specifico servizio ivi disciplinato (oggetto di integrazione sulla base dell'offerta).

10. Nelle more della redazione della Carta della Qualità dei Servizi di cui al presente articolo la società concessionaria si obbliga a garantire quanto prevista nell'allegata Carta degli Utenti (Allegato 1.3).

Articolo 9 - Continuità del Servizio

1. L'erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In tali ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

2. La società concessionaria è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

3. Restano a carico della società concessionaria i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione e la responsabilità verso i terzi conseguente all'interruzione e/o alla sospensione del servizio.

4. Di ogni caso di sospensione e/o interruzione del servizio, la società concessionaria deve dare immediata comunicazione alla Città precisandone le ragioni e la durata dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi. Alla Città è data facoltà di chiedere chiarimenti e fornire suggerimenti di cui la società concessionaria si impegna a tenere conto.

5. La società concessionaria non può dar corso a nessuna interruzione o sospensione del servizio neppure come conseguenza ad un inadempimento della Città ovvero in pendenza di controversia tra le parti, fatto salvo il diritto della società concessionaria al pagamento dei corrispettivi di competenza ed all'eventuale risarcimento del danno.

6. L'interruzione del servizio e/o la sua sospensione, se non dovute a causa di forza maggiore, sono causa di risoluzione del contratto e di revoca di affidamento del servizio. È fatto comunque salvo il risarcimento di ogni danno patito dalla Città.

7. La società concessionaria garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio minimo, secondo quanto stabilito dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. e dagli Accordi Aziendali vigenti.

8. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi fortuiti o accidentali e comunque eventi non prevedibili dalla Città e dalla società concessionaria con l'applicazione della normale diligenza, come ad esempio allagamenti, frane, disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, non comportano riduzioni del corrispettivo, a condizione che la società concessionaria, in tempi e secondo modalità appropriati, assicuri in particolare la continuità del servizio.

Articolo 10 - Subaffidamento e specifici compiti operativi attribuiti al socio privato operativo industriale della società concessionaria

1. La società concessionaria potrà procedere, previo assenso del concedente, a subaffidare nei limiti di quanto stabilito nel bando di gara/lettera d'invito.
2. In ogni caso la società concessionaria è tenuta a trasmettere la documentazione di cui all'articolo 6, comma 11, del presente contratto.
3. La società concessionaria rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate.
4. Il Comune resta completamente estraneo ai rapporti tra la società concessionaria e gli appaltatori e/o i fornitori. Divergenze e accordi tra la società concessionaria e questi ultimi non danno diritto alcuno agli appaltatori e/o ai fornitori di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare eccezioni di sorta nei confronti del Comune.
5. La società concessionaria sotto propria e completa responsabilità, ha facoltà di dare in locazione, in comodato o ad altro titolo all'appaltatore le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dei servizi a quest'ultimo affidati ai sensi del presente articolo secondo modalità da essa stessa stabilite e nel rispetto delle norme vigenti in materia.
6. Sono fatti salvi, sino alla naturale scadenza, i contratti attualmente in essere in capo alla società AMIAT S.p.A..
7. Devono comunque essere svolti direttamente dalla società concessionaria, in proprio e/o mediante organizzazione del socio privato operativo industriale, i servizi che lo stesso indicherà nell'offerta in sede di aggiudicazione di gara, nonché gli specifici compiti operativi, come di seguito individuati.

Articolo 11 - Garanzie prestate dalla società concessionaria

1. La società concessionaria, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, dovrà presentare alla Città un deposito cauzionale - per l'intera durata contrattuale - a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 10 per cento del prezzo complessivo di aggiudicazione, IVA ed imposte incluse, o altro importo derivante dall'applicazione della normativa vigente, in ogni caso idonea a garantire ogni anno di vigenza del presente contratto per tutta la sua durata ed avente scadenza decorsi 180 giorni dalla fine del rapporto contrattuale. In caso di fideiussione annuale o di durata minore a quella contrattuale la stessa deve essere prorogata o rinnovata senza soluzione di continuità fino alla scadenza del contratto, pena la risoluzione del presente contratto e la decadenza dell'affidamento.
2. In difetto il contratto si intenderà risolto e l'affidamento decaduto, fatto salvo l'obbligo per il concessionario di continuare a garantire il servizio per il tempo richiesto dalla Città al fine di evitarne l'interruzione. Ad insindacabile scelta della Città, in alternativa alla risoluzione potrà procedersi a trattenere dai corrispettivi dovuti al concessionario la somma corrispondente a quella che deve essere garantita con fideiussione.
3. La fideiussione prodotta dovrà contenere l'indicazione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'esplicito impegno del garante a pagare entro 15 giorni, su semplice richiesta della Città, il valore dell'intero deposito cauzionale.
4. La Città escuterà pro-quota il deposito cauzionale in relazione all'applicazione delle penali relative agli inadempimenti degli obblighi contrattuali previsti per i singoli servizi affidati.

5. In caso di escussione della fideiussione la società concessionaria dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

Articolo 12 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio e incentivi per il miglioramento del servizio

1. La Città potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con la società concessionaria, anche sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione.

2. In ogni caso la società concessionaria assume gli obblighi di miglioramento presentati in offerta e si obbliga a porre in essere ogni azione per migliorare il servizio in conformità ad essa.

3. La società concessionaria si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".

Articolo 13 - Modalità di modificazione della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

1. Eventuali modificazioni alla specifica dei servizi (Sezioni II, III, IV) saranno apportate nei modi e nelle forme di cui alle singole sezioni seguenti.

Articolo 14 - Commissione tecnica - Agenzia per i servizi pubblici

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una Commissione tecnica composta da rappresentanti del soggetto concessionario e della Città, presieduta dai relativi Responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori e dell'Agenzia per i servizi pubblici locali della Città di Torino.

2. La Commissione con cadenza annuale verifica l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.

3. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, svolto sotto la diretta responsabilità della Città, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia alla Città, sia alla società concessionaria, sia alle associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità dei Servizi.

4. È istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra la Città, la società concessionaria, le associazioni dei consumatori e l'Agenzia per i servizi pubblici locali della Città di Torino, convocata dalla Città al termine di ogni anno contrattuale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.

5. Le attività di cui alla lettera f) dell'articolo 2 comma 461 della Legge 244/2007 e relative a tutti i servizi espletati nell'ambito della Sezione II, ivi compresa un'indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti, promossa dalla Città, anche mediante l'Agenzia per i servizi pubblici locali, sono finanziate con un prelievo a carico del soggetto concessionario per un importo massimo annuale di Euro 45.000,00.

L'importo massimo annuale sarà variato in aumento proporzionalmente all'aumento del valore dei servizi.

6. Considerate le funzioni previste dallo Statuto della Città, dal Regolamento del Consiglio Comunale e dalle deliberazioni consiliari relative all'Agenzia per i servizi pubblici locali del Comune di Torino, istituita come strumento operativo del Consiglio stesso per l'esercizio delle potestà di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo in forma collegiale sulla gestione dei servizi pubblici locali, l'Agenzia potrà esercitare tutti i poteri specificati al punto 2.13 dell'allegato 1 alla deliberazione n. 92 Consiglio Comunale del 12 luglio 2010 (mecc. 2010 02177/002) "Servizi pubblici locali. Indirizzi in materia di contratti di servizio e di carte dei servizi". Potrà pertanto accedere a tutti i documenti, gli atti e le informazioni - comprese le informazioni implicanti elaborazione di dati, chiarimenti o valutazioni - che ritenga necessari o utili allo svolgimento dei suoi compiti, nei limiti della tutela della privacy, dei segreti industriali e dell'autonomia delle scelte imprenditoriali, come precisato ai punti 2.13.7 e 2.13.9 dell'allegato alla deliberazione citata.

Articolo 15 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali

1. È prevista la possibilità di rivedere le condizioni contrattuali del presente contratto nei termini che seguono:

- a) Revisione annuale: la società concessionaria può chiedere al termine di ogni anno contrattuale che sia determinata una revisione del contratto in corso;
- b) Revisione ordinaria: al termine di ogni triennio deve essere operata una revisione ordinaria per verificare la persistenza delle condizioni contrattuali di equilibrio del piano economico - finanziario ovvero della necessità di eventuali revisioni in forma di modifica delle condizioni di entrata e/o di costo e/o di durata della concessione medesima;
- c) Revisione straordinaria: le parti potranno operare una revisione straordinaria del presente contratto in caso di variazione e/o soppressione e/o nuova attivazione dei servizi attinenti al presente contratto.

2. Al di fuori dei casi sopra citati, le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali, fatto sempre salvo l'interesse pubblico all'erogazione del servizio, qualora novità e/o modificazioni normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società concessionaria o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo, o qualora circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.

3. Qualora nel corso della concessione intervengano variazioni alle condizioni contrattuali, conseguenti a richieste dell'Amministrazione concedente, a nuove norme legislative o regolamentari influenti sui meccanismi tariffari o sulle condizioni per l'esercizio delle attività, si procederà, in analogia con quanto previsto all'articolo 143, comma 8, del Decreto Legislativo 163/2006, a revisione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, in favore del concedente o del concessionario a seconda degli effetti delle condizioni sopravvenute.

4. Nel caso in cui non fosse possibile addivenire ad un accordo sulle variazioni di cui al precedente comma entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto.

5. Le nuove condizioni potranno consistere anche in una diversa durata del presente contratto.

6. Le modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto.

7. La revisione del contratto sarà oggetto di apposita deliberazione dell'organo competente della Città e sarà oggetto di apposita stipulazione.

Articolo 16 - Clausola sociale e trattamento del personale dipendente

1. Tutto il personale interessato allo svolgimento delle attività del presente contratto di servizio e riportato nell'elenco allegato (Allegato 1.4), a cui oggi viene applicato il CCNL Servizi Ambientali - Federambiente, dovrà essere mantenuto in servizio dalla società concessionaria. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore.

2. Parimenti, dovrà, peraltro, essere mantenuto in servizio per non meno di 3 anni anche tutto il personale dirigente in forza al momento della pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito ed indicato nell'elenco allegato. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL Dirigenti Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore. Sono fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie.

Articolo 17 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

1. La società concessionaria si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.

2. La società concessionaria si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro. Gli obblighi del committente di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. fanno capo al concessionario.

Articolo 18 - Risoluzione del Contratto

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi di revoca e di decadenza di cui al successivo articolo 19, ai sensi dell'articolo 1453 e seguenti del Codice Civile qualora la società concessionaria abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto, avuto riguardo all'interesse dell'altra ovvero qualora il socio privato operativo industriale abbia commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nel contratto.

2. La Città, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione contesta alla controparte l'inadempienza riscontrata, con precisione ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro medesimo, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.

3. A seguito di diffida, la società concessionaria può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui ha ricevuto la contestazione di cui al comma 2.

4. Qualora, a seguito dell'intimazione di cui al comma 2, la società concessionaria non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento e sempre che la Città, parte intimante, non ritenga accettabili e soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni di cui al comma precedente, la Città può chiedere la risoluzione del contratto.

5. Il contratto si intende risolto di diritto qualora la società concessionaria perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio delle attività oggetto del contratto.

6. Nel caso di impossibilità sopravvenuta all'espletamento del servizio per cause non imputabili alla società concessionaria, la Città può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1463 del Codice Civile, qualora non sia possibile ripristinare il servizio entro un congruo termine con sicurezza e regolarità. Nel caso di parziale impossibilità sopravvenuta nell'espletamento del servizio, il corrispettivo

subirà una riduzione proporzionale alla quantità ed alla durata della mancata prestazione, salvo il riconoscimento dei costi sostenuti dalla società concessionaria.

7. In ogni caso, fino al subentro del nuovo gestore, il concessionario si impegna a garantire il regolare svolgimento del servizio così come risultante a seguito dell'aggiudicazione e/o modificazioni/integrazioni successive.

Articolo 19 - Revoca e decadenza dell'affidamento in concessione del servizio

1. L'affidamento dei servizi oggetto del contratto potrà essere revocato, con atto motivato, da parte della Città, oltre che per risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 18, per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, nonché quando circostanze sopravvenute rendano l'affidamento non più idoneo al perseguimento dell'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità, dell'efficienza o dell'efficacia.

2. La Città può avvalersi della facoltà di revocare l'affidamento ed in tal caso la risoluzione del contratto si verifica di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile per:

- non veridicità di quanto dichiarato ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente contratto in sede di presentazione della domanda di partecipazione o di presentazione dell'offerta;
- false dichiarazioni sui requisiti d'accesso alla gara;
- abbandono o sospensione ingiustificata del servizio da parte del soggetto concessionario;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità o sicurezza dell'esercizio del servizio;
- mancata ottemperanza da parte del soggetto concessionario a quanto disposto dall'articolo 16 del presente contratto, in materia di subentro ad altro concessionario;
- gravi ed ingiustificati inadempimenti contrattuali comprese le migliori offerte in sede di gara.

3. La società concessionaria decade dall'affidamento qualora non ottemperi agli obblighi nei confronti dei lavoratori così come previsto al precedente articolo 16 oppure in caso di perdita dei requisiti richiesti in sede di aggiudicazione.

Articolo 20 - Applicazione delle norme del Codice Civile per quanto non previsto

1. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile nonché della normativa vigente in materia.

Articolo 21 - Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine al contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria competente del Foro di Torino.

Articolo 22 - Spese contrattuali e di registrazione

1. Le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto concessionario.

2. Agli effetti fiscali il presente contratto sarà registrato volontariamente ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 131/1986, con spese a carico del soggetto concessionario, il quale chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986.

I seguenti allegati fanno parte integrante della presente Sezione I:

Allegato 1.1

Allegato 1.2

Allegato 1.3

Allegato 1.4.

SEZIONE II SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Articolo 23 - Oggetto della Sezione II

1. La presente Sezione II disciplina i rapporti tra il Comune di Torino e la società concessionaria per la gestione del servizio pubblico di igiene ambientale su tutto il territorio comunale della Città di Torino (ad eccezione dell'area denominata SITO come meglio individuato nella planimetria allegata e di cui alla deliberazione (Allegato 1.5.1 e 1.5.2) e comprende tutte le attività descritte al successivo articolo 25 attinenti la gestione in esclusiva dei servizi relativi ai rifiuti urbani e rifiuti speciali, intese come l'insieme delle operazioni di igiene del suolo, raccolta, raccolta differenziata, trasporto, conferimento di rifiuti, nonché di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in oggetto svolte non in esclusiva.

2. Sono da considerare attività accessorie, in quanto non esercitate mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva, tutte le attività relative a:

- Selezione/trattamento RSNP (Rifiuti Speciali Non Pericolosi);
- Trattamento Rifiuti Pericolosi prodotti da aziende;
- Noleggio attrezzatura di raccolta rifiuti e trasporto rifiuti;
- Bonifiche manufatti contenenti amianto;
- Rimozione graffiti da superfici verticali e orizzontali;
- Analisi di laboratorio limitatamente alla caratterizzazione del rifiuto;
- Studio dei parametri quali/quantitativi per la definizione degli indici di produzione specifica dei rifiuti da parte delle diverse categorie di produttori (nei limiti della normativa vigente);
- Raccolta e demolizione carcasse auto;
- Pronto intervento;
- Discariche abusive;
- Derattizzazione e disinfestazione;
- Asporto rifiuti in ottemperanza ad ordinanza di sgombero;
- Rimozione autoveicoli (radiazione e rottamazione);
- Posizionamento e pulizia servizi igienici.

In particolare costituiscono prestazioni principali e quindi svolti in regime di esclusiva quali specifici compiti operativi posti a carico del partner operativo industriale i seguenti servizi:

- servizio di pulizia dei mercati.

I relativi impegni saranno oggetto di apposito contratto di impegno del socio operativo industriale, che le parti del presente contratto richiamano integralmente.

Tali servizi sono meglio descritti nell'allegato al presente contratto, contenente:

- un Piano di lavoro annuale (Allegato 1.6) (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) tecnico, articolato per macroattività di servizio, determinato in funzione dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per la produzione di detti servizi;

- le schede tecniche (Allegato 1.7) contenenti la descrizione dei servizi oggetto del presente contratto e le relative specifiche tecniche;
- un prezzario dei servizi, determinato sulla base dei parametri relativi alla macro/microattività degli stessi.

Annualmente, entro il mese di novembre dell'anno precedente, con deliberazione della Giunta Comunale, tale Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) sarà approvato, con le eventuali modifiche ed aggiornamenti, e con il relativo corrispettivo economico.

Articolo 24 - Proprietà e messa a disposizione di beni strumentali all'esercizio del servizio

1. Sono destinati alla gestione dei servizi di cui alla presente sezione i beni ricompresi nel già citato Allegati 1.1 e 1.2, nonché i beni eventualmente messi a disposizione dal socio operativo industriale (da integrare in sede di aggiudicazione).

Articolo 25 - Obblighi del soggetto concessionario e modalità di esecuzione del servizio

1. La società concessionaria si impegna ad effettuare i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, così come definiti ai sensi della normativa vigente in materia.

2. In base alle diverse caratteristiche del territorio cittadino e delle utenze, i servizi vengono effettuati secondo le modalità desumibili dalle allegate schede tecniche del presente contratto, da sottoporre a verifica annuale del Consorzio concedente n. 18 nell'ambito dell'approvazione del piano tecnico di lavoro, approvato annualmente.

3. La società concessionaria si impegna a conoscere ed applicare tutte le ordinanze ed i regolamenti in materia di gestione dei rifiuti e dell'igiene del suolo.

4. La società concessionaria è tenuta alla predisposizione di un piano finanziario da presentare conformemente alle previsioni normative in materia, insieme al Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione), entro il mese di settembre dell'anno precedente quello di approvazione della TARES/TARSU.

5. La società concessionaria si impegna, in particolare, a collaborare strettamente con il Comune per la stesura delle modificazioni necessarie al "Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani", da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

6. La società concessionaria si impegna a proporre al Consorzio di Bacino 18 proposte di miglioramento/efficientamento del Piano di lavoro annuale (Allegato 1.6) e (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) che dovrà essere presentato entro il mese di settembre così come previsto dall'articolo 6 comma 22 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Comunale entro il mese di novembre di ogni anno.

7. In ogni caso la società concessionaria si obbliga a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto di termovalorizzazione di TRM secondo modalità ed alla tariffa indicata nel piano d'ambito, nonché a prendere atto del contratto di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati stipulato dalla Città di Torino.

8. Servizi di raccolta rifiuti urbani

8.1. La società concessionaria si impegna ad effettuare i servizi di raccolta dei rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, così come definiti ai sensi dell'articolo 184 del TUA (salve s.m.i.).

- 8.2. In base alle diverse caratteristiche del territorio cittadino e delle utenze, i servizi vengono effettuati secondo le modalità desumibili dalle allegate schede tecniche del presente contratto, da sottoporre a verifica annuale del CUB 18 nell'ambito dell'approvazione del piano tecnico di lavoro.
 - 8.3. Il CUB 18 si impegna a trasmettere periodicamente alla società concessionaria, con cadenza trimestrale, le informazioni relative alle nuove utenze da servire, alla cessazione di vecchie utenze ed alle variazioni significative della tipologia di utenza.
9. Servizi di raccolta differenziata
- 9.1. La società concessionaria organizza i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ottemperanza di quanto disposto in materia dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti", dal "Programma provinciale di gestione dei rifiuti", con le finalità di seguito indicate:
 - riutilizzo (riuso) e recupero (anche energetico) dei materiali,
 - protezione della salute e dell'ambiente.
 - 9.2. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione del territorio ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese dei servizi di raccolta e contenere i costi di gestione.
 - 9.3. I materiali oggetto di raccolta differenziata sono rappresentati principalmente dal seguente elenco (da intendersi indicativo e suscettibile di aggiornamento in base all'evoluzione della normativa e delle indicazioni programmatiche):
 - carta e cartone
 - vetro
 - imballaggi in metallo (lattine e barattoli)
 - imballaggi in plastica
 - frazione organica compostabile
 - sfalci e potature
 - materiali ferrosi
 - beni durevoli: ingombranti e RAEE
 - legno (trattato e non)
 - abiti, tessuti ed altri accessori dell'abbigliamento
 - inerti valorizzabili (provenienti da utenze domestiche)
 - siringhe abbandonate su suolo pubblico
 - farmaci scaduti
 - pile esauste
 - accumulatori esausti.
 - 9.4. La società concessionaria assicura, inoltre, il recupero o lo smaltimento differenziato dei materiali abbandonati su suolo pubblico (come, a titolo esemplificativo, gli accumulatori e le bombole GPL).
 - 9.5. Le specifiche modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata sono descritte nelle schede tecniche allegate.
 - 9.6. La società concessionaria garantisce la gestione tecnico-amministrativa e logistica delle stazioni di conferimento e degli ecocentri, secondo le attuali modalità di cui alla relativa scheda tecnica, garantendo, in ogni stazione o centro, la piena collaborazione di un numero adeguato di operatori, a sostegno dell'attività di conferimento dei rifiuti a cura dell'utenza,

- con particolare attenzione ai rifiuti ingombranti o pesanti.
- 9.7. La società concessionaria, fatti salvi eventuali interventi in fase di progettazione, a fronte di espressa richiesta del CUB 18, promuove la progettazione, realizzazione e gestione di ulteriori ecocentri, oltre a quelli attualmente esistenti, con la finalità di servire le porzioni di territorio carenti.
 - 9.8. Allo scopo di fornire servizi migliorativi, in grado di far raggiungere migliori livelli di raccolta differenziata, la società concessionaria può promuovere, previo accordo con il CUB 18, azioni sperimentali rivolte a specifici materiali o categorie di utenti o parti del territorio cittadino.
 - 9.9. La società concessionaria realizza i servizi di raccolta differenziata secondo la programmazione annuale degli obiettivi e delle modalità di raccolta per ciascuna frazione merceologica, articolata, a livello territoriale, per circoscrizione., così come contenuta nel Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione).
 - 9.10. Le attività di raccolta differenziata programmate annualmente sono sottoposte alla verifica dell'attuazione e conseguente valutazione.
 - 9.11. A tale riguardo la società concessionaria e l'Amministrazione comunale concordano una "griglia degli obiettivi" che viene redatta in via preventiva dalla società concessionaria ed approvata dal CUB 18.
 - 9.12. La società concessionaria effettua il consuntivo tecnico della "griglia degli obiettivi" e lo presenta al Comune entro aprile dell'anno successivo.
 - 9.13. Il CUB 18 potrà effettuare controlli a campione su tale consuntivo, così come sulla relativa documentazione a supporto.
 - 9.14. La società concessionaria dovrà altresì comunicare semestralmente al CUB 18 la quantità raggiunta di RD in ogni circoscrizione, suddivisa per i singoli materiali raccolti ed evidenziare le zone o sottozone laddove abbia riscontrato criticità tali da non consentire un ottimale livello di raccolta differenziata, sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo dovrà inoltre comunicare semestralmente gli impianti a cui vengono conferite le singole frazioni di RD nonché i costi/ricavi di ciascuna di queste.
 - 9.15. La società concessionaria e il Comune concordano, se necessario, gli interventi correttivi (tecnici ed economici) della "griglia degli obiettivi", nonché il target comunicativo per gli utenti, anche per le zone individuate ai sensi del comma precedente, qualora si rilevino, in corso d'anno, problemi nel raggiungimento degli stessi e/o nell'esecuzione dei servizi.
10. Servizi di raccolta con contenitori su strada
- 10.1. La società concessionaria organizza, con le modalità e nelle zone previste nel Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione), la raccolta rifiuti con contenitori su strada, ovvero per scelta tecnica mediante sacchi, garantendo almeno la raccolta differenziata di
 - frazione organica;
 - vetro e alluminio;
 - carta;
 - plasticaoltre al residuo non recuperabile.

11. Servizi di raccolta differenziata domiciliare integrata.
 - 11.1. La società concessionaria garantisce, nelle zone e con le modalità previste nel Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione), la raccolta differenziata mediante un servizio domiciliare integrato che prevede la raccolta, da conferirsi separatamente a cura dei cittadini in specifici contenitori posizionati all'interno dei cortili, ovvero per scelta tecnica mediante sacchi, in modo da consentire almeno la separazione di
 - frazione organica;
 - vetro e alluminio;
 - carta;
 - plasticaoltre al residuo non recuperabile.
 - 11.2. Nel caso di mancanza di spazi condominiali idonei, i contenitori con serratura potranno essere posizionati su suolo pubblico.
 - 11.3. In casi particolari, caratterizzati da particolari conformazioni del tessuto urbano, la società concessionaria, previo accordo o su richiesta del CUB 18, potrà realizzare isole ecologiche interrato che consentano comunque la differenziazione del conferimento dei rifiuti di cui al comma precedente.
12. Raccolta Rifiuti Ingombranti
 - 12.1. I rifiuti ingombranti tout court, ovvero i rifiuti di beni di consumo durevoli, provenienti dalle civili abitazioni e non suscettibili di essere raccolti con le normali modalità adottate per le altre tipologie di rifiuti urbani in ragione della loro dimensione, comprendono, al loro interno, anche la tipologia dei RAEE i quali, sebbene non rappresentino, almeno in parte, problemi di dimensioni, devono essere conferiti dall'utente con modalità diverse rispetto a tutti gli altri rifiuti urbani, in ragione della pericolosità di alcuni dei componenti con cui sono realizzati.
 - 12.2. Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti viene assicurato in tutta la Città secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, ovvero:
 - conferiti direttamente, a cura dell'utente, presso una delle stazioni di conferimento/ecocentri;
 - con prelievo presso gli utenti, a seguito di richiesta al numero verde aziendale, e secondo le modalità di cui alla relativa scheda tecnica, entro ... giorni lavorativi dalla richiesta di intervento;
 - con le altre eventuali modalità di cui al Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione).
 - 12.3. Il servizio a domicilio è garantito purché i rifiuti ingombranti siano resi disponibili in luogo accessibile ai mezzi di raccolta della società concessionaria (piano stradale o cortile).
 - 12.4. Possono essere predisposte particolari modalità di ritiro (al piano) in ragione di utenze domestiche con particolari disagi.
 - 12.5. I rifiuti ingombranti costituiti da materiali recuperabili saranno separati a valle della raccolta e verranno avviati al riciclaggio/recupero dalla società concessionaria.
13. Altri servizi di raccolta rifiuti
 - 13.1. La società concessionaria garantisce gli altri servizi di raccolta differenziata previste nel Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di

aggiudicazione), con le modalità previste dalle schede tecniche allegate al piano medesimo.

14. Servizi di gestione contenitori

14.1. Al fine di eseguire i servizi di raccolta di cui ai punti precedenti, la società concessionaria si impegna a rendere disponibili tutte le attrezzature necessarie.

14.2. Nuove tipologie di contenitori stradali dovranno avere l'avvallo del CUB 18, relativamente alle caratteristiche ed ai colori adottati.

14.3. La società concessionaria ha la facoltà di definire la precisa collocazione su suolo pubblico dei contenitori e variarla in funzione delle esigenze di servizio, nel pieno rispetto del Codice della Strada e delle disposizioni comunali.

14.4. La società concessionaria ha il dovere di realizzare la demarcazione dell'area ove sono collocati tutti i contenitori che stazionino permanentemente su suolo pubblico, nonché di verificare periodicamente la visibilità della relativa segnaletica orizzontale, ripassando idoneamente la medesima all'occorrenza.

14.5. La società concessionaria deve garantire:

- la manutenzione in stato idoneo all'uso di tutti i contenitori utilizzati, provvedendo, altresì, ad attivare specifici servizi di lavaggio e disinfezione dei contenitori, posti sia su strada, che all'interno delle utenze, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti e dal piano annuale delle attività e, comunque, in modo che non si creino inconvenienti igienici, secondo le prescrizioni igienico - sanitarie. L'avvenuto lavaggio e l'avvenuta disinfezione dovranno essere comunicate con modalità da concordarsi tra il CUB 18 e la società concessionaria. La società concessionaria dovrà comunicare al CUB 18, con anticipo di almeno 48 ore, il giorno, la fascia oraria e la zona di effettuazione del servizio;
- procedure interne atte a monitorare lo stato dei contenitori e segnalare con tempestività gli eventuali problemi riscontrati;
- specifici servizi di movimentazione dei contenitori;
- servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione dei contenitori, da effettuarsi nell'arco delle 48 ore successive all'inconveniente o, comunque, dalla segnalazione degli uffici del CUB 18 o dei cittadini al Numero Verde. I servizi di manutenzione, riparazione e sostituzione dovranno essere comunicati al CUB 18 con report a cadenza trimestrale.

15. Servizi di igiene del suolo

15.1. I servizi di igiene del suolo oggetto del presente contratto e che la società concessionaria si impegna ad espletare si intendono, in linea generale e suscettibili di aggiornamento in base alla evoluzione delle normative, estesi a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzate disponibili ed aperte all'uso pubblico, compresi i parchi di cui alla relativa scheda tecnica, nonché gli spazi verdi di arredo stradale (con esclusione delle aree dedicate ai cinofili);

- rive dei corsi d'acqua Po e Dora non date in concessione, purché libere, accessibili e di pertinenza della Città, con le modalità stabilite nella relativa scheda tecnica;
 - aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente attrezzate per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse;
 - manifestazioni istituzionali della Città, quali individuate nella scheda tecnica "Servizio spazzamento Manuale".
- 15.2. Per quanto riguarda la pulizia dei marciapiedi, il servizio si intende relativo ai tratti per i quali non sussistano obblighi a carico dei cittadini, a norma dei regolamenti comunali vigenti.
- 15.3. Le modalità di esecuzione del servizio ed i relativi standard operativi devono essere tali da consentire di mantenere lo stato di pulizia, decoro ed igiene del suolo pubblico.
- 15.4. Salvo specifiche indicazioni, non sono di competenza della società concessionaria opere di manutenzione delle aree sopra elencate.
- 15.5. Le modalità specifiche secondo cui i servizi di igiene del suolo vengono attuati sono indicati nelle schede tecniche allegate.
- 15.6. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, La società concessionaria provvede ad installare e fornire (in tutti i casi in cui la posa spetti direttamente a Settori centrali o decentrati della Città) appositi contenitori portarifiuti, secondo criteri concordati con il CUB 18, assicurando il loro periodico svuotamento, pulizia e manutenzione, secondo le frequenze previste per le attività di igiene del suolo della relativa zona.
16. Interventi diversi di igiene ambientale
- 16.1. Vengono affidati alla società concessionaria gli interventi di igiene ambientale di cui alla relativa scheda tecnica allegata al Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione), estesi ad ambiti non ricompresi nei punti precedenti. La società concessionaria si impegna ad effettuare, alle stesse condizioni, ulteriori servizi richiesti da uffici diversi dell'Amministrazione comunale.
17. Servizi di pronto intervento e di emergenza
- 17.1. Il Comune potrà richiedere servizi di pronto intervento e altri servizi e di emergenza in aggiunta a quelli previsti nel presente contratto, nel caso si verificino eventi calamitosi che siano di pericolo alla viabilità o al funzionamento delle dotazioni tecniche ed impiantistiche del Comune, o nel caso si verificino situazioni di particolare urgenza ed indifferibilità per la salute pubblica e per l'ambiente.
- 17.2. Tali servizi dovranno essere svolti nel più breve tempo possibile, secondo le modalità della scheda tecnica allegata.
18. Gestione dei servizi igienici pubblici
- 18.1. Al fine di assicurare la fruibilità dei servizi igienici pubblici ubicati nel territorio cittadino e di proprietà dell'Amministrazione Comunale, la società concessionaria si impegna ad assicurare:
- custodia, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici interrati;
 - igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei servizi igienici di superficie.
- 18.2. Il Comune comunicherà annualmente alla società concessionaria il numero e l'ubicazione di

eventuali nuovi servizi igienici del quale sia prevista la realizzazione nel corso dell'anno successivo, in tempo utile per procedere all'aggiornamento delle schede tecniche allegate e del relativo corrispettivo.

- 18.3. Relativamente ai servizi igienici pubblici di nuova costruzione, gli obblighi della società concessionaria avranno effetto a seguito di formale affidamento da parte del CUB 18, qualora il medesimo intenda affidarli alla gestione della società concessionaria al termine delle procedure di collaudo.

La proprietà di tutti i servizi igienici pubblici rimane comunque in capo al CUB 18.

19. Servizi Occasionali e/o con convenzione

- 19.1. Il CUB 18 può affidare alla società concessionaria i servizi connessi al mantenimento dell'igiene ambientale di aree ed edifici di competenza del Comune non aventi carattere di continuità, così come definiti nella relativa scheda tecnica.

- 19.2. Nell'ambito delle tipologie di servizio di cui sopra, la società concessionaria si impegna ad eseguire tutti gli interventi richiesti. Il CUB 18 provvederà ad indicare alla società concessionaria i Settori comunali autorizzati alle richieste di intervento e alla relativa spesa.

- 19.3. Il CUB 18 potrà richiedere interventi di natura diversa da quelli indicati nella scheda tecnica di cui sopra, ma ricadenti tra le attività per cui la società concessionaria ha professionalità adeguate e dispone dei necessari strumenti tecnici ed operativi. L'esecuzione di tali servizi sarà sottoposta a trattativa specifica tra le parti, secondo le procedure previste nel presente contratto.

20. Gestione degli imballaggi

- 20.1. La società concessionaria dovrà gestire la raccolta degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio secondo quanto previsto dal sistema obbligatorio dedotto nel Consorzio Nazionale Imballaggi (di seguito, per brevità, CONAI), di cui all'articolo 224 del TUA e s.m.i..

- 20.2. Resta salva per la società concessionaria la possibilità di valorizzare sul libero mercato quota parte degli stessi imballaggi e/o rifiuti da imballaggio, alle migliori condizioni economiche possibili e migliorative rispetto a quanto riconosciuto dal CONAI.

- 20.3. A tal proposito, la società concessionaria, in qualità di soggetto aggiudicatario del pubblico servizio, s'impegna ad offrire a tutti i cittadini e ai soggetti economici operanti nell'ambito del CUB 18 il servizio di raccolta dei rifiuti di imballaggio (vetro, alluminio, acciaio, cartoncino, contenitori per liquidi in plastica e legno) e, previa delega del CUB 18, a stipulare le convenzioni con i singoli Consorzi di filiera del Conai attualmente accreditati (COREVE, CIAL, CIA, COMIECO, COREPLA, RILEGNO).

- 20.4. La società concessionaria in particolare, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 28 del presente contratto, è autorizzata a percepire direttamente i corrispettivi che verranno erogati dai consorzi stessi a fronte dei conferimenti effettuati, salvo l'obbligo di rendicontare opportunamente il CUB 18, con frequenza trimestrale, circa le quantità totali conferite, suddivise per classi di contributo percepito in ragione delle impurità riscontrate.

- 20.5. Nella predisposizione del sistema di raccolta degli imballaggi la società concessionaria dovrà attuare tutte le misure necessarie onde permettere alla cittadinanza del CUB 18 di conferire le varie frazioni merceologiche di rifiuto per le quali sia stata attivata la raccolta differenziata nel modo migliore possibile e tale da poter raggiungere i livelli percentuali

minimi di raccolta imposti dalla normativa di settore.

- 20.6. La società concessionaria, nella predisposizione della propria attività di sensibilizzazione/comunicazione affine alla raccolta differenziata degli imballaggi, previa condivisione del target con il CUB 18, dovrà coordinarsi con il CONAI e con le singole filiere onde ottenere, nei limiti della quota annualmente prevista dal CONAI, il miglior supporto economico disponibile.
- 20.7. La società concessionaria dovrà comunicare al CUB 18, con cadenza mensile, i carichi eventualmente rifiutati dalle piattaforme CONAI di riferimento, i motivi del rifiuto e se vi sia stata applicazione di penale.
21. Controlli dei rifiuti in ingresso agli impianti e di quelli provenienti da RD
 - 21.1. La società concessionaria garantisce il corretto conferimento ai fini dello smaltimento di tutti i rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti di qualunque natura rinvenuti sul suolo pubblico.
 - 21.2. La società concessionaria garantisce inoltre, la corretta progettazione dei servizi di raccolta.
 - 21.3. A tal fine la società concessionaria:
 - garantisce una verifica periodica della qualità dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate, in contraddittorio con i recuperatori, partecipando con propri tecnici alle analisi periodiche predisposte dai singoli consorzi di filiera. E' comunque facoltà del CUB 18 inviare propri funzionari, a propria discrezione e senza preavviso, alle analisi sulla qualità dei materiali eseguite presso le piattaforme CONAI, previo obbligo della società concessionaria di avvisare con anticipo di 48 ore (2 giorni lavorativi) circa il giorno, l'orario ed il luogo di effettuazione di ogni analisi;
 - gestisce, un'area, con annesso laboratorio chimico, in cui i rifiuti vengono separati per classi di rischio, campionati e analizzati per il loro corretto smaltimento;
 - garantisce, a supporto dei centri di raccolta differenziata, mediante tecnici aziendali addetti ai controlli chimico-ambientali tramite verifiche mensili, la qualità dei materiali conferiti in modo differenziato in particolare dei rifiuti urbani liquidi o pericolosi;
 - garantisce mediante apposite analisi merceologiche, fissate nel numero minimo di 4 l'anno e a spese della società concessionaria, la conoscenza della qualità e della natura del rifiuto indifferenziato conferito nei contenitori stradali.
 - 21.4. I risultati delle analisi previste nel presente articolo devono essere comunque comunicati al CUB 18 entro i 15 giorni successivi all'effettuazione di ciascuna analisi.
22. Verifiche UTO
 - 22.1. In considerazione della deliberazione del Consiglio Comunale mediante la quale sono approvati i nuovi criteri di assimilazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, tecnici qualificati della società concessionaria parteciperanno ad un apposito organo tecnico incaricato di effettuare le operazioni di accertamento ed omologazione, presso le utenze non domestiche, dei rifiuti prodotti ai fini del loro smaltimento.
 - 22.2. L'organo tecnico effettuerà anche le conseguenti operazioni di valutazione dei fattori produttivi e definizione economica dei maggiori importi derivanti dall'inserimento di nuove utenze nelle attività previste dalle specifiche schede tecniche in allegato.
23. Sistema Informativo Territoriale
 - 23.1. La società concessionaria assicura la realizzazione ed il mantenimento di uno specifico

sistema informativo territoriale dedicato ai servizi da essa resi in relazione al territorio servito, dedicandovi le risorse umane e strumentali necessarie.

- 23.2. Il S.I.T. della società concessionaria costituirà uno degli strumenti principali di interfaccia tra la società concessionaria ed il Consorzio di Bacino 18, oltre ad essere uno strumento di comunicazione verso tutti gli utenti, con lo sviluppo di specifiche procedure dedicate a tali funzioni.
 - 23.3. A tal fine la società concessionaria s'impegna a sviluppare il proprio S.I.T. in maniera coordinata con analoghe iniziative sviluppate dall'Amministrazione Comunale ed a mettere a disposizione della stessa i livelli informativi gestiti direttamente, oltre a realizzare apposite funzioni di accesso dedicate a tutti gli utenti dei servizi.
24. Progettazione Servizi di Igiene Ambientale
- 24.1. Per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, la società concessionaria assicura di mantenere una struttura tecnica stabile dedicata alla progettazione dei servizi di igiene ambientale, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - definizione degli standard operativi e qualitativi dei servizi;
 - verifica degli standard operativi e qualitativi dei servizi;
 - osservazione costante dell'evoluzione tecnica del settore dell'igiene ambientale;
 - progettazione ed ottimizzazione dei servizi in essere al fine di una sempre maggior rispondenza ai principi di efficienza, efficacia ed economicità degli stessi e dell'adeguamento a mutamenti normativi e tecnici;
 - studio e progettazione di nuovi servizi.
 - 24.2. Alla struttura tecnica di progettazione dei servizi di igiene ambientale saranno dedicate le risorse umane e strumentali adeguate.
 - 24.3. La società concessionaria assicura la disponibilità della propria struttura tecnica di progettazione per collaborare con l'Amministrazione Comunale nel campo della pianificazione dei servizi di igiene ambientale della città di Torino e per rispondere a specifiche richieste inerenti alle tematiche ambientali.
25. Formazione del personale
- 25.1. La società concessionaria si impegna a perseguire una politica di gestione delle risorse umane, finalizzata a valorizzare ed aggiornare costantemente il capitale di competenze e conoscenze presenti in Azienda investendo in processi formativi sia di carattere gestionale/organizzativo sia specialistico ed in corsi di addestramento tecnico.
 - 25.2. A tal fine la società concessionaria redige un programma annuale di formazione del personale. Tale programma di formazione è trasmesso formalmente, entro il mese di dicembre alla Città.
26. Servizi di assistenza agli utenti
- 26.1. Numero Verde e Sito Web
Con l'intento di favorire la massima accessibilità ai servizi aziendali ed alle informazioni connesse, la società concessionaria si impegna a mantenere in funzione un call center ed un sito web accessibili agli utenti con le modalità di cui all'allegata Carta degli Utenti.
27. Comunicazione e sensibilizzazione
- 27.1. La società concessionaria si impegna a concordare con la Città di Torino attività di comunicazione e sensibilizzazione per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Città

stessa mutuati dalla vigente legislazione.

27.2. Tali obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:

- riduzione della quantità di rifiuti prodotti;
- raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal "Piano provinciale per la gestione dei rifiuti";
- aumento della "qualità della separazione" delle diverse frazioni differenziate;
- aumento delle informazioni relative al reale utilizzo delle materie raccolte in modo differenziato;
- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione (scuole, imprese, organizzazioni, target specifici, ecc.) sull'importanza sociale e civile di comportamenti ambientali corretti;
- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi.

27.3. La società concessionaria si impegna a stanziare a bilancio per ciascun anno una congrua somma per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.

27.4. Ogni attività di comunicazione inerente i servizi oggetto del presente contratto deve essere approvata formalmente dagli uffici della Città.

28. Gestione Ambientale

28.1. CUB 18 e la società concessionaria convengono sul fatto che il successo delle attività gestite sia direttamente collegato alla particolare cura con cui vengono condotte le problematiche ambientali. A tal riguardo la società concessionaria s'impegna ad effettuare la quantificazione e il monitoraggio degli impatti ambientali più significativi delle sue attività. Inoltre s'impegna attraverso la sua organizzazione generale e le strutture operative ad operare con impianti certificati ai sensi della ISO 14001 e del Regolamento Comunitario CEE 1836/93.

29. Il sistema di Gestione Ambientale

29.1. Il gestore si impegna a curare sistematicamente le attività di gestione dei rifiuti nell'ottica della salvaguardia degli impatti significativi sull'ambiente.

30. Controlli ambientali

30.1. Il gestore s'impegna, attraverso una sua struttura di controllo, ad effettuare la quantificazione e il monitoraggio degli impatti ambientali più significativi delle sue attività.

30.2. Il monitoraggio è quindi mirato ad assicurare il livello di concentrazione di ogni singolo inquinante entro i limiti stabiliti dalla legge.

30.3. Gli impatti ambientali si possono differenziare sulla base della suddivisione delle attività dell'azienda in 2 macroaree:

- le attività legate ai servizi di raccolta dei rifiuti e igiene del suolo;
- le attività legate alla gestione degli impianti.

30.4. Il CUB 18 si riserva in ogni caso di effettuare controlli e monitoraggi ulteriori a quelli previsti negli articoli successivi, sia direttamente, sia mediante tecnici o altri enti pubblici specificamente incaricati.

31. Servizio di raccolta rifiuti e igiene del suolo

31.1. Per garantire le prestazioni in oggetto, secondo le modalità previste dal presente contratto e dal Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) le azioni di controllo e sorveglianza che devono essere condotti riguardano i seguenti aspetti:

- qualità dell'aria;
 - consumi idrici per lavaggio cassonetti e strade e relativo scarico in fognatura.
- 31.2. La qualità dell'aria è principalmente influenzata dalle emissioni in atmosfera provenienti dagli automezzi utilizzati per l'espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene del suolo.
- 31.3. Il gestore si impegna pertanto ad un graduale rinnovo del parco mezzi, iniziando con la sostituzione dei veicoli a gasolio di categoria euro 0 ed euro 1 da effettuarsi entro ... (dati come da offerta), provvedendo alla sostituzione di tutti i veicoli con veicoli ad emissioni zero entro ... (dati come da offerta).
- 31.4. Annualmente la società concessionaria comunica al CUB 18 le sostituzioni dei veicoli effettivamente realizzate.
32. Consumi idrici per lavaggio cassonetti e strade relativo scarico in fognatura
- 32.1. I reflui derivanti dallo scarico delle autospazzatrici stradali, dal lavaggio dei contenitori dei rifiuti urbani, dalla pulizia delle fognature devono essere trattati in specifici impianti di depurazione chimico-fisici, ed il refluo depurato è smaltito in fognatura con il percolato della discarica e destinato all'impianto di depurazione SMAT. Per lo scarico in fognatura la società concessionaria si impegna a rispettare i valori limite.
- 32.2. La società concessionaria si impegna a mettere in atto tutte le azioni necessarie per soddisfare questa richiesta idrica attraverso il reimpiego delle acque di rifiuto urbane trattate.
- 32.3. La società concessionaria si impegna a relazionare annualmente al CUB 18 in merito alle azioni intraprese.

Articolo 26 - Obblighi di informazione

1. Ai fini del controllo, la società concessionaria si obbliga a consentire al personale autorizzato dalla Città, l'accesso anche on line e attraverso strumenti informatici condivisi ai dati del servizio riguardanti la quantità del servizio effettuato con riferimento alle schede tecniche allegate.
2. La società concessionaria si obbliga a fornire alla Città, ogniqualvolta venga richiesto ed entro quindici giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni relative alla quantità e qualità del servizio erogato, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il monitoraggio della domanda, dell'offerta e dell'efficienza aziendale, comprese le informazioni implicanti elaborazioni di dati, chiarimenti o valutazioni.
3. La società concessionaria si obbliga a trasmettere trimestralmente alla Città le segnalazioni ed i reclami in merito ad eventuali disservizi e le azioni intraprese, secondo quanto stabilito dalla Carta della Qualità dei Servizi.
4. La società concessionaria è tenuta a fornire ogni informazione richiesta dalla Città in ottemperanza degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse dalla Città nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, ivi compresi tutti i dati utili all'implementazione dello strumento di cui si è dotata la Città di Torino "cruscotto urbano".
5. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concessionario, o loro delegati.
6. La società concessionaria è tenuta a trasmettere trimestralmente dalla Città un "Resoconto delle attività" effettuate e risultanti dal Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione), evidenziando, nello stesso, le attività effettuate e le relative modalità, inviando

alla Città nei trenta giorni successivi al servizio effettuato nel trimestre precedente.

7. La società concessionaria è tenuto altresì a trasmettere un "Resoconto riepilogativo di tutte le attività effettuate nell'ambito del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione)", entro i trenta giorni successivi al 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto. Sulla base di detto resoconto, che sarà sottoposto all'esame del Consorzio di Bacino 18 e sulla base del quale si procederà alla liquidazione del saldo dell'importo complessivo, determinato sulla base dei servizi effettivamente prestati dalla società concessionaria e verificati dalle competenti strutture del Consorzio di Bacino 18.

Articolo 27 - Obblighi del Consorzio di Bacino 18

1. La Città si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento del servizio pubblico da parte della società concessionaria con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

2. L'impegno di cooperazione di cui al comma precedente si traduce in particolare nella disponibilità da parte della Città a:

- a) agevolare ogni intervento del soggetto concessionario per l'esecuzione e la costruzione di impianti;
- b) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni rilevanti per lo svolgimento dell'attività del soggetto concessionario (quali ad esempio i dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente) in possesso della Città;
- c) dare collaborazione con i propri Uffici, ed in particolare intervenendo con gli atti, anche repressivi, di comportamenti illeciti o illegittimi di terzi, opportuni e necessari per agevolare il corretto svolgimento dei servizi affidati al soggetto concessionario. La Città si impegna a dare, inoltre, il massimo apporto allo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la gestione delle attività di cui al presente contratto, ricadenti nella sua competenza e titolarità;
- d) comunicare al soggetto concessionario i piani ed i programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi insediamenti produttivi) e viabilistico onde consentire alla società concessionaria un'opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli investimenti relativi a eventuali potenziamenti o estensioni del sistema;

Il Consorzio di Bacino 18 si impegna a trasmettere periodicamente alla società concessionaria, con cadenza semestrale/annuale, le informazioni relative alle nuove utenze da servire, alla cessazione di vecchie utenze ed alle variazioni significative della tipologia di utenza.

3. Il Consorzio di Bacino 18 s'impegna a rendere disponibili gratuitamente alla società concessionaria sia gli aggiornamenti degli elementi geografici di base del proprio territorio (livelli di base del Sistema Informativo Territoriale comunale), sia le banche dati descrittive della realtà socioeconomica del territorio cittadino di cui abbia disponibilità.

4. Il Consorzio di Bacino 18 assicura l'accesso alle informazioni in proprio possesso, che siano necessarie alla progettazione dei servizi di igiene ambientale, e la collaborazione dei Settori comunali interessati alle problematiche collegate.

Verificandosi gravi mancanze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, che comportino grave pericolo di danno per l'igiene o la salute pubblica, ed ove la società concessionaria regolarmente diffidata non ottemperi tempestivamente, il Comune ha la facoltà di eseguire direttamente o tramite altre imprese le

opere o i lavori necessari per il regolare andamento del servizio, salvo il recupero delle relative spese nell'ambito del corrispettivo riconosciuto alla società concessionaria e l'addebito di spese ulteriori a carico della società concessionaria.

Articolo 28 - Corrispettivo

1. Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto il Consorzio di Bacino 18 corrisponderà alla società concessionaria un corrispettivo che sarà determinato d'accordo tra le parti, annualmente, sulla base del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) tecnico approvato annualmente dalla Giunta Comunale e del relativo prezzario dei servizi così come definito in sede di offerta. Per l'anno 2013 il corrispettivo per i servizi di cui alla tabella A e alla Tabella B del Piano di Lavoro è quantificato in Euro 158.875.000,00 +IVA (fatto salvo il ribasso in sede di aggiudicazione).
2. Il Consorzio di Bacino 18 potrà chiedere l'espletamento di ulteriori servizi rispetto a quelli programmati per ciascun esercizio di riferimento, o di servizi occasionali, il cui corrispettivo dovrà comunque essere determinato sulla base del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) approvato annualmente e dei prezziari risultanti dall'offerta.
3. In ragione di specifiche esigenze il Consorzio di Bacino 18 potrà chiedere la modificazione/riduzione di specifici servizi: in particolare potranno essere oggetto di revoca determinate tipologie di servizi e corrispondentemente il corrispettivo del servizio sarà adeguato in ragione delle modificazioni/riduzioni,
4. Qualora alla società concessionaria vengano richieste nuove tipologie di servizi in ragione di sopravvenienze tecniche, la società concessionaria si impegna ad effettuare il servizio secondo tali tipologie secondo il prezzo che sarà oggetto di trattativa secondo le normative vigenti in materia e fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15.
5. In caso di nuovi servizi richiesti dal CUB 18 successivamente all'approvazione del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione), essi saranno conteggiati pro quota, fino alla fine dell'anno solare, sulla base dei prezzi previsti nelle schede relative ai servizi in questione.
6. In caso di mancata approvazione del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) da parte della Giunta, entro il 1° gennaio dell'anno di riferimento, la società concessionaria opererà, fino all'approvazione della suddetta deliberazione, sulla base del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) dell'anno precedente e del relativo prezzario, aggiornato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
7. Il concessionario potrà proporre alla Città il trattamento e il recupero dei materiali presso propri impianti.

Articolo 29 - Modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il pagamento di quanto dovuto dal Consorzio di Bacino 18 sarà effettuato tramite emissione da parte della società concessionaria di una fattura mensile sulla base del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione). Nelle more dell'approvazione del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) le fatture saranno a titolo di acconto e non potranno superare 1/12 dell'importo di riferimento del Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) già approvato dalla Giunta Comunale

l'anno precedente. Le fatture verranno liquidate entro 90 giorni fine mese data fattura.

2. Sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare interessi di mora in ragione del tasso euribor a 6 mesi divisore 360 rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per il semestre stesso.

Articolo 30 - Relazione Tecnico-Finanziaria

1. La società concessionaria deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione Tecnico-Finanziaria riferita all'esercizio precedente riportante il consuntivo economico.

2. La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassume tutti i costi aziendali ed i ricavi affrontati dalla società concessionaria per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a personale abilitato ed utilizzato, beni strumentali all'effettuazione del servizio, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio in dettaglio, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ed i risultati conseguiti in relazione alle prestazioni previste nel presente contratto e nei suoi allegati, nonché nel Piano di lavoro (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) approvato annualmente ed al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi.

3. La Relazione Tecnico-Finanziaria deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto concessionario.

4. La società concessionaria si obbliga ad assumere ed a garantire tutti gli impegni nei termini assunti in offerta, presentando, inoltre una dettagliata relazione annuale (entro il 31 maggio) alla Città, in cui si evidenzia il raggiungimento dei livelli qualitativi previsti nei documenti contenenti gli impegni quantitativi assunti in sede di offerta e della realizzazione dei progetti presentati in sede di offerta. Il mancato raggiungimento di tali livelli qualitativi e di tali progetti determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 del presente contratto.

Articolo 31 - Controllo e Vigilanza

1. La Città ha il compito di vigilare sul rispetto da parte del soggetto concessionario degli obblighi derivanti dal contratto di servizio e derivanti dal rispetto dei parametri previsti nel presente contratto (oggetto di integrazione a seguito dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione).

2. I controlli della Città saranno svolti:

a) dai funzionari incaricati dalla Direzione Ambiente;

b) da una cooperativa sociale scelta, in conformità alle normative vigenti, dalla Città.

3. A tal fine la società concessionaria metterà a disposizione le risorse finanziarie necessarie per effettuare il controllo di cui al precedente comma 2 lettera b), fino ad un massimo, per l'anno 2013, di 130.000,00 Euro che, per gli anni successivi, sarà soggetto a rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT di incremento dei prezzi al consumo.

4. I controlli di cui al precedente comma 2 lettera b) saranno svolti sulla base del disciplinare (che viene inserito come Allegato n. 1.14) al presente contratto che la società AMIAT riconosce quale strumento per la verifica del rispetto di quanto previsto nel contratto di servizio. Annualmente, d'accordo tra le parti, tale regolamento potrà essere modificato.

5. Il CUB 18, nei rapporti con la società concessionaria, valuterà anche le segnalazioni provenienti dalle Guardie Ecologiche Volontarie (in seguito, per brevità, GEV), le quali operano sul territorio della

Città, oltre che a fronte di quanto disposto dalla legislazione istitutiva (Legge della Regione Piemonte n. 32/1982), anche a margine di esplicita convenzione tra il CUB 18 e la Provincia di Torino, da cui dipendono a titolo onorario. Le GEV, inoltre, sono inserite in qualità di soggetto abilitato al controllo nel Regolamento per la Gestione dei Rifiuti.

6. Tali segnalazioni, qualora evidenzino disservizi, prima di essere contestate alla società concessionaria verranno sottoposte alla valutazione tecnico-operativa-logistica del funzionario che opera per il CUB 18 in qualità di Responsabile per il coordinamento territoriale delle GEV, il quale, nel caso ravvisi gli estremi per una contestazione, altrimenti non evidenziata né dal soggetto incaricato dei controlli, né dai funzionari della Direzione Ambiente, né da altri dipendenti comunali abilitati, ne disporrà l'inserimento nelle liste di contestazione da sottoporre a valutazione congiunta semestrale.

7. Nel caso di controlli di cui al precedente comma 2 lettera a), la Città deve contestare per iscritto, entro 15 giorni, la presunta mancata effettuazione dei servizi previsti, con indicazione del tempo e del luogo della violazione, documentati da relative fotografie digitali, nonché dell'intenzione di applicare la penale. La Società ha il diritto di formulare le controdeduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di contestazione. Le controdeduzioni addotte non potranno essere relative alla gestione ordinaria del personale (ferie, permessi, ecc.).

8. I controlli della Città, di cui al punto precedente, seguiranno i criteri contenuti nel regolamento dei controlli. Quanto alla rilevazione di altri servizi, diretti o appaltati, quali, a titolo esemplificativo, i servizi igienici (tutte le tipologie), la raccolta ingombranti, il progetto direttrici, le sponde fluviali, lo spazzamento portici, il lavaggio strade, il lavaggio/disinfezione aree particolari, i controlli verranno svolti al termine della prevista attività, secondo la frequenza comunicata dall'AMIAT.

9. Semestralmente la Città e la società concessionaria, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dalla società concessionaria. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'eventuale penale sarà ritenuta sul primo rateo successivo alla definizione.

Articolo 32 - Controlli sull'esecuzione dei servizi

1. La società concessionaria dispone a proprie spese, a favore del Consorzio di Bacino 18, la condivisione del proprio sistema informativo (attualmente Cytrix), avente ad oggetto le distinte di raccolta e spazzamento aggiornate in tempo reale.

2. Inoltre, la società concessionaria deve trasmettere mensilmente l'elenco dei disservizi (in ragione di indisponibilità di personale e mezzi), indicando il giorno ed il relativo turno di recupero.

3. La comunicazione delle informazioni richieste dovrà avvenire con le modalità che verranno successivamente comunicate a cura del Consorzio di Bacino 18.

4. E' facoltà del Consorzio di Bacino 18 disporre controlli periodici, senza preavviso, sulla documentazione previdenziale attinente il personale e sulle schede di manutenzione del parco automezzi.

5. La vigilanza ed il controllo sulla gestione del servizio in oggetto spetta al CUB 18 che si riserva ogni più ampia facoltà di espletarla nei modi ritenuti più idonei, salva l'autonomia imprenditoriale della società concessionaria e senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno per i poteri spettanti ad organi istituzionali per legge o regolamento in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, di igiene e sanità, di polizia urbana, di circolazione e traffico.

6. Per la funzionalità del controllo, la società concessionaria è obbligata a fornire al personale incaricato dal CUB 18 tutta la documentazione ritenuta idonea al controllo e la collaborazione necessaria

del proprio personale.

Articolo 33 - Penali contrattuali

1. In caso di inadempimento dei servizi nascenti dal presente contratto, verificati secondo quanto previsto dal precedente articolo 31, fermo restando l'obbligo della società concessionaria di rimuovere le cause di inadempimento e garantire i medesimi nel più breve tempo possibile, potranno essere applicate a carico della stessa le seguenti penali, il cui ammontare sarà aggiornato ogni anno secondo l'indice di rivalutazione Istat:

| INFRAZIONE | PENALE |
|--|---|
| Mancato passaggio di raccolta secondo la frequenza minima stabilita del punto di raccolta (valido per tutte le raccolte: RU, RD, isole interrato e PaP) | Euro 65,00 per punto di raccolta (*) Solo per le isole interrato: Euro 91,00 ad isola (anche solo per il mancato svuotamento di una singola frazione) Solo per le multibenne: Euro 195,00 a benna |
| Mancato passaggio di raccolta secondo la frequenza minima stabilita del punto di raccolta (valido per Cartesio) | Euro 39,00 per punto di raccolta (*) Solo per la raccolta con benne: Euro 91,00 per benna |
| Mancata manutenzione/sostituzione dei contenitori secondo la tempistica prevista/concordata | Euro 26,00 a contenitore |
| Mancato lavaggio/disinfezione dei contenitori secondo il relativo calendario (valido per tutte le raccolte) | Euro 45,50 per punto di raccolta (*) Solo per le isole interrato: Euro 130,00 ad isola (anche solo per il mancato lavaggio di una singola frazione) |
| Mancata rimozione dei rifiuti abbandonati accanto ai cassonetti o presso area soggetta ad abbandono ricorrente secondo il relativo calendario | Euro 65,00 per ogni batteria di cassonetti (onnicomprensiva: RU + RD o PaP)/area censita nell'omologo elenco (aggiornabile di anno in anno) |
| Mancato spazzamento secondo la frequenza minima stabilita (per tutti gli interventi di igiene del suolo) | Euro 52,00 per ogni campione sottoposto a verifica Solo per la mancata pulizia dell'area sottostante il punto di raccolta: Euro 26,00 a punto di raccolta |
| Mancato raccolta foglie stagionale secondo il relativo calendario | Euro 65,00 per ogni campione sottoposto a verifica |
| Mancato lavaggio strade secondo il relativo calendario | Euro 45,50 per ogni campione sottoposto a verifica |
| Mancata disinfezione di aree particolari secondo il relativo calendario | Euro 19,50 per ogni area censita nell'elenco (aggiornabile di anno in anno) |
| Mancato lavaggio/disinfezione dei servizi igienici interrati secondo il relativo calendario | Euro 91,00 per ogni servizio |
| Mancato lavaggio/disinfezione degli altri servizi igienici secondo il relativo calendario (fuori terra, disabili, mercatali, vespasiani ed ex autopulenti) | Euro 45,50 per ogni servizio |

| | |
|---|---|
| Progetto direttrici: mancato svolgimento del servizio secondo la frequenza minima stabilita | Euro 91,00 per ogni campione sottoposto a verifica |
| Sponde fluviali: mancato svolgimento del servizio secondo la frequenza minima stabilita | Euro 91,00 per ogni campione sottoposto a verifica |
| Mancata esecuzione anche solo di parte del servizio dedicato ai Mercati cittadini | Euro 195,00 per ogni campione sottoposto a verifica (≥ 10 mq) |
| Spazzamento manuale portici | Euro 52,00 per ogni campione sottoposto a verifica (≥ 10 mt lineari x la relativa ampiezza) |
| Giochi bimbi | Euro 91,00 per ogni area giochi censita nell'elenco (aggiornabile di anno in anno) |

(*) il punto di raccolta, che costituisce il campione soggetto a controllo, é costituito da 1 o più cassonetti di tipologia omogenea (RU o RD o Cartesio o PaP; quindi, in caso di compresenza di cassonetti RU ed RD, si potranno verificare 2 campioni e, conseguentemente, applicare 2 penali)

Nel caso in cui la Città ritenga che l'inadempimento accertato sia particolarmente pregiudizievole per la cittadinanza, lo comunicherà immediatamente alla Società, la quale, qualora provveda a rimuovere le cause dell'inadempimento entro 24 ore dalla contestazione effettuata dalla Città, fruirà di una decurtazione della relativa penale, che accetterà senza contraddittorio, in misura del 50%. Tale tecnicismo non sarà applicabile per i servizi per i quali la relativa frequenza preveda normalmente un passaggio nelle 24 ore successive alla contestazione.

Articolo 34 - Modalità di revisione delle condizioni contrattuali

1. Ogni anno il CUB 18 procederà alla verifica delle condizioni contrattuali.
2. La verifica è effettuata, anche sulla base delle indicazioni del piano economico finanziario predisposto dalla società concessionaria e con riguardo all'attuazione delle condizioni offerte in sede di gara e recepite nella presente Sezione, valutandone l'adeguatezza e la coerenza rispetto alle esigenze del servizio pubblico.
3. La verifica ha per oggetto:
 - a) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di servizio;
 - b) l'idoneità della rete dei servizi in funzione della domanda;
 - c) l'adeguatezza dei servizi rispetto all'intero sistema dell'offerta.
4. Qualora, a seguito della suddetta verifica, si renda necessario modificare, in aumento od in diminuzione, dei servizi, il concessionario è obbligato a prestare il servizio alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione.

Articolo 35 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

1. Le condizioni d'esercizio del servizio possono essere modificate a giudizio della Città, valutato il pubblico interesse, concordato con la società concessionaria con conseguente diverso onere economico da valutarsi nell'ambito della concessione e del relativo equilibrio economico finanziario.
2. Il presente contratto non esclude che le parti possano concordare specifiche attività, volte a soddisfare esigenze di tipo temporaneo che possano presentarsi nel corso della vigenza del presente contratto.

SEZIONE III SERVIZI DI VIABILITÀ INVERNALE
CONTRATTO TRA LA CITTÀ DI TORINO E LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ INVERNALE.

Articolo 36 - Oggetto della Sezione III

1. La presente sezione disciplina la gestione del servizio di viabilità invernale sul territorio cittadino e sui territori extraurbani comunque ad essa in carico manutentivo, con esclusione degli interventi sulle aree interne dei cimiteri cittadini e sul verde pubblico, ad eccezione dei tre parchi Valentino, Pellerina e Ruffini nei quali sono a carico della società concessionaria i percorsi viari asfaltati (come da prospetto che sarà reso disponibile in sede di pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito).

L'affidamento comporta da parte della società concessionaria l'esecuzione delle seguenti attività:

- gestione dei centri di stoccaggio sale e relativo approvvigionamento;
- servizio di pronto intervento;
- insalamento preventivo;
- insalamento di abbattimento;
- sgombero neve "grande viabilità";
- sgombero neve "media e piccola viabilità";
- sgombero neve centro cittadino;
- sgombero neve collina;
- sgombero neve aree mercatali;
- sgombero neve manuale;
- sgombero neve marciapiedi delle scuole in stabili comunali;
- sgombero neve dei parcheggi a rotazione per disabili ubicati di fronte alle principali strutture sanitarie;
- servizio di asporto neve;
- la Città si riserva comunque di richiedere all'AMIAT il servizio di sgombero neve su specifiche aree pubbliche;

secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio allegato e nell'elenco dei prezzi unitari.

2. A titolo di attività aggiuntiva, accessoria e necessaria alle precedenti indicate al comma precedente la società concessionaria esegue, su incarico del Comune, specifici interventi d'insalamento per aree non rientranti nei percorsi stabiliti nel piano di servizio.

Oltre a quanto sopra stabilito, la società concessionaria s'impegna ad effettuare ulteriori interventi d'insalamento e sgombero neve in seguito a richiesta del Comune dovuta a particolari eventi eccezionali e/o imprevedibili, verificabili al di fuori del periodo di espletamento del servizio svolto annualmente dal 1 novembre al 31 marzo.

Articolo 37- Proprietà degli Impianti e Concessione d'uso

1. La Città, per l'espletamento del servizio in oggetto concede alla società concessionaria in uso gratuito per tutta la durata del presente contratto i seguenti beni:

- 1) Immobili:
 - A) sito in Torino via Traves;
 - B) sito in Torino via Villa Glori;

2) Impianti:

- A) stoccaggio e distribuzione fondenti salini in via Villa Glori;
- B) stoccaggio e dissoluzione computerizzata di fondenti chimici in via Traves.

La Città, relativamente ai punti 1 e 2 si riserva, in corso di contratto, di assegnare ulteriori immobili e/o impianti, che verranno concessi con separati provvedimenti.

3) Mobili:

- A) n. 16 Autocarri FIAT Iveco Eurocargo completi di spandisale;
- B) n. 109 lame spartineve anteriori per autocarro;
- C) n. 2 veicoli 4x4 modello Bucher-Guyer;
- D) n. 10 lame spartineve posteriori per trattore;
- E) n. 2 lame mod. PELAZZA tipo B 4 matricola L587 - L588;
- F) materiali vari ed accessori.

2. La società concessionaria prende in carico i beni oggetto della concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e si impegna a custodire e conservare i beni ricevuti in concessione con la necessaria diligenza, nonché a riconsegnare al Comune i beni, o loro porzioni, non più utilizzati a fini di cui sopra.

La consegna degli immobili di cui al punto 1 A) e B) è da intendersi avvenuta contestualmente alla consegna degli impianti.

3. La società concessionaria allo scadere del termine indicato all'articolo 3 del presente contratto, dovrà restituire i beni ricevuti in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le migliorie, innovazioni ed addizioni eventualmente apportate, senza alcun onere per la Città. Semprechè, nel frattempo, i suddetti beni non siano stati acquisiti nella proprietà di AMIAT, la restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti. La società concessionaria, qualora l'Amministrazione ne faccia esplicita richiesta, fornirà ogni conoscenza ed informazione necessaria al riutilizzo dei beni anche in caso che gli stessi venissero affidati a terzi per l'espletamento del Servizio di Viabilità Invernale.

4. Sono a carico della società concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti, dei veicoli e delle attrezzature. Sono a carico della Città gli interventi, i lavori od opere che si rendessero necessari per l'adeguamento dei predetti impianti e mezzi d'opera per effetto di disposizioni di legge e regolamentari vigenti e/o intervenute, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica e di prevenzione incendi. Ogni intervento tecnico di particolare rilevanza sui locali e sugli impianti, finalizzato allo svolgimento del servizio di viabilità invernale, deve essere preventivamente autorizzato dalla Città, che corrisponderà i relativi oneri economici, salvo che l'intervento rientri nella manutenzione ordinaria o straordinaria di cui sopra.

5. Il Comune, nel caso in cui manifesti la necessità di eseguire, all'esterno e/o all'interno degli immobili oggetto di concessione, opere di abbellimento e/o di restauro per necessità non strumentali e/o funzionali all'esercizio del servizio, potrà procedere in tale senso, previo accordo con la società concessionaria, sui tempi, modi e durata degli interventi medesimi.

Essi saranno ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale.

6. Sono a carico della società concessionaria tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas metano, telefono, riscaldamento (oltre alla tassa raccolta rifiuti), i cui contratti devono essere direttamente intestati, nonché tutte le altre spese ripetibili relative all'uso degli immobili. Sono altresì a carico della società concessionaria le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e

manutenzione dei misuratori. Qualora non sia tecnicamente possibile intestare direttamente i contratti di fornitura, il Comune provvederà ad intestare le utenze a proprio nome, ed a ripartire le spese applicando alla società concessionaria, per le spese comuni (acqua, energia elettrica, gas metano, pulizia locali, ecc.) il costo in proporzione alle rispettive percentuali di utilizzo.

7. La società concessionaria dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed a copertura dei danni derivanti da incendio, eventi atmosferici, scoppio, atti vandalici, eventi socio-politici. Per i veicoli la società concessionaria provvederà al pagamento delle tasse di proprietà ed alla copertura assicurativa R.C.. La società concessionaria si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni danno cagionato a terzi dai beni concessi in uso.

8. Costituiscono beni della società concessionaria, destinati al servizio di cui alla presente sezione i beni di cui all'allegato (Allegato 1.8).

Articolo 38 - Obblighi del gestore

1. La società concessionaria garantisce l'esecuzione del servizio secondo le specifiche del progetto, secondo quanto descritto e definito nel piano di servizio (che sarà reso disponibile in sede di pubblicazione del bando di gara/lettera d'invito) e soggetto annualmente ad eventuali integrazioni e/o modifiche operative, con un livello di qualità adeguato alle esigenze della viabilità.

2. La società concessionaria si obbliga ad esercitare il servizio in oggetto assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente contratto, ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

3. La società concessionaria mantiene sollevata ed indenne la Città da ogni danno che possa derivare a terzi dallo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, sia esso effettuato direttamente ovvero tramite appaltatori.

4. A tal fine la società concessionaria deve stipulare apposita polizza assicurativa da trasmettere al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno contrattuale successivo.

5. In caso di appalto a terzi la società concessionaria inserisce nei capitolati l'obbligo per gli appaltatori di assicurarsi contro i danni verso terzi.

6. La società concessionaria trasmette al Comune copia dei capitolati entro il 31 ottobre di ogni anno; inoltre, la società concessionaria si impegna ad acquisire copia della polizza assicurativa RCT accesa dai terzi aggiudicatari e ne attesta la conformità agli obblighi ivi previsti, inviando copia di tale attestazione al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno.

7. La società concessionaria opera con ampia autonomia circa la pianificazione degli interventi e le modalità operative necessarie per raggiungere i risultati prefissati, ma sempre nell'ambito delle indicazioni concordate in seno alle due strutture operative UNCO e UNCR di cui all'articolo successivo e secondo il Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione).

8. La società concessionaria riceve, attraverso i propri strumenti, i reclami e/o le segnalazioni dei cittadini per eventuali disservizi ed in tal caso ne deve trasmettere mensilmente un report al Settore competente, che, dietro espressa richiesta dell'Agenzia dei servizi pubblici, provvede ad inoltrarlo a quest'ultima.

9. La società concessionaria si obbliga a trasmettere, su richiesta del Comune, entro cinque giorni dal termine del singolo evento nevoso, uno specifico report su reclami e segnalazioni dei cittadini.

10. La società concessionaria a seguito di ogni specifico intervento riguardante i servizi oggetto del

presente contratto, trasmette entro le 24 ore successive all'intervento le informazioni relative allo stesso al Settore competente.

11. La società concessionaria si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro.

12. La società concessionaria si impegna ad individuare, proponendo alla Città, le aree da utilizzarsi per l'accumulo e lo smaltimento della neve derivante dallo sgombero della viabilità cittadina.

Articolo 39 - Obblighi del Comune

1. Il Comune garantisce il servizio del Corpo dei Vigili Urbani necessario allo svolgimento del servizio oggetto del contratto.

2. La società concessionaria potrà avvalersi, qualora lo ritenga necessario, della collaborazione di alcuni componenti del Corpo dei Vigili Urbani mediante specifici interventi destinati a garantire la viabilità in particolari situazioni critiche.

3. In tali casi, la spesa per l'indennità di reperibilità sarà a carico della società concessionaria.

4. Ai fini di un'attiva collaborazione, il Comune entro il 1 novembre di ogni anno, di comune accordo con la società concessionaria, provvede ad insediare le seguenti strutture operative, con compiti di confronto delle modalità operative del servizio, così come richiamate nel piano di servizio sopra citato:

- l'UNCO: costituita da A.M.I.A.T., GTT e Polizia Municipale Città di Torino;
- l'UNCR: costituita da Direzione della società concessionaria del servizio, Dirigenza GTT, Dirigenza della Divisione Ambiente, della Polizia Municipale e del Settore Alberate Urbane della Città di Torino.

5. Il Comune comunica entro 15 giorni dall'inizio del servizio alla società concessionaria i nominativi dei componenti della Commissione tecnica di cui al successivo articolo

Articolo 40 - Corrispettivo del servizio e scadenze di pagamento

1. Il corrispettivo del servizio sarà definito sulla base del preventivo annuale presentato dalla società concessionaria entro il mese di settembre di ogni anno, sulla base dei prezzi unitari definiti nell'Allegato 1.9.

2. Il preventivo sarà approvato ogni anno con deliberazione della Giunta Comunale.

Il budget medio stagionale per gli anni 2013 e 2014 è fissato in Euro 5.545.000,00 oltre I.V.A. e comprende:

- una parte a copertura dei costi fissi gestionali;
- una parte per costi variabili in relazione agli interventi effettuati da liquidare a misura con l'applicazione dei prezzi unitari per ogni intervento.

3. Il corrispettivo annuo riferito alla quota dei servizi effettuati direttamente dalla società concessionaria nel budget per la verrà maggiorato, per ogni stagione invernale successiva dell'80% dell'inflazione programmata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Documento di Decisione di Finanza Pubblica.

4. Il corrispettivo annuo potrà essere incrementato in corso di stagione, in relazione a straordinari eventi atmosferici, sulla base dei prezzi unitari a contratto. Inoltre il corrispettivo annuo potrà essere modificato in corso di stagione qualora, in caso di servizi effettuati tramite appaltatori, la società

concessionaria debba far luogo alla revisione periodica del prezzo ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..

5. Al termine di ogni stagione, ed in ogni caso entro il 31 maggio, la società concessionaria presenterà il conto consuntivo dell'attività in oggetto sottoscritto dal legale rappresentante, al fine di accertare l'onere effettivo sostenuto, sulla base del quale verranno operate le eventuali operazioni di conguaglio, la detrazione delle penalità intervenute e sarà rapportato il corrispettivo dovuto per l'anno successivo.
6. Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato secondo le seguenti modalità:
 - emissione da parte della società concessionaria di una fattura in acconto entro il 31 dicembre della stagione invernale, pari a 2/5 (due quinti) del preventivo approvato;
 - emissione da parte di società concessionaria a fine stagione di fattura di conguaglio sulla base dei costi sostenuti a consuntivo, cui verranno dedotti i due acconti già fatturati.
7. Le fatture verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni fine mese data fattura; sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare interessi di mora in ragione del tasso Euribor a 6 mesi divisore 360 rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per tutto il semestre stesso.

Articolo 41 - Subaffidamento e modalità

1. La società concessionaria potrà, a sua discrezione, avvalersi di supporti esterni (imprese appaltatrici, consulenti, ...) secondo la normativa vigente in materia, ferma restando la sua attività di coordinamento, di pianificazione, di verifica dei lavori svolti e di controllo dell'attività e fermo restando che la medesima rimane unica responsabile nei confronti del Comune. A tal fine la società concessionaria dovrà garantire che tali supporti esterni di cui si avvarrà agiscano nel pieno rispetto delle norme di lavoro e sicurezza previste dal CCNL e dalle leggi, pena l'annullamento del contratto.

Articolo 42 - Relazione tecnico-finanziaria

1. La società concessionaria deve presentare entro il 31 maggio di ogni anno o comunque entro trenta giorni dalla data di approvazione del Bilancio una Relazione tecnico-finanziaria riportante, oltre il consuntivo economico della stagione, le motivazioni che hanno originato eventuali scostamenti rispetto al budget, nonché eventuali proposte migliorative del servizio.
2. La relazione dovrà contenere una parte economica, che riassume tutti i costi affrontati dall'Azienda per lo svolgimento del servizio fra cui, a titolo puramente indicativo, i costi relativi a mezzi utilizzati, personale, immobili, nonché il rendiconto sull'operatività del servizio reso con il dettaglio e la valorizzazione degli interventi eseguiti, oltre alla reportistica, per l'intero periodo del servizio espletato, delle segnalazioni di disservizio ricevute. La relazione deve contenere altresì le modalità di svolgimento del servizio ordinario e le modalità di svolgimento del servizio straordinario.

Articolo 43 - Obiettivi di efficacia ed efficienza nella produzione del servizio

1. Il Comune potrà indicare, in relazione a particolari esigenze, specifici obiettivi di efficacia e di efficienza nella produzione del servizio concordandoli con la società concessionaria nell'ambito delle strutture operative di cui all'articolo 42.
2. La società concessionaria si impegna a mettere in atto politiche aziendali tese al miglioramento continuo della qualità del servizio, nel rispetto ed in osservanza di quanto previsto nella "Carta della Qualità dei Servizi".

Articolo 44 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

1. D'accordo tra le parti potranno essere apportate alla specifica dei servizi modifiche scritte che non comportino modificazione del contratto.

Articolo 45 - Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società concessionaria o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Articolo 46 - Obbligo di applicazione dei CCNL nazionali

1. Nei confronti dei propri dipendenti la società concessionaria si obbliga ad osservare le norme ed i contratti nazionali di lavoro, nonché gli accordi decentrati ed aziendali, che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale delle categorie di lavoratori addetti alle diverse funzioni necessarie per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.

Articolo 47 - Obbligo di conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro

1. La società concessionaria si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, nonché ad effettuare tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.

Articolo 48 - Commissione di controllo

1. Al fine di garantire il controllo da parte della Città, la società concessionaria collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie, anche per l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 49.

2. È istituita una Commissione comunale di controllo composta dai Dirigenti dei settori competenti (o da funzionari delegati), con il compito di vigilare sul rispetto da parte della società concessionaria degli obblighi derivanti dal presente contratto di servizio.

3. In merito ai citati obblighi contrattuali, la Commissione di controllo esamina, fra l'altro, la documentazione fornita dalla società concessionaria richiamata agli articoli 5.4), 5.5), 5.7), 5.8), 5.9), 7.2), 9.1) ed applica le penali di cui al successivo articolo 49.

4. La Commissione di controllo si riunirà come previsto al successivo articolo 20.4.

Articolo 49 - Penalità

1. Si definiscono qui di seguito come interventi l'insalamento preventivo, l'insalamento di abbattimento e lo sgombero neve.

2. L'intervento è considerato "mancato" quando non venga effettuato per il percorso intero, così come individuato per ogni singolo lotto di intervento.

3. L'intervento è considerato "ritardato" qualora i tempi di effettiva realizzazione non rispettino la tempistica e la priorità dei percorsi definiti nell'allegato Piano di lavoro annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) annuale (da integrare sulla base dell'offerta presentata in sede di aggiudicazione) per ciascun tipo di intervento.

4. La Città provvederà sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali:

- mancato insalamento preventivo: Euro 500,00 (un eventuale ritardo dell'insalamento preventivo superiore all'ora è considerato a tutti gli effetti mancato insalamento);
 - mancato insalamento di abbattimento: Euro 500,00;
 - mancato sgombero neve manuale e/o meccanizzato: Euro 500,00;
 - ritardo nell'effettuare l'insalamento preventivo: Euro 300,00;
 - ritardo nell'effettuare l'insalamento di abbattimento: Euro 300,00;
 - ritardo nell'effettuare lo sgombero della neve manuale e/o meccanizzato: Euro 300,00;
 - mancata presentazione del conto consuntivo entro il 31 maggio di cui all'articolo 7.2: Euro 2.000,00;
 - mancata trasmissione della polizza assicurativa entro i termini previsti e di cui all'articolo 5.4: Euro 500,00;
 - mancata trasmissione dei capitolati d'appalto e dell'attestazione di conformità entro i termini previsti e di cui all'articolo 5.5: Euro 500,00;
 - mancata trasmissione del report mensile di cui all'articolo 5.7: Euro 300,00;
 - mancata trasmissione del report a seguito di ogni specifico intervento entro le 24 ore successive all'intervento e di cui all'articolo 5.9: Euro 300,00;
 - mancata adozione della Carta dei Servizi entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto di servizio: Euro 500,00;
 - mancato aggiornamento della Carta dei Servizi entro il termine che sarà indicato dall'Amministrazione nelle sedi competenti: Euro 500,00.
5. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte della Città - equivalente se del caso a comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 - entro 20 giorni dall'accertamento della mancata o tardiva effettuazione dei servizi, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della violazione e della penale che si intende applicare.
6. La società concessionaria nei 30 giorni successivi al ricevimento della contestazione medesima potrà fornire controdeduzioni scritte.
7. Al termine della stagione invernale, ed in ogni caso entro il 30 aprile di ogni anno contrattuale, la Commissione comunale di controllo di cui al precedente articolo 19 e la società concessionaria, in contraddittorio tra loro, valuteranno le presunte inadempienze e le conseguenti controdeduzioni addotte dalla società concessionaria. Dell'incontro verrà redatto verbale sottoscritto dalle parti.
8. L'importo complessivo delle penali applicate alla società concessionaria per ogni stagione non potrà comunque essere superiore all'un per cento del corrispettivo dovuto per il servizio annuale.

**SEZIONE IV SERVIZI E LAVORI RELATIVI ALLA CHIUSURA E ALLA GESTIONE
POST-OPERATIVA, NONCHE' MANUTENZIONE E GESTIONE AREE VERDI E
RECUPERO AMBIENTALE DELL'IMPIANTO AD INTERRAMENTO CONTROLLATO DI
BASSE DI STURA**

Articolo 50 - Oggetto della Sezione IV

1. La presente Sezione ha ad oggetto la gestione della chiusura e la gestione post-operativa dell'Impianto ad Interramento Controllato di Basse di Stura - sito in via Germagnano n. 50, Torino - compresa ogni attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della sola opera relativa all'impianto di interramento controllato improduttivo (in quanto non più coltivato) di cui all'Autorizzazione Integrata

Ambientale.

2. La società concessionaria è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 59/2005, rilasciata dalla Provincia di Torino con determinazione dirigenziale n. 190 - 42306/2008 del 31 luglio 2008.

3. L'area e la sola opera relativa all'Impianto ad Interramento Controllato improduttivo (in quanto non più coltivato) di Basse di Stura, sita in via Germagnano n. 50, di cui all'allegata planimetria (Allegato 1.10), sono di proprietà della Città di Torino (così come meglio delimitato con il colore blu eccetto le parti delimitate in colore rosso nella planimetria allegata).

4. La società concessionaria, si impegna a svolgere tutte le attività necessarie al fine di mantenere i requisiti di sicurezza ambientale così come richiesto dalla normativa vigente (Decreto Legislativo n. 36/2003 e s.m.i.): mantenimento in efficienza delle reti, delle apparecchiature, degli impianti e dei presidi, controlli per garantire la sicurezza dell'impianto nel suo complesso, monitoraggio e sorveglianza degli aspetti ambientali correlati all'impianto, in conformità al disposto dell'articolo 8 del Decreto Legislativo n. 36/2003, nonché degli articoli 12, 13 e 14 del Decreto Legislativo n. 36/2003.

Articolo 51 - Proprietà e messa a disposizione degli impianti ed altri beni

1. A seguito della deliberazione di Giunta Comunale approvata in data 21 dicembre 2010 (mecc. 2010 08898/064), nonché della determinazione dirigenziale (n. cronologico 580) approvata il 30 dicembre 2010 (mecc. 2010 08988/064) che le parti del presente contratto dichiarano di ben conoscere per l'espletamento dei servizi e lavori di cui all'oggetto sono messi a disposizione in comodato del soggetto concessionario l'area ed i beni (impianto di interramento controllato improduttivo in quanto non più coltivato) di proprietà della Città come di seguito individuato,

| |
|---|
| Elenco particelle catastali dell'Impianto Interramento Controllato improduttivo in quanto non più coltivato di proprietà della Città di Torino (all'interno del contorno di colore blu, escluse le aree all'interno dei contorni di colore rosso - NB: il suffisso "p" indica "porzione di particella") |
| Foglio 8 Comune di Torino Part: 17,18, 19,20 21p,22,27,28,32,33,34,35,36 |
| Foglio 10 Comune di Torino Part: 16p,17,19p,20p,21p,22,23p,24,25,26,27,28p,30p,48,50 |
| Foglio 28 Comune di Torino Part: 1,2,3,4,5,6,7,8,28,29 |
| Foglio 29 Comune di Torino Part: 5,16,17,18,19,20,22,23,26,27,32,33,34,35,36 |
| Foglio 30 Comune di Torino Part: 1,3,4,5,6,7,8,9,10,X1 |
| Foglio 31 Comune di Torino Part: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41, 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,X1 |
| Foglio 32 Comune di Torino Part: 3p,4,5,6,7,8,9,22,23,24 |

| |
|---|
| Foglio 41 Comune di Torino Part: 1,2,3,7,8,9p,11,13,14,15,75,76,77,80,81,82,83p,84,85,96p |
| Elenco particelle catastali degli impianti che restano ad AMIAT (all'interno dei contorni di colore rosso) |
| Area 1 denominata FRANTOIO e TRATTAMENTO INERTI Foglio 10 Part: 16p 19p 20p 21p 23p 28p 30p 33p Foglio 11 Part: 15p 22p 54p 55p 56p |
| Area 2 denominata CENTRALE PRODUZIONE ENERGIA Foglio 41 Part: 9p 83p |
| Area 3 denominata AREA TRATTAMENTO LEGNO e SFALCI Foglio 8 Part: 21p Foglio 32 Part: 1p 2p 3p |

di cui alla relativa planimetria.

Articolo 52 - Obblighi del soggetto concessionario

1. La società concessionaria garantisce, con la diligenza del buon padre di famiglia - in virtù delle specifiche tecniche di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008 e s.m.i. e negli elaborati del progetto approvato allegato all'AIA medesima sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 59/2005 (AIA e s.m.i.-) - l'esecuzione dei servizi e dei lavori intesa come manutenzione ordinaria e straordinaria della sola opera relativa all'impianto di interrimento controllato improduttivo (in quanto non più coltivato) compresi gli oneri di chiusura e di gestione post-operativa dell'impianto, nonché la relativa manutenzione e gestione delle aree verdi ed il recupero ambientale dello stesso (Allegato 1.11).
2. La società concessionaria si obbliga all'esecuzione delle seguenti attività:
 - lavori di chiusura e ripristino ambientale del Lotto sommitale;
 - servizi e lavori occorrenti per assicurare la corretta gestione post-operativa della discarica;
 secondo quanto descritto e definito nell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008 e s.m.i. e negli elaborati del progetto approvato allegato all'AIA medesima sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
3. La società concessionaria informa sull'andamento tecnico-gestionale dell'appalto trasmettendo anche alla Città quanto prescritto dall'AIA in merito agli obblighi di comunicazione, fra cui le Relazioni semestrali e Annuali previste dall'allegato H della Determinazione Dirigenziale n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008 e s.m.i..
4. La società concessionaria si obbliga, a pena di risoluzione del presente contratto, a costituire, ove necessario ed in aggiunta alle fidejussioni esistenti, le ulteriori fidejussioni da rilasciarsi in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 36/2003 ed in conformità a quanto

previsto dalla deliberazione del 1 agosto 2003, n. 86-10252 della Giunta Regionale Piemonte approvata ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2003, nonché in conformità ad ogni ulteriore normativa sopravvenuta/provvedimento sopravvenuto dell'Autorità competente.

5. La società concessionaria si obbliga ad esercire i servizi e i lavori di cui alla suddetta Autorizzazione Integrata Ambientale, assicurando il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari applicabili nel periodo di vigenza contrattuale anche se non richiamate dal presente disciplinare, ed in caso di violazione delle norme è ritenuta unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

6. La società concessionaria si impegna a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento dei servizi e dei lavori, in conformità alle prescrizioni ed alle modalità di cui al Decreto Legislativo n. 36/2003 e con particolare riferimento al rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, in ottemperanza a tutti gli obblighi connessi con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., ed igiene del lavoro.

La restituzione dei beni dovrà essere verbalizzata, previa constatazione dell'avvenuta ottemperanza degli obblighi previsti in capo ad entrambe le parti.

Articolo 53 - Obblighi tecnici del soggetto concessionario

1. La società concessionaria si obbliga al rispetto della normativa ambientale vigente, a tutti gli adempimenti connessi ed a rispettare qualsiasi normativa sopravvenuta in materia.

In particolare:

A) Lavori chiusura e ripristino ambientale

I lavori chiusura e ripristino ambientale del Lotto sommitale sono disciplinati in particolare da:

- Determinazione Dirigenziale n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008 Allegato E - Prescrizioni relative al ripristino ambientale della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Basse di Stura, Comune di Torino, Lotto Sommitale.
- Piano di ripristino ambientale, approvato con l'AIA, come modificato con Determinazione Dirigenziale n. 86-19272/2010 del 14 maggio 2010.

B) Gestione post-operativa

La gestione post-operativa comprende, fra l'altro, le seguenti attività:

a) GESTIONE PERCOLATI

- Supervisione e conduzione degli impianti di estrazione e smaltimento del percolato;
- trattamento finale;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (condotte, impianti di sollevamento e di misurazione, vasche, opere civili ed impianti elettrici/telecontrollo, ecc.).

b) GESTIONE RETE ACQUE SUPERFICIALI ESTERNE

- Supervisione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria della rete (canalizzazioni, impianti di sollevamento e di misurazione, opere civili ed impianti elettrici/telecontrollo, ecc.).

c) GESTIONE RECUPERO AMBIENTALE

- Supervisione e controllo;
- manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura, dei sistemi di impermeabilizzazione, delle opere a verde (sfalci, essenze arboree e arbustive);
- disinfestazioni, ecc..

- d) **GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI**
 - Supervisione, controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria impianto elettrico generale, impianto illuminazione, recinzioni, cancelli, viabilità, ecc..
- e) **CONTROLLO AMBIENTALE**
 - campionamenti e analisi, misurazioni piezometriche e topografiche, restituzione ed elaborazione dati;
 - manutenzioni ordinaria e straordinaria centralina meteorologica, pozzi di monitoraggio, ecc..
- f) **GESTIONE BIOGAS (quando non più sfruttabile economicamente)**
 - Supervisione e conduzione impianti di estrazione ed inertizzazione del biogas;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (pozzi e tubazioni di estrazione biogas, strumentazione di analisi e misura, impianti elettrici/telecontrollo, impianti di inertizzazione del biogas, ecc.).
- g) **PRESTAZIONE DELLE FIDEIUSSIONI**
- h) **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI GENERALI**

La gestione post-operativa della discarica è disciplinata in particolare dai seguenti allegati della D.D. n. 190-42306/2008 del 31 luglio 2008:

- Allegato F - Prescrizioni relative alla gestione post-operativa della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Basse di Stura, Comune di Torino, Lotto Sommitale.
- Allegato H - Prescrizioni relative alla sorveglianza e controllo della discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Basse di Stura, Comune di Torino, Lotto Sommitale. Fase di gestione post-operativa.
- Allegato I - Prescrizioni in materia di scarichi idrici, gestione delle acque meteoriche, emissioni sonore e in atmosfera/recupero energetico relative alla discarica per rifiuti non pericolosi sita in Località Basse di Stura, Comune di Torino, Lotto Sommitale (parti relative a gestione scarichi, gestione delle acque meteoriche, emissioni sonore).

Inoltre, la gestione post-operativa della discarica è disciplinata in particolare dai seguenti elaborati di progetto approvati con l'AIA e ad essa allegati sotto la lettera A:

- Piano di gestione post-operativa;
- Piano di sorveglianza e controllo.

Articolo 54 - Obblighi della Città con riferimento alla presente Sezione

1. La Città si impegna a cooperare per quanto possibile per agevolare il migliore espletamento dei servizi e dei lavori di cui alla presente Sezione da parte del soggetto concessionario con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Articolo 55 - Corrispettivo e modalità di pagamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo annuale da corrispondere alla società concessionaria è determinato sulla base di:
- Preventivo annuale dei costi che avrà come schema di massima le voci elencate all'articolo 56 e meglio specificate nell'Allegato n. 1.12 al presente disciplinare.
 - Perizia giurata di terzi redatta da Società specializzata che dovrà essere aggiornata, con costi imputabili alla voce di "spese generali ed amministrative" almeno ogni tre anni a far data dal

1 gennaio 2012 e ogni qualvolta la normativa ambientale in tema di impianti di interrimento introduca novità riguardanti la post-conduzione degli impianti. Per gli anni 2011 e 2012, oggetto dell'affidamento di cui alla Determinazione Dirigenziale 2010 08988/0064, la perizia è stata redatta dalla società Golder Associates S.r.l., con sede legale e amministrativa in via Antonio Banfo, 43 - Torino, ad opera della dott.ssa ing. Ornella Vacca in data 20 maggio 2011 ed asseverata il 30 maggio 2011 presso il notaio Anna Colombo, in Torino. (Allegato 1.13).

2. Il pagamento di quanto dovuto dalla Città verrà effettuato, a seguito di emissione da parte della società concessionaria di fatture trimestrali posticipate, che verranno liquidate dal Comune entro 90 giorni fine mese data fattura. Sugli eventuali ritardati pagamenti le parti concordano di applicare interessi di mora in ragione del tasso Euribor a 6 mesi divisore 360 rilevato semestralmente il primo giorno lavorativo di ogni semestre solare e valevole per tutto il semestre stesso.
3. La fatturazione sarà accompagnata da apposita documentazione di rendiconto riportante il preventivo annuale e l'effettiva spesa evidenziando gli scostamenti verificatisi nel corso del trimestre e le relative motivazioni secondo lo schema riportato in Allegato 4.
Tale rendicontazione dovrà inoltre evidenziare in maniera diversificata la spesa riconducibile a lavori e manutenzioni e la spesa riguardante la gestione della discarica ed i relativi servizi.
4. Le fatture trimestrali si intendono salvo conguaglio.
5. Gli scostamenti conseguenti ad oneri da sostenere, per il rispetto delle prescrizioni autorizzative e/o obblighi di legge intervenuti, verranno comunicati senza indugio alla Città per permettere di effettuare gli stanziamenti di bilancio integrativi.
6. Il corrispettivo previsto per l'anno 2013 è stimato, sulla base della perizia citata in Euro 2.647.412,00 oltre IVA.

Articolo 56 - Attestazione di regolarità

1. Le fatture relative al corrispettivo, di cui agli articoli 6 e 7, saranno liquidate dalla Direzione Partecipazioni Comunali, previa attestazione di regolarità da parte dei settori tecnici della Città.

In particolare:

- il Settore Ambiente e Territorio rilascia l'attestazione di regolarità relativamente ai lavori ed alle manutenzioni affidate a ditte esterne, a seguito della presentazione del rapporto trimestrale di cui all'articolo 7 e della documentazione amministrativa contabile opportunamente firmata dal Direttore Lavori /R.U.P.;
- il Settore Ciclo dei Rifiuti rilascia l'attestazione di regolarità per quanto riguarda la gestione ordinaria, compresa la manutenzione eseguita con risorse interne, a seguito della presentazione del rapporto trimestrale di cui all'articolo 7.

La documentazione amministrativa contabile opportunamente firmata dal Direttore Lavori /R.U.P. da presentare al Settore Ambiente e Territorio ai fini del rilascio dell'attestazione di regolarità relativamente ai lavori ed alle manutenzioni affidate a ditte esterne è la seguente:

- copia dei contratti d'appalto relativi ai lavori di chiusura impianto e alle manutenzioni affidate all'esterno, di competenza Settore Ambiente e Territorio;
- Stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento, o analogo documento per quanto riguarda le manutenzioni;

per quanto riguarda il saldo dei lavori, la documentazione conto finale, certificato di collaudo provvisorio e liquidazione e pagamento del saldo, debitamente approvati nelle forme regolamentari di competenza del

soggetto concessionario.

Articolo 57 - Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora novità e/o modifiche normative possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento del servizio affidato alla società concessionaria o delle condizioni di affidamento del servizio medesimo.
2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo non comportano revoca dell'affidamento del servizio di cui al presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Articolo 58 - Modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto

1. D'accordo tra le parti potranno essere apportate alla specifica dei servizi modifiche scritte che non comportino modificazione del contratto.

Allegati alla Sezione IV:

- *Allegato 1.10: planimetria catastale dell'Impianto Interramento Controllato "Basse di Stura";*
- *Allegato 1.11: autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 190-42306/2008 del 31/07/2008; D.D. n. 216-47280/2008 del 10/09/2008, D.D. n. 86-19272/2010 del 14/05/2010 e D.D. n. 142-27917/2011 del 28/07/2011;*
- *Allegato 1.12: schema preventivo annuale e rapporto trimestrale;*
- *Allegato 1.13: perizia giurata di terzi redatta da società concessionaria specializzata.*

Allegato 2

STATUTO AMIAT S.p.A.

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società mista per azioni denominata "Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.", siglabile "AMIAT S.p.A." entrambe senza vincoli di interpunzione e di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede sociale

La Società ha sede legale e centro direzionale ed amministrativo nel Comune di Torino.

Detta sede non può essere trasferita.

La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'eventuale proroga della durata della società non costituisce causa di recesso per i soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto l'attività di gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale, senza vincoli di territorialità.

Essa potrà, fra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- a) la gestione del ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, di quelli dichiarati assimilabili agli urbani e degli speciali inerti, intesa quale raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento, compreso, se necessario, il controllo degli impianti di smaltimento dopo la loro chiusura, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ospedalieri, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rifiuti di imballaggio provenienti da insediamenti industriali e commerciali;
- b) la progettazione, la realizzazione e la gestione di tutti gli impianti necessari al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti di cui sopra;
- c) le operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- d) la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici ingombranti;
- e) la raccolta e lo smaltimento delle siringhe da tossicodipendenza;
- f) lo spazzamento ed il lavaggio delle strade e di altri spazi pubblici, comprese le aree complementari, come le aiuole spartitraffico;
- g) il servizio di rimozione della neve;
- h) pulizia, manutenzione, installazione dei gabinetti pubblici.

2. La società potrà effettuare operazioni e servizi di valorizzazione ambientale, in ciò includendo la gestione delle aree verdi, le attività di bonifica di aree compromesse, terreni e falde mediante tecniche fisiche, chimico/fisiche e biotecnologiche.

La società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinente o connesso alle attività di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e gestione di impianti specifici, per soggetti terzi.

La società potrà realizzare e gestire le proprie attività direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, potendo altresì effettuare detta attività a seguito di richiesta di terzi, siano essi Enti pubblici o privati anche non soci.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Essa potrà inoltre:

- assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie in altre società, consorzi ed imprese costituite e costituende, aventi scopi affini, analoghi, complementari e partecipare alla loro costituzione;
- esercitare il coordinamento amministrativo, commerciale, finanziario e tecnico delle società alle quali partecipa ed in genere effettuare nei confronti di terzi prestazioni di servizi rientranti nei settori testé elencati;
- stipulare, rinnovare e rescindere, relativamente a beni immobili e beni mobili iscritti e non in pubblici registri, contratti di trasferimento di proprietà, contratti di locazione anche finanziaria ed operativa, di sub-locazione, di affitto, di noleggio e di concessione in usufrutto di aziende o di rami aziendali;
- acquistare, vendere permutare automezzi ed autoveicoli normali e speciali, di qualsiasi genere, specie, tipo, potenza e portata;

- effettuare autotrasporti, nazionali ed internazionali, di cose e di persone, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio dei propri automezzi con o senza autista della società;
- compiere qualsivoglia operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, comprese l'assunzione e la concessione di prestiti, mutui e finanziamenti in genere, la prestazione di avalli, fidejussioni, ipoteche e garanzie di firma e reali, anche a favore di terzi, nonché ogni altra operazione che l'Organo Amministrativo ritenesse necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché con lo stesso funzionalmente connessa.

Il tutto con esclusione delle attività riservate agli iscritti in Albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

La società potrà acquisire la gestione di servizi ulteriori anche in ambiti territoriali diversi da Torino, svolgere servizi e attività per altri enti pubblici e privati anche partecipando a gare, nei limiti di quanto consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 5 - Domicilio

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

Articolo 6 - Capitale sociale e Azioni

La società è a prevalente capitale pubblico.

Il capitale sociale è di Euro 43.326.462,00 ed è diviso in numero 89.700,00 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 516,46 ciascuna.

Potranno assumere la qualità di socio, oltre al Socio pubblico, imprenditori o società a carattere industriale in qualunque forma costituiti ed individuati mediante le procedure di cui alla normativa vigente.

In considerazione del fatto che il socio privato operativo industriale, che non potrà essere titolare di più del 49% del capitale sociale, viene individuato mediante una procedura ad evidenza pubblica, la quale ha ad oggetto non solo la vendita delle azioni, ma altresì la gestione del servizio di oggetto di affidamento con l'assunzione, da parte dell'aggiudicatario, dell'obbligo di compiere un serie di attività meglio individuate nel contratto di servizio, il socio privato operativo industriale:

- sarà titolare di azioni con prestazioni accessorie ex articolo 2345 Codice Civile;
- cessa di essere socio alla data di scadenza dell'affidamento del servizio e/o in caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento e/o in caso di decadenza dall'affidamento; in tal caso le sue azioni verranno riscattate dal Socio pubblico ovvero dovranno essere cedute al diverso soggetto indicato dal Socio pubblico, il tutto con le modalità (anche di ordine patrimoniale) disciplinate dal contratto di servizio in allora in vigore e dai successivi articoli 7 e 31.

In ogni caso, per tutta la durata della Società, il Socio pubblico deve detenere non meno del 51% delle

azioni senza prestazioni accessorie; le eventuali operazioni di aumento e/o riduzione del capitale sociale dovranno avvenire in modo tale da assicurare in ogni caso che il Socio pubblico mantenga almeno il 51% del capitale sociale.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ex articolo 2348 Codice Civile, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali e di crediti, anche da parte dei soci.

Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'articolo 2355 del Codice Civile.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Le azioni di proprietà dei soci rappresentanti il capitale sociale devono constare da certificati azionari depositati presso la sede della società, essendo tale deposito costitutivo del diritto a partecipare alle assemblee sociali.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 Codice Civile.

Articolo 7 - Azioni con prestazioni accessorie

In caso di acquisto di azioni da parte di un socio privato operativo industriale, quale aggiudicatario di procedura ad evidenza pubblica cosiddetta a doppio oggetto, la qualità di socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio.

Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previsti in sede di affidamento del servizio e nel relativo contratto di servizio, compresi gli specifici compiti operativi, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni del socio privato operativo industriale possono essere trasferite con le modalità di cui articolo 2345 Codice Civile, comma 2.

Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria sono meglio determinati nel contratto di servizio che, ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto, mentre per quanto riguarda la determinazione del compenso vale quanto disciplinato dal contratto di impegno del socio privato operativo.

Per l'intera durata dell'affidamento deve permanere la qualità di socio privato operativo industriale, salvo l'esercizio del diritto di recesso secondo i criteri e le modalità di liquidazione del socio privato determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del socio privato operativo nonché previsti dall'articolo ... del presente statuto.

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza dall'affidamento e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio e/o in caso di revoca dell'affidamento, il socio privato ha l'obbligo di cedere la propria quota al Socio pubblico ovvero al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta dal Socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione

della propria quota secondo i criteri e le modalità di liquidazione determinati nel bando di gara/lettera d'invito e nel contratto di impegno del socio privato operativo.

Articolo 8 - Finanziamenti

I soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalle disposizioni previste dalla Legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Articolo 9 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle assemblee speciali.

Articolo 10 - Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria secondo le norme del presente statuto.

Articolo 11 - Competenze dell'assemblea ordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha inderogabilmente competenza per:

- approvare il bilancio;
- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare i sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale ed il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto, e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 10 del presente Statuto.

L'assemblea ordinaria approva altresì l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria autorizza i seguenti atti degli amministratori anche ai fini del controllo per il raggiungimento degli standard di qualità ed efficienza del servizio pubblico affidato:

- budget di esercizio e piani degli investimenti annuali e triennali;
- acquisto, scorporo, cessione e/o affitto di rami d'azienda in società e operazioni di dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente, seppure con deliberazioni successive adottate nel corso di dodici mesi,

- rispettivamente, la perdita del controllo o del collegamento nei riguardi di tali società;
- acquisto e alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3% del valore contabile del patrimonio risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo per l'acquisto di partecipazioni derivanti da procedure ad evidenza pubblica per le quali non è previsto alcun limite di importo, fatta salva la preventiva informazione da parte del Presidente al Socio pubblico.

Articolo 12 - Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori e dei relativi compensi.

Articolo 13 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata nel Comune ove ha sede la società, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo in cui si svolgerà l'assemblea, la data e l'ora di convocazione dell'assemblea, le materie all'ordine del giorno e le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

In deroga a quanto stabilito al primo, l'avviso di convocazione dell'assemblea può essere comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;
- e-mail con richiesta di avviso di ricezione;
- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma Codice Civile.

L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Articolo 14 - Assemblea di seconda ed ulteriore convocazione - Assemblea totalitaria

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda ed ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia

dell'organo amministrativo sia del Collegio sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale non presenti.

Articolo 15 - Legittimazione ad intervenire e votare alle assemblee

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'articolo 2372 Codice Civile.

Articolo 16 - Determinazione e computo dei quorum dell'assemblea

Si considerano presenti tutti i soci che abbiano depositato almeno una azione e che siano regolarmente ammessi dal Presidente dell'assemblea. Il quorum costitutivo deve permanere per tutta la durata dell'assemblea; in caso del venire meno del quorum costitutivo per il successivo allontanamento di alcuni soci, l'assemblea si scioglie, ferma la validità delle deliberazioni regolarmente assunte sino a quel momento.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando è validamente rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata, fatta eccezione per il caso delle delibere aventi ad oggetto la costituzione di patrimoni separati per le quali è comunque necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale. L'assemblea ordinaria, sia in prima sia in seconda ed in ogni eventuale ulteriore convocazione, tranne che nei casi di cui all'articolo 2369, quarto comma, Codice Civile, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari almeno al 66% dei soci:

- acquisto, cessione, scorporo o affitto di rami di azienda.

L'assemblea straordinaria, sia in prima convocazione che in seconda ed in ogni eventuale ulteriore convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale ad eccezione dei seguenti casi ove delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari:

- al 100% dei soci in caso di aumenti di capitale sociale;
- almeno 66% dei soci in caso di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, trasformazioni).

Articolo 17 - Rinvio dell'assemblea

I soci che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato nell'assemblea possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18 - Presidente, segretario dell'assemblea, procedimento assembleare e verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Articolo 19 - Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea straordinaria, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio Presidente, il quale può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- delibera sulle controversie con le società e sulle relative transazioni e rinunce;
- delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziativa del suo Presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea straordinaria della società. La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Gli organi deputati all'amministrazione ed al controllo hanno il diritto di partecipare senza voto all'assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 del Codice Civile. Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, se l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418 del Codice Civile.

Articolo 20 - Competenza dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o alcune delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti, fatto salvo quanto previsto agli articoli ...

Nei casi previsti dall'articolo 11, comma quarto del presente statuto, gli amministratori devono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria, ferma restando la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'articolo ... all'Amministratore Delegato ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina dell'Amministratore Delegato, secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 21.

In caso di gravi irregolarità nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la revoca delle deleghe di cui all'articolo 22 al Presidente ed esercitare direttamente tali poteri, sino alla nuova nomina del Presidente, secondo l'ordinaria procedura di cui all'articolo 21.

Articolo 21 - Composizione, nomina, sostituzione e incompatibilità dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri e può essere amministrata anche da non soci.

Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, al Socio pubblico spetta la nomina diretta di tre membri del Consiglio d'Amministrazione tra i quali il Presidente, mentre la designazione degli altri due membri del Consiglio d'Amministrazione, tra i quali viene individuato l'Amministratore Delegato, spetta al socio operativo industriale.

In caso di nomina diretta ai sensi dell'articolo 2449 Codice Civile il Socio pubblico non partecipa alla votazione per la nomina dei restanti amministratori.

Gli amministratori nominati dal Socio pubblico ex articolo 2449 Codice Civile sono revocabili e sostituibili in ogni momento dal Socio pubblico stesso.

Qualora vengano a mancare uno o più degli amministratori designati dal Socio pubblico spetterà allo stesso la nomina diretta del o dei sostituti, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

Qualora vengano a mancare uno o più amministratori designati dagli altri azionisti, alla loro sostituzione provvedono, nella successiva assemblea, gli azionisti diversi dal Socio pubblico: i Consiglieri così nominati restano in carica quanto il Consiglio di cui sono entrati a far parte.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo Consiglio l'assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal Collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità previste dalle leggi vigenti.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Articolo 22 - Presidente del Consiglio Di Amministrazione - cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente, scelto tra i Consiglieri nominati dal Socio

pubblico ed eventualmente il Vice Presidente.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del Codice Civile, proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato e ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri.

La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato non possono cumularsi nella stessa persona.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del Codice Civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;
- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- l'assunzione di finanziamenti;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale con cadenza almeno trimestrale.

L'organo amministrativo è tenuto a riferire al Consiglio Comunale della Città di Torino, con cadenza periodica e comunque su richiesta del Socio pubblico, anche tramite audizione nella sede delle Commissioni Consiliari competenti, in merito all'andamento generale della gestione del servizio pubblico oggetto della società.

Gli uffici comunali competenti potranno, nell'ambito del controllo sugli adempimenti del socio operativo industriale, richiedere alla Società ulteriori dettagli rispetto alle relazioni trimestrali degli organi delegati. Sono attribuiti al Presidente, oltre ai poteri che ad esso spettano in base alla legge, i seguenti compiti e/o poteri che dovranno essergli delegati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina:

- controllare che i rifiuti conferiti rispettino i requisiti previsti dalla normativa vigente al fine di perseguire l'interesse pubblico della tutela della salute pubblica e della salubrità dell'aria e dell'ambiente;

- controllare l'espletamento delle procedure degli adempimenti in materia antimafia e stesura della proposta di codice etico dell'azienda;
- coordinare lo svolgimento dei lavori del Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Amministratore Delegato al fine di consentire un ordinato svolgimento delle riunioni del Consiglio;
- promuovere l'immagine della Società, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, rappresentando la Società in occasione degli eventi pubblici, sociali e istituzionali a cui la stessa sia invitata a partecipare;
- rappresentare la Società presso le associazioni di categoria, curando, in linea con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, i rapporti con tali associazioni, nonché rappresentare la Società presso le associazioni dei consumatori relativamente agli adempimenti connessi alla Carta della Qualità dei Servizi;
- rappresentare la Società nei rapporti con la Regione e gli altri enti pubblici anche non territoriali;
- in qualità di Garante, vigilare e controllare l'esatto adempimento dei contratti di servizio in essere;
- attuare la funzione di controllo della gestione sociale relativa alle linee strategiche approvate su proposta dall'Amministratore Delegato nel Piano Industriale;
- agire, in accordo con l'Amministratore Delegato, presso le Istituzioni Pubbliche al fine di richiedere tutte le azioni necessarie a garantire l'equilibrio economico finanziario nei casi in cui l'equilibrio non possa essere mantenuto per cause indipendenti dalla gestione.

Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, senza poteri interdettivi, in ordine:

- ai rapporti contrattuali che si intendono instaurare tra la società e le sue partecipate, da un lato, e soggetti direttamente o indirettamente collegati con i Soci Privati (rectius gli altri Soci), dall'altro;
- alle obbligazioni che a qualunque titolo la Società si appresti ad assumere, qualora esse siano di ammontare superiore a 150.000,00 Euro, ovvero alla maggiore somma eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- alle decisioni di maggiore rilievo in materia di organizzazione del lavoro.

Le proposte di progetti di strategie e sviluppo aziendali, diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del Contratto di Servizio, potranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione solo congiuntamente dal Presidente e dall'Amministratore Delegato.

Al Presidente sarà altresì attribuito un diritto di preventiva informazione diretta, con poteri interdettivi, in ordine alle decisioni di maggior rilievo in materia di erogazione del servizio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha i poteri di rappresentanza legale in relazione alle materie di propria competenza.

In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con l'Amministratore Delegato.

Articolo 23 - Poteri dell'Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio entro i limiti del presente articolo e fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al Consiglio medesimo.

Fermi restando i poteri riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, sono attribuiti all'Amministratore Delegato, che dovranno essere delegati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della sua nomina, i seguenti poteri:

- (i) definire e proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione la bozza dei piani strategici,

- del budget e dei piani relativi alle politiche del personale (di seguito definiti i "Piani di sviluppo Industriale");
- (ii) definire e proporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione bozza del Piano di sviluppo delle attività della società, fermo restando che per la sua approvazione è necessario sempre il consenso del Socio pubblico;
 - (iii) compiere tutti gli atti specificatamente ed espressamente previsti nei Piani di sviluppo industriale (e loro successive modifiche) così come approvati dal Consiglio di Amministrazione;
 - (iv) compiere tutti gli atti di gestione ordinaria non rientranti nei Piani Industriali (e loro successive modifiche) che non siano riservati dallo Statuto o dalla legge ad altri organi della Società, purché comportanti impegni il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione) non sia superiore a Euro 500.000, 00 fermo restando che l'Amministratore Delegato avrà l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, su base trimestrale, circa il generale andamento della gestione, la sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate;
 - (v) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente;
 - (vi) curare i rapporti con le organizzazioni sindacali, ivi incluso il potere di negoziare nuovi accordi sindacali, negoziare modifiche ed integrazioni degli accordi sindacali vigenti, restando inteso che: l'Amministratore Delegato (a) dovrà riferire preventivamente al Consiglio circa l'evoluzione delle trattative con le organizzazioni sindacali e (b) il testo degli accordi sindacali concordato dall'Amministratore Delegato con le organizzazioni sindacali dovrà essere sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione da parte di quest'ultimo ai soli fini economici;
 - (vii) affiancare il Presidente nei rapporti con Enti pubblici ed Amministrazioni dello Stato, Autorità indipendenti, Istituti assicurativi e previdenziali e Banca d'Italia;
 - (viii) assume la qualità di legale rappresentante nei rapporti con i terzi ad eccezione dei rapporti con gli enti pubblici e le istituzioni pubbliche.

All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della società nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

In materia di erogazione del servizio la rappresentanza è congiunta con il Presidente.

Articolo 24 - Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'articolo 22 e dell'articolo 23 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione.

Articolo 25 - Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo.

La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza qualificata, pari al 66 % del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di 4/5 dei consiglieri componenti in carica.

Nelle materie ove l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza pari al 100% dei soci, il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità dei componenti in carica.

Per tutte le altre materie, il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri componenti in carica.

In ogni caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

Articolo 26 - Compensi e rimborso spese

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti e in conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di

ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio sindacale.

Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

Articolo 27 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Al Socio pubblico spetta la nomina diretta ex articolo 2449 Codice Civile di due sindaci effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente del Collegio sindacale, e di un sindaco supplente.

Il terzo sindaco effettivo ed il secondo sindaco supplente saranno designati dal Socio privato operativo industriale.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

I soci all'atto di nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale, determinano il compenso loro spettante per l'intero periodo di durata del loro ufficio ai sensi del Codice Civile.

Al fine di garantire i principi di professionalità ed indipendenza dei componenti del Collegio sindacale, il compenso spettante per l'intero periodo di durata dell'ufficio, determinato dal socio all'atto della nomina sia per la parte fissa che per l'eventuale parte variabile, resta "invariato" per tutta la durata dell'incarico conferito.

Articolo 28 - Revisione legale dei conti

(Adeguamento al Decreto Legislativo n. 39/2010)

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale

dei conti iscritti nell'apposito registro.

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis del Codice Civile, la revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio sindacale.

L'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

La società di revisione o il revisore legale devono possedere i requisiti di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti leggi e regolamenti in materia.

In ogni caso la società di revisione legale dei conti o il revisore dei conti non devono essere legati alla società o al socio della stessa da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio oggetto dell'incarico.

Articolo 29 - Esercizio sociale e utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono attribuiti come segue:

- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Ricorrendone i presupposti, è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi in conformità a quanto disposto dall'articolo 2433bis del Codice Civile.

Al fine di consentire ai soci l'esercizio di un controllo più incisivo sulla gestione ed un potere di vigilanza, l'organo amministrativo dovrà evidenziare nella relazione sulla gestione, allegata al bilancio, oppure nella nota integrativa i risultati gestionali raggiunti.

Articolo 30 - Informativa

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il progetto di budget d'esercizio, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
- il budget ed il bilancio Consuntivo approvati dall'Assemblea dei Soci;
- le relazioni infrannuali approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente e/o l'Amministratore Delegato riferiscono trimestralmente al Consiglio Comunale della Città di Torino sull'andamento della società e sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità, raggiunti, nonché sull'aggiornamento del Piano Industriale, piano investimenti e budget della società.

Articolo 31 - Recesso e riscatto

Non costituiscono causa di recesso la proroga del termine della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il diritto di riscatto delle azioni ai sensi dell'articolo 2437 sexies Codice Civile spetta al Socio pubblico nei confronti del Socio privato operativo industriale, titolare delle azioni con prestazioni accessorie.

Il diritto di riscatto potrà essere esercitato dal Socio pubblico in ogni ipotesi di cessazione della gestione

del servizio affidato al Socio privato operativo industriale, ad eccezione della cessazione per scadenza del termine di durata dell'affidamento.

Nei casi di esercizio del diritto di recesso ex articolo 2437 Codice Civile e di esercizio del diritto di riscatto ex articolo 2437 sexies Codice Civile, il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni ai sensi degli articoli 2437 ter e 2437 quater Codice Civile.

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In tutti i casi di scioglimento, l'organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nomina uno o più liquidatori determinandone il numero, le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori, se più di uno, anche con rinvio al funzionamento dell'organo amministrativo in quanto compatibile, a chi spetta la rappresentanza della società, i criteri in forza dei quali deve svolgersi la liquidazione, gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori, il compenso.

Articolo 33 - Foro competente

Il Foro competente, in via esclusiva, per ogni controversia relativa all'applicazione del presente statuto è quello di Torino.

Articolo 34 - Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 e s.m.i., è istituito l'Organismo di Vigilanza (OdV) nominato dal Consiglio di Amministrazione, composto da un organo monocratico o da numero due amministratori privi di deleghe operative, di nomina del Socio pubblico e da un dipendente della società scelto di comune accordo tra il Socio pubblico ed il socio privato.

Ai sensi della normativa vigente, le funzioni dell'Organismo di Vigilanza potranno essere affidate al Collegio sindacale.

Potranno essere nominati anche soggetti esterni alla società, fermo restando comunque il numero massimo di tre componenti dell'Organismo.

Se, nel corso della carica, uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza cessano dal loro incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione con propria delibera. Fino alla nuova nomina, l'Organismo di Vigilanza opera con i soli componenti rimasti in carica.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'eventuale compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e lo stesso Consiglio di

Amministrazione ne darà comunicazione all'Assemblea dei Soci.

Articolo 35 - Riferimento al Codice

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi in materia.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Ferraris
